

Collana di pubblicazioni  
a cura della Soprintendenza per i Beni culturali  
della Provincia autonoma di Trento



CARTE DI REGOLA. STORIA, TERRITORIO, ATTUALITÀ  
ATTI DELL'INCONTRO PUBBLICO  
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE, 25 SETTEMBRE 2021

a cura di Luca Faoro

Provincia autonoma di Trento  
Soprintendenza per i Beni culturali  
Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale

2022

Impaginazione e stampa: Litografia Effe e Erre, Trento

In copertina:

*1680. Libro de consuetudini della magnifica comunità di Faedo*, 1680, Archivio dell'ex Comune di Faedo, ACFae. 1.1.1-2, c. 33v

W. Biondani, 2021 - © Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Trento

Carte di regola : storia, territorio, attualità : atti dell'incontro pubblico, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige, 25 settembre 2021 / a cura di Luca Faoro – [Trento]: Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni culturali. Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, 2022. – VIII, 157 p.: ill.; 25 cm (Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi; 28)

ISBN 978-88-7702-519-7

1. Trentino – Statuti 2. Trentino – Proprietà collettiva I. Faoro, Luca

342.4538502.

© Copyright Provincia autonoma di Trento, 2022

## SOMMARIO

<i>Presentazione</i> Mirko Bisesti, Assessore all'istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento	VII
Luca Faoro <i>Introduzione</i>	1
Mauro Nequirito <i>Le carte di regola delle comunità rurali del Trentino.</i> <i>Un quadro introduttivo</i>	5
Italo Fraceschini <i>Prima delle carte di regola.</i> <i>Comunità e società rurale in area trentina (secoli XII-XIII)</i>	33
Christian Zendri <i>Ordinamenti giuridici primari.</i> <i>Le Carte di Regola come patrimonio della tradizione giuridica occidentale</i>	65
Armando Tomasi <i>Conoscere per valorizzare. Dall'approccio sistemico al 'caso di studio'</i>	73
Lidia Bertagnolli <i>Comunità rurali e carte di regola.</i> <i>Note archivistiche e storia di un ritrovamento: il caso di Faedo</i>	79
Jessica Reich <i>Un archivio digitale per le carte di regola trentine</i>	95
Ugo Pistoia <i>Oltre la regola. Il Consorzio Alpe Vederna di Imer (Valle di Primiero)</i>	105
Renato Morelli <i>Coscritti, riti di passaggio, carte di regola</i>	115



Con questo ulteriore volume della ricca e fortunata Collana editoriale “Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi” l’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza per i beni culturali aggiunge un significativo tassello nel complesso mosaico che da molti anni sta realizzando per fornire il proprio contributo ad una interpretazione seria, autentica e scientificamente fondata dei fenomeni storici che hanno caratterizzato il nostro territorio.

Il convegno tenutosi il 25 settembre 2021 presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ha costituito un’interessante occasione di approfondimento di un fenomeno importante per la storia del Trentino, come peraltro per quella di molti altri territori alpini, in quanto ne caratterizza il percorso fin dai secoli del Medioevo: la regolamentazione dell’utilizzo delle risorse naturali costituisce un tema di enorme importanza specialmente in un contesto territoriale montano, nel quale la cronica penuria di risorse ha costretto per secoli le comunità a un difficile e virtuoso esercizio di bilanciamento fra bisogni personali e interessi collettivi e fra necessità di sfruttamento delle risorse disponibili e obbligo di salvaguardia delle stesse per evitarne il depauperamento e il conseguente irreversibile decadimento.

Temi, a ben vedere, estremamente attuali anche ai nostri giorni, laddove si ponga mente a quanto importante sia l’approccio oculato e lungimirante all’utilizzo delle risorse collettive disponibili, che per loro natura devono poter essere fruite da tutti, senza limitazioni di tempo e di spazio, perché possano contribuire a fornire alla comunità umana mezzi di sviluppo, di progresso e di benessere.

Ma l’incontro così bene rappresentato nel presente volume di Atti ha almeno altri due motivi di interesse. Innanzitutto dà conto di un approccio multidisciplinare moderno e suggestivo, attraverso il quale un tema che poteva correre il rischio di rimanere “confinato” negli ambiti della storiografia specialistica è invece riuscito a suscitare interesse e curiosità proprio per la varietà delle relazioni presentate; ma ha anche avuto il grande merito di contestualizzare il tema stesso in quella sede museale che più e meglio di ogni altra accoglie la storia del nostro territorio, raccontandone le

vicende quotidiane mediante l'ostensione, e la spiegazione, degli oggetti del vivere e degli strumenti del lavorare in un contesto ambientale a volte assai severo, nei cui confronti soccorrono da sempre le doti tipiche delle nostre genti: pazienza, inventiva e capacità di adattamento.

Dott. Mirko Bisesti  
Assessore all'istruzione, università e cultura

*Luca Faoro*

## INTRODUZIONE

Qual è il motivo per cui siamo qui a parlare di carte di regola? In fin dei conti sembrano delle vecchie carte piene di scarabocchi. Perché allora tanto interesse?

Vorrei provare a spiegare il senso di questo incontro partendo dai fatti riferiti da un cronista del Settecento, Giuseppe Andrea Montebello. Scrive Montebello che all'inizio del Cinquecento erano sorte delle divergenze tra la comunità di Borgo Valsugana da una parte e Sigismondo Welsperg, signore di Telvana, dall'altra. Motivo del contendere erano delle prestazioni pretese dal castello che la comunità rifiutava e dei diritti rivendicati dalla comunità, come la pesca nel Brenta, che il signore non riconosceva. Nel 1520 "il capitano della terra di Trento mandò [...] una mano di armati che si nascosero in Borgo la notte dopo san Matteo e la mattina del sabato, giorno seguente in tempo di fiera [...] sbucarono furiosamente dai loro nascondigli, e soldati e sbirraglie in numero di ventisette si sparsero per Borgo e si diedero a far prigionieri. Sorpreso il popolo da questo inaspettato assalto corsero a suonare le campane a stormo. Il castello udendo tal suono voltò i cannoni verso Borgo e la campagna e cominciò a sparare. L'assalto e lo sparo dell'artiglierie, sebben in seguito più raro, durò tre giorni". La comunità ricorre alla superiore autorità dell'arciduca d'Austria. Sigismondo Welsperg sostiene che "non c'era altro modo per domar questa gente". Si nomina una commissione che esamini le ragioni delle parti. Le rivendicazioni della comunità sono respinte. Ma la comunità non si arrende. Nel 1525, gli uomini di Borgo tendono un'imboscata a Sigismondo, ma "egli accortosi seppe spronar tanto il cavallo che fu in tempo di ricoverarsi entro le porte [del castello], che tosto fece chiudere, e così si mise in salvo. Creppò però il cavallo e furono uccisi due servitori". La partita è chiusa: "la comunità ne dovette [...] restar maggiormente soggetta [...] al giudicente; il quale non la risparmiò [...], ma [...] a suo carico fece fabbricare in Telvana una torre verso Borgo, poi molt'altre fabbriche fece, sempre tenendo in esercizio questi popoli, onde non avessero più tempo da tumultuare"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Montebello, *Notizie storiche*, pp. 272-274.

L'episodio riferito da Montebello rappresenta un caso per certi aspetti eccezionale, che però consente di comprendere quale fosse il reale rapporto di forza tra una comunità e il signore feudale. È senza dubbio un rapporto di subordinazione, che consentiva un certo grado di autonomia. Un'autonomia più o meno ampia in rapporto alla volontà e alla capacità del signore di imporsi, ma sempre nei limiti stabiliti da un potere superiore, al quale si deve infine in qualche maniera render conto. Un'autonomia che non si deve quindi confondere con la sovranità, vale a dire con la condizione di chi non dipende da un'autorità superiore.

D'altra parte è pur vero che gli uomini di Borgo reagiscono all'aggressione delle sbirraglie, ricorrono al giudizio dell'arciduca e infine tentano di eliminare l'avversario. La comunità si pone di fronte al signore per rivendicare il rispetto dei propri diritti e per opporsi alle richieste che ritiene illegittime: una resistenza spesso passiva, ma che conosce bene la via dei tribunali e può anche affidarsi alle armi. La comunità viene sconfitta, ma non si rassegna, difende la propria autonomia ed è pronta a cogliere ogni occasione per estenderla.

La storia delle comunità rurali è dunque complessa e per più di un aspetto si presta a letture diverse.

Letture diverse che riguardano il grado di autonomia, ma anche la partecipazione al governo della comunità. L'assemblea dei *vicini* stabiliva le norme raccolte nella carta di regola, eleggeva gli amministratori, prendeva le decisioni più rilevanti. Si può considerare questo un modello di democrazia diretta? In realtà, all'assemblea non potevano partecipare le donne; erano poi esclusi i forestieri e anche i figli non emancipati. A conti fatti, la maggior parte dei membri della comunità non poteva prender parte ai processi decisionali e gestionali. E poi le carte di regola richiamano con insistenza l'obbligo di partecipare all'assemblea, segno di un assenteismo che nemmeno le sanzioni riuscivano a correggere. Ma proprio quella insistenza rivela anche una costante consapevolezza dell'importanza, anzi della necessità della partecipazione al governo della comunità. E del resto ad Atene, culla della democrazia occidentale, nemmeno un quinto della popolazione poteva prendere parte alla vita politica.

Allo stesso modo, una lettura per certi aspetti ambivalente si può dare anche delle molte norme che regolano e limitano lo sfruttamento delle risorse naturali. Erano un esempio di gestione sostenibile? In realtà, le carte di regola nascono dall'esperienza: se un comportamento viene proibito e sanzionato, si può ritenere che quel comportamento certamente era diffuso, anche se forse non era abituale. E a mettere in fila tutti i comportamenti proibiti e sanzionati, emerge un quadro tutt'altro che positivo. Ma proprio le norme che mettono un limite allo sfruttamento rivelano che per quegli uomini era ben chiara la necessità di

garantire la conservazione e il rinnovamento delle risorse. Non si tratta certo dell'affermazione di una precoce coscienza ambientalista, ma di una questione di sopravvivenza: tagliato il bosco, non ce n'è un altro.

Ed è qui, nel richiamo alla sostenibilità, alla partecipazione, alla cultura dell'autonomia, tanto negli aspetti positivi quanto in quelli negativi, che queste vecchie carte piene di scarabocchi dimostrano una sorprendente attualità.

### *Bibliografia*

Giuseppe Andrea Montebello, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, Luigi Marchesani, 1793.



*Mauro Nequirito*

LE CARTE DI REGOLA DELLE COMUNITÀ RURALI DEL TRENTINO.  
UN QUADRO INTRODUTTIVO

*Premessa*

In questa sede non si intende sviluppare il tema in oggetto da un punto di vista problematizzante, se non per cenni sporadici. Ci si propone invece di fornire, a chi eventualmente si accostasse al volume conoscendo poco o nulla dell'argomento trattato, le coordinate per affrontare gli altri saggi, i quali si concentrano su aspetti più specifici del problema. Considerata l'impostazione di questo scritto, che a tratti assume una veste addirittura schematica, e allo scopo di non dilatarlo troppo, si è rinunciato anche a fornire una bibliografia di ampio respiro e sono stati limitati i riferimenti in nota a fonti documentarie.

Concentrare l'attenzione sul problema statutario, come in questa occasione, ha costretto inoltre, se non proprio a dare per scontata, per lo meno a trattare in maniera superficiale e non sistematica la lunghissima vicenda delle comunità rurali in quanto enti produttori di quegli statuti, mentre i due aspetti sono invece evidentemente intrecciati.

Tra le numerose questioni qui solo accennate vogliamo ad esempio menzionare quella della frammentazione subita nel corso della loro storia dalle comunità rurali in Trentino, un processo in seguito al quale insediamenti abitativi saldati in un unico ente collettivista ebbero spesso la tendenza a emanciparsi da quest'ultimo andando a costituire comunità a sé stanti, che col tempo compilano ciascuna una carta di regola propria<sup>2</sup>. Qualche ente comunitario complesso sopravvisse invece ben oltre la nascita del comune moderno; il caso più emblematico è quello della Magnifica Comunità di Fiemme, organismo attivo ancora

<sup>2</sup> Si consideri il caso di Fornace, appartenente fino agli inizi del Cinquecento alla comunità della montagna di Piné e poi staccatasi da tale consesso, il quale rispetto alle altre sue componenti rimase unito addirittura fino alla seconda metà dell'Ottocento: Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, p. 150. Fornace si dotò poi di carte di regola proprie: Nequirito, *La Carta di regola di Fornace*. Nel Settecento il processo disgregativo sembrerebbe avere conosciuto un'accelerazione (è comunque necessario disporre di dati più sistematici per poter affermare questo con certezza): ad esempio, l'antica comunità di Fai e Zambana si scisse in due entità distinte, mentre Luserna, sugli altipiani cimbri, si staccò da Lavarone (menzioni in Casetti, *Guida*, pp. 1036, 420).

oggi ed emblema – senza per questo dimenticare l'importanza di altri esempi diffusi sul territorio – della proprietà collettiva in Trentino.

Non possiamo inoltre fare a meno di ricordare, poiché ciò ha un nesso con la produzione normativa, che secoli addietro esisteva una quantità di aree silvo-pastorali godute in comunione da due o più comunità, forse i residui di quella che un tempo era una comunità unica costituita da più componenti. Furono situazioni sciolte in qualche caso ancora nei secoli dell'antico regime, mentre altre rimasero in essere fino alle soglie dell'età contemporanea. Certe porzioni di monti sono addirittura ancora oggi oggetto di contenzioso tra i comuni interessati. Tra le carte di regola ve ne sono alcune che disciplinavano proprio questi beni mantenuti in comproprietà fra una o più comunità. Si tratta di documenti che tanto per gli aspetti formali, quanto per i contenuti sono assimilabili a delle carte di regola, ma, al contrario di quelle, non perseguivano l'obiettivo di organizzare la vita di una comunità nel suo complesso. Nella Valle di Ledro, ad esempio (ma non solo lì), troviamo all'interno della documentazione comunitaria alcuni regolamenti boschivi aventi come oggetto monti utilizzati da più comunità<sup>3</sup>. In Val di Non lo statuto della pieve di San Sisinio (Sanzeno) disciplinava esclusivamente l'accesso a un monte da parte delle diverse comunità pievane, le quali ne fruivano con pari diritti e a loro volta, per gli altri beni appartenenti a ciascuna di esse, disponevano di proprie carte di regola<sup>4</sup>. Anche una singola comunità, comunque, poteva a volte dotarsi di normative destinate a regolare un ambito economico particolare e non la vita comunitaria nel suo complesso (come il regolamento per la vendemmia datato 1391 riguardante Scanna e Cassino – odierno comune

<sup>3</sup> Regolamento del monte “de sopra Croina”, steso da alcuni vicini di Bezzecca, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, delegati dalle rispettive comunità, per ovviare ai danni continuamente apportati al bosco a causa di tagli indiscriminati delle piante per usi diversi e per ricavare carbone. Nel documento sono citati i giurati, i consoli e altri uomini deputati a fare osservare il regolamento suddetto. Archivio comunale di Bezzecca, *Archivio preunitario (1335-1923), Diplomatico*, n. 19, Tiarno di Sotto, 13 marzo 1586.

<sup>4</sup> Si tratta dell'*Instrumentum Sisiniaie plebis* del 1586. Le quattro comunità che fruivano del monte erano Sanzeno, Banco con Piano, Borz e Roschel, Casez con Salter e Malgolo, Tavon: *Carte di regola e statuti*, vol. II, pp. 133-149. In questo contributo non ci si addenterà nella discussione concernente la possibilità di un'origine pievana di alcuni enti comunitari. Va comunque ricordato che più di una carta di regola porta il nome di una pieve, non quello di una comunità. Si vedano, tra gli altri, gli esempi di Cles, Piné, Arsio-Brez, Cavedine, Vigo di Ton: *Ordinamenta regulae hominum plebis Clesii* (del 1454), *Statuti e ordinamenti della pieve di Piné* (del 1465), *Charta regulae comunitatis plebis Arsi vallis Annaniae diocesis Tridentine* (del 1492), *Carta di regola della pieve di Cavedine* (del 1543), *Regula, capituli, ingazamento et altri ordini nelle ville et logi di la pieve da Thun* (del 1562), in *Carte di regola e statuti*, vol. I, rispettivamente pp. 117-121, 133-140, 262-270, 475-498, 523-531. Sulle pievi si veda Curzel, *Le pievi trentine*.

di Livo, in Val di Non – oppure il regolamento boschivo di Meano del 1520<sup>5</sup>.

Detto questo, di fronte a un documento recante la denominazione di “carta di regola” o altre analoghe ci si dovrebbe chiedere preliminarmente che cosa esso intendeva disciplinare. La vita di una comunità per intero, come nella più parte dei casi, o solo qualche suo ambito economico, oppure i rapporti tra due o più comunità rispetto a determinate risorse silvo-pastorali sfruttate in comunione? È il termine ‘regola’ a celare un’ambivalenza: una carta di regola poteva effettivamente essere la carta ‘della’ regola, vale a dire di quella determinata regola intesa come comunità (poiché in questa accezione i due termini erano sinonimi), ma poteva anche essere una carta di regola perché semplicemente ‘regolava’, normava l’utilizzo di qualche risorsa o l’organizzazione di qualche settore economico in ambito rurale. Il problema non è cavilloso. Nella seconda delle due ipotesi vanno compresi i succitati strumenti normativi delle due comunità ledrensi, della pieve di San Sisinio e dei boschi di Meano. D’altronde, anche la stessa carta di regola di Civezzano del 1202, quella solitamente citata come la normativa regoliera più antica fino a oggi individuata in Trentino, non costituiva in effetti una carta della comunità, poiché semplicemente formulava una serie di divieti e obblighi rispetto a determinati beni appartenenti alla medesima.

### *Cornice giuridica, contesto storico-istituzionale, dati di interesse archivistico*

Precisando che non tutte le comunità trentine produssero statuti (anche se lo fece la stragrande maggioranza di esse)<sup>6</sup> e che non sempre questi ultimi sono contrassegnati dalla denominazione di “carta di regola”, ma anche da altre consimili, possiamo definire tali documenti come strumenti normativi elaborati sulla base di consuetudini un tempo verosimilmente affidate alla trasmissione orale, attraverso i quali all’incirca dal XIII secolo fino al termine dell’antico regime le comunità rurali o comunità di villaggio trentine (spesso dette anche ‘regole’) organizzarono la loro vita civile, disciplinarono l’utilizzo dei beni collettivi e tutelarono gli ambiti economici privati<sup>7</sup>. Sembra di poter affermare

<sup>5</sup> *Regula Schane et Cassini pro vindemia e Capitoli per i boschi comuni e i gazzi della pieve di Meano*, in *Carte di regola e statuti*, vol. I, rispettivamente pp. 58-60 e 420-424.

<sup>6</sup> Prive di carte di regola furono la giurisdizione di Primiero (Pistoia, *La Valle di Primiero*) e l’adiacente valle di Tesino (Nequirito, *Diritti contesi*). Tra i casi di comunità singole che mai ebbero una carta di regola citiamo a titolo esemplificativo Flavon (si veda *Il Contà*, e nel medesimo volume in particolare Stenico, *Le istituzioni comunitarie*). Setacciando metodicamente la realtà comunitaria trentina d’antico regime, è probabile si possa rinvenire qualche altra situazione di questo genere.

<sup>7</sup> In questo saggio mi ricollego al mio ormai vecchio volumetto *Le carte di regola delle comunità tren-*

che la funzione originaria delle normative comunitarie di villaggio consistesse nell'arginare la conflittualità interna. Lo si evince dagli esempi più antichi assimilabili a tale tipologia documentaria, costituiti da pochi articoli concernenti soprattutto divieti e obblighi connessi all'utilizzo dei beni collettivi e alla salvaguardia di quelli privati. Con l'andare del tempo queste prime scarse normative furono incrementate con disposizioni aventi come oggetto l'organizzazione delle comunità dal punto di vista amministrativo, ma non tutte le carte di regola raggiunsero il medesimo grado di completezza e documenti di modesta ampiezza o carenti nei contenuti furono compilati anche dopo il medioevo, nel corso del Cinque, del Sei e del Settecento, spesso da comunità di esigue dimensioni, ma non solo.

Nell'età del diritto comune le fonti di diritto proprio, ossia i vari statuti locali, agivano nella cornice dottrinale del diritto romano, riportato alla luce a partire dall'XI secolo e nel corso delle epoche successive elaborato e interpretato dai giurisperiti dell'Europa occidentale. Anche le carte di regola trentine possono essere collocate all'interno di questo contesto<sup>8</sup>, sebbene contengano normative concernenti l'esercizio di una 'bassa giurisdizione', meno importante rispetto a quella cui si riferivano le compilazioni locali aventi come oggetto la materia civile e quella penale (come lo Statuto di Trento o quello di Rovereto), nei confronti delle quali le fonti romanistiche svolgevano una funzione sussidiaria, ad esempio nei pronunciamenti relativi a casi controversi. Questo sistema giuridico entrò in crisi durante l'età dell'assolutismo illuminato, quando furono compilati i primi codici e i diritti dei singoli stati gradualmente si sostituirono al diritto comune. Negli anni delle riforme settecentesche anche le carte di regola e la tradizionale organizzazione comunitaria – sebbene con maggior lentezza rispetto ad altri settori della vita dei sudditi, come ad esempio quello giudiziario – subirono trasformazioni cui i governi insediatisi in Tirolo nell'età delle guerre francesi impressero un'accelerazione, portando nel primo decennio dell'Ottocento all'estinzione delle forme di autogoverno sperimentate da secoli dalle numerosissime realtà rurali diffuse sul territorio trentino.

Allo stato attuale delle indagini, la prima e ancora piuttosto concisa normativa fissata per iscritto da una comunità di villaggio trentina si riferisce, come si diceva poco fa, a Civezzano e reca la data del 1202<sup>9</sup>. Documenti appartenenti a tale tipologia rimasero a dir poco sporadici per tutto il XIII secolo. D'altra parte,

*tine*, arricchendo il quadro allora delineato con ulteriori osservazioni ricavate da successive occasioni di studio.

<sup>8</sup> Questo afferma anche Christian Zendri nella parte introduttiva a *Volano e i suoi statuti*.

<sup>9</sup> Gobbi, *La "libera" comunità di Civezzano*.

in tutto il territorio rurale cui si fa qui riferimento non è certo esorbitante la presenza di testimonianze scritte di qualsiasi genere risalenti a quell'epoca.

La vicenda delle normative comunitarie rurali del Trentino iniziata fra Due e Trecento ebbe una durata di oltre cinque secoli. Le ultime carte di regola a essere presentate all'autorità superiore per ottenerne l'approvazione risalgono all'anno 1808, quando, estinto da cinque anni il principato vescovile di Trento, il Circolo dell'Adige (corrispondente pressappoco all'odierno territorio provinciale) costituiva uno dei tre circoli in cui era stato suddiviso il Tirolo, allora appartenente al regno di Baviera affiliato a Napoleone. Successivamente, ai diversi statuti regolieri locali subentrò nel 1810 un unico regolamento comunale imposto dal regno d'Italia napoleonico, che incorporò per un breve periodo (1810-1813) il territorio trentino quasi per intero, con aggiunto il distretto di Bolzano. Con il ritorno del Tirolo agli Asburgo le antiche forme di autogoverno delle comunità rurali e gli statuti che queste ultime avevano prodotto, compresi quelli pertinenti alla parte di lingua tedesca del territorio, non furono più riportati in vita. All'ex Dipartimento dell'Alto Adige fu gradualmente esteso il regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg emanato nel 1819.

Considerati in maniera diacronica, gli statuti delle comunità rurali del Trentino subirono in generale un'evoluzione dal semplice al complesso, benché tale processo non sia avvenuto in maniera uniforme<sup>10</sup>. Durante il loro percorso plurisecolare, prendendo atto di mutate situazioni economiche e demografiche o con l'intento di porre rimedio a disordini che turbavano la vita collettiva, le comunità, o per lo meno molte di esse, provvidero a rinnovare in maniera integrale, anche più volte, le proprie norme statutarie e a perfezionarle inserendovi nuovi articoli. Alcune invece si accontentarono di un'unica versione modificata poco o nulla nel tempo e integrata di tanto in tanto con altre disposizioni<sup>11</sup>.

Affinché le carte di regola potessero entrare in vigore dovevano essere ratificate dal principe territoriale cui le diverse comunità facevano riferimento, il principe vescovo di Trento o il conte del Tirolo, i quali avevano anche la facoltà di respingere determinate norme (il più delle volte perché ritenute lesive delle prerogative superiori), quando non lo statuto nella sua totalità, benché ciò nel complesso non sia avvenuto frequentemente. Tale convalida era necessaria anche

<sup>10</sup> Questo sembra di cogliere a colpo d'occhio sfogliando i tre volumi che hanno consentito già anni or sono di riflettere sulle carte di regola trentine nel loro insieme: *Carte di regola e statuti. Una Recensione* di Gian Maria Varanini, che assume quasi le dimensioni di una nota, non di rado critica nei confronti dell'impianto dell'opera e di determinate scelte operate nella curatela della stessa, è comparsa all'uscita del lavoro in "Geschichte und Region / Storia e regione".

<sup>11</sup> Si veda il caso della comunità della montagna di Piné: Nequirito, *Società e istituzioni*.

per gli eventuali articoli addizionali. La prassi dell'invio delle carte di regola presso gli uffici superiori per ottenerne la conferma si rinnovava continuamente nel corso del tempo, ad esempio quando un nuovo vescovo era eletto alla guida del principato.

Alcuni statuti necessitavano dell'approvazione da parte di famiglie nobili che eventualmente avessero esercitato particolari prerogative nei confronti di una determinata comunità. Tra questi diritti spiccava il cosiddetto "regolanato maggiore", conferito a titolo feudale dal principe territoriale di riferimento, che consentiva a chi ne era depositario di interferire sensibilmente nella vita di un determinato insediamento rurale. Il regolano maggiore, che spesso era il nobile cui apparteneva il distretto giudiziario comprendente la comunità sottoposta, altre volte un esponente dell'aristocrazia locale di grado inferiore, sottraeva una serie di competenze al regolano della comunità (in questo caso detto a volte "regolano minore"), la più rilevante delle quali era emettere le sentenze nei confronti di chi infrangeva le norme sancite nella carta di regola, incassando una parte delle ammende pecuniarie comminate<sup>12</sup>.

In relazione a questa figura sorge però un problema. Il regolano, che con l'interesse odierno manifestato verso le carte di regola anche a livello divulgativo è assunto quasi a figura simbolo dell'apparato di governo delle antiche comunità rurali del Trentino, in realtà non era diffuso in tutto il territorio. Nelle valli Giudicarie, ad esempio, il lembo di giurisdizione di cui questo ufficiale era depositario apparteneva a uno o due consoli, mentre in Vallagarina a volte espletava le medesime funzioni un massaro, altre volte il collegio dei giurati. Il regolano era presente nelle comunità delle vallate poste approssimativamente a nord di Trento, compresa la stessa Val d'Adige: dunque, dalle valli di Non e Sole fino alla Valsugana, passando per la Val di Cembra e la Val di Fiemme. Ciò detto, non essendoci a quanto ci consta regolani nella parte meridionale del Trentino, sarebbe interessante appurare mediante quali modalità istituzionali la nobiltà di quest'ultima area avesse esercitato, a volte o sempre, una supervisione nei confronti di alcune o di tutte le comunità rurali poste nella propria sfera di influenza. A meno che l'esistenza di un diritto signorile come quello di cui stiamo parlando, che consentiva di ingerirsi nella vita comunitaria – diritto attribuito, come si è

<sup>12</sup> Almeno in un caso – probabilmente non l'unico – il diniego espresso dall'autorità superiore alla richiesta di confermare una carta di regola fu legato proprio all'esercizio del diritto di regolanato maggiore. Accadde nel Settecento a Telve di Sopra, comunità di cui erano regolani maggiori i baroni Buffa, i quali fecero ricorso presso il tribunale tirolese competente perché nella nuova versione dello strumento statutario proposta dagli uomini di Telve di Sopra, questi ultimi avevano cercato di eludere tale diritto signorile. Nequirito, *Principi, feudi, comunità*, pp. 106-111.

appena detto, a titolo di feudo dal principe territoriale di riferimento – non fosse limitata, il che francamente appare improbabile anche se non da escludersi a priori, alla parte settentrionale e centrale del Trentino.

Passiamo ora a qualche dato in merito alle sedi di conservazione delle carte di regola. Molte si trovano presso gli archivi comunali, rispetto ai quali la Provincia autonoma di Trento, attraverso la Soprintendenza per i Beni culturali e l'ufficio competente, esercita funzioni di tutela, vigilanza e valorizzazione. Questo genere di documentazione si può rinvenire inoltre presso altre istituzioni: l'Archivio di Stato di Trento, la Biblioteca comunale di Trento, la Biblioteca civica Tartarotti di Rovereto, l'Archivio provinciale di Trento, più sporadicamente presso gli archivi parrocchiali. Carte di regola sono presenti a volte anche in archivi famigliari; un esempio rilevante in questo senso è rappresentato dal *Regolanarium* di Castel Bragher<sup>13</sup>, giacente ancor oggi presso il maniero appartenente a un ramo dei conti Thun, i quali, avendo esercitato il diritto di regolamento maggiore nei confronti di un numero rilevante di villaggi della Val di Non (mentre altri furono sottoposti alla regolania dei conti Spaur e di altri casati), conservavano anche i relativi statuti.

Come appena detto, agli archivi comunali spetta il compito di custodire (e, ove possibile, mettere a disposizione degli studiosi per la consultazione) molte carte di regola. Quando non abbiano subito perdite documentarie rilevanti, queste sedi di conservazione contengono anche altri atti prodotti dalle antiche comunità rurali, l'entità dei quali dipende dalle complesse e non uniformi vicende locali che hanno determinato la trasmissione fino ad oggi di tali testimonianze o la loro dispersione nel corso dei secoli. Si deve considerare inoltre che i comuni trentini dal 1810 in poi hanno subito un processo assai complesso di disaggregazioni e di fusioni che è tuttora in corso. Per questo motivo agli archivi dei comuni maggiori si trova spesso incorporata la documentazione di comuni minori soppressi, costituenti un tempo comunità a sé stanti quasi tutte dotate di una carta di regola. Di queste in molti casi sono giunte a noi anche più versioni per uno stesso luogo. Alla fine dell'antico regime, prima della nascita del comune moderno e degli accorpamenti introdotti d'autorità nell'età napoleonica, che ridussero le comunità a poco più di un centinaio, si stima che esse raggiunghessero ben oltre le quattrocento unità.

I supporti scrittori sui quali furono redatte le carte di regola coprono la gamma di quasi tutti i materiali e le vesti disponibili per la documentazione manoscritta. Si va dalla singola pergamena al registro cartaceo (meno frequente

<sup>13</sup> Valenti, *Il "Regolanarium"*.

quello pergamenaceo); in qualche caso gli articoli statuari, soprattutto quando trattasi di copie, sono stati fissati addirittura su poche carte sciolte dall'aspetto anonimo. L'esatto contrario delle carte di regola rilasciate dalla cancelleria austro-tirolese per le comunità trentine non più appartenenti (o mai appartenute) al principato vescovile di Trento. Alcune di queste si presentano nella forma di un registro avvolto in una pregevole coperta decorata, con i fogli in pergamena tenuti insieme da cordicelle in filo di seta, cui è fissato un sigillo pendente di considerevoli dimensioni, protetto da una capsula lignea. Nel caso della carta di regola di Grigno, copia settecentesca di un documento risalente al tardo Cinquecento, ci è pervenuto anche l'elegante contenitore in metallo decorato a sbalzo<sup>14</sup>.

Solo eccezionalmente è accaduto che norme di carattere regoliero, all'epoca in cui erano in vigore, fossero date alle stampe. I rari esempi di questo genere si rinvencono all'interno di complessi statuari concernenti anche la materia civile e quella penale indirizzati a entità giurisdizionali comprendenti più comunità. Fu il caso degli *Ordini della Val di Ledro*, stampati nel Sei e nel Settecento a Venezia e a Trento<sup>15</sup>, mentre il secentesco *Statuto di Segonzano* edito a Salò contiene, insieme con normative di altro genere, quella che può essere considerata a tutti gli effetti la carta di regola di quella comunità, il cui territorio coincideva con quello della giurisdizione omonima<sup>16</sup>.

### *Caratteristiche del documento*

Esaminate una per una nel dettaglio le carte di regola possono presentare tra loro notevoli differenze. Pertanto in questo saggio non sarà difficile riscontrare a volte carenze, a volte forzature, queste ultime determinate dal tentativo, in sé contraddittorio, di presentare la più ampia casistica possibile e al contempo di conferire a questo genere di documenti un'uniformità che essi non possiedono o possiedono solo in parte. Per verificare quanto sia almeno parzialmente artificioso presentare in maniera unificata questa tipologia statutaria, caratteristica del Trentino ma diffusa anche in aree limitrofe, basti pensare alla differenza che intercorreva tra le normative prodotte dalle piccole comunità delle alte valli, dedite essenzialmente alla pastorizia e alla silvicoltura, e gli statuti di impronta cittadina di cui si erano

<sup>14</sup> Archivio comunale di Grigno, *Archivio preunitario 1261-1923*, n. 1, *Carta di regola*, 1592-1767. Il testo del documento è stato recentemente riproposto in *Grigno. Carta di regola, istituzioni e vicende storiche*, pp. 83-159; precedentemente in *Carte di regola e statuti*, vol. II, pp. 255-278.

<sup>15</sup> Si può fare riferimento per maggior comodità all'edizione moderna degli *Statuti della Val di Ledro*.

<sup>16</sup> *Regole, ordini, statuti*.

dotati borghi come Arco, Pergine Valsugana, Ala e altri centri valligiani, dove tra l'altro assumevano importanza le attività artigianali e commerciali in generale: le stesse espressioni di 'comunità rurale' e 'comunità di villaggio' applicate a queste realtà mostrano tutta la loro inadeguatezza<sup>17</sup>. Per verificare questo si confrontino gli statuti delle tre borgate appena citate con le carte di regola dei tanti insediamenti alpestri diffusi allora come oggi nel Trentino. Fermo restando che tale territorio, soprattutto nell'antico regime, non era certamente un mondo di città: tali potevano essere definite solo Trento, Rovereto dopo la conquista veneziana, eventualmente Riva del Garda, e si trattava inoltre di centri urbani esigui rispetto alle città che si incontravano nella confinante pianura italiana.

Considerato tutto ciò, si può passare alla descrizione dei documenti cui è dedicato questo saggio e in gran parte lo stesso volume che lo accoglie. Redatte all'inizio in un latino medievale spesso corrotto da espressioni vernacolari, dal Cinquecento, con qualche esempio tardo-quattrocentesco, le carte di regola furono stese sempre più frequentemente in volgare italiano. L'assetto regoliero diede origine anche a un lessico specifico, che nelle normative scritte in latino veniva adattato a tale lingua, conferendo a quei documenti un sapore locale. Tra le carte di regola, a maggior ragione se scritte in volgare italiano, non è raro riscontrare termini in uso solo in una specifica area dialettale del territorio trentino. A titolo esemplificativo si veda la nomenclatura impiegata presso le comunità della Val di Sole per fissare negli articoli statutari le modalità per l'organizzazione dell'alpeggio comune<sup>18</sup>.

Anche le carte di regola scritte in italiano mantengono spesso l'introduzione e la chiusura in latino, mentre quelle rilasciate dalla cancelleria austro-tirolese in aggiunta presentano un ampio preambolo e una parte conclusiva redatte in idioma tedesco antico.

Essendo solitamente un notaio ad accreditare l'autenticità dello statuto o la conformità all'originale della copia da esso ricavata, in molti casi nella stesura del documento, particolarmente nell'introduzione e nelle formule di chiusura ma spesso anche nella parte normativa vera e propria, si avverte appunto la presenza di un intervento redazionale colto. Norme che invece in altri casi, dove ad

<sup>17</sup> *Statuti della città di Arco; Statuti di Ala e Avio del secolo XV; Statuti di Pergine del 1516.*

<sup>18</sup> Albino Casetti nella scheda della sua *Guida* riservata a Caldes (cui furono aggregati gli ex comuni di Samoclevo, Bozzana, Cavizzana, San Giacomo) menziona la presenza nella cinquecentesca carta di regola di Bozzana e Bordiana di uno "zuto" della malga, che era poi il massaro della malga ossia il responsabile dell'alpeggio svolto in forma collettiva, diceva l'autore: Casetti, *Guida*, p. 120. In *Comune di Caldes. Inventario dell'archivio storico*, in relazione alla comunità di Caldes a p. 24 si trova citato, con le medesime caratteristiche della figura precedente, il più vernacolare "giut" o "giüt". Per questi termini si veda Quaresima, *Vocabolario anaunico e solandro*.

esempio il registro linguistico è marcatamente dialettale, sembrerebbero essere scaturite senza intermediari dall'assemblea dei capifamiglia riuniti allo scopo. Acquisirebbe credito in tal modo l'opinione di chi attribuisce alle istituzioni delle antiche comunità rurali una forma di democrazia primigenia, che sul versante della produzione statutaria (e questo dato era spesso esplicitato nel preambolo) vedeva appunto i vicini radunati nel luogo convenuto per la compilazione o il rinnovo della carta di regola decidere in prima persona quali prescrizioni dovessero essere inserite nel documento, in base a quanto era stato sempre osservato dalla consuetudine locale. Due ipotesi che comunque possono convivere, visto che un redattore sufficientemente colto potrebbe avere trasposto in una forma più elegante ciò che oralmente, verosimilmente esprimendosi in idioma vernacolare, richiedevano i vicini riuniti nella cosiddetta 'regola generale' o 'regola grande'.

Viceversa, le a volte marcate similitudini riscontrabili tra certe carte di regola prodotte da comunità limitrofe e/o sottoposte alla medesima autorità feudale rimandano all'ipotesi di una 'contaminazione statutaria', vale a dire all'assunzione di documenti già disponibili, specie nel circondario, come modelli cui attenersi più o meno fedelmente. Anche in questo caso sarebbe necessaria un'attenta disamina di tutta la statutaria regoliera trentina prima di pronunciarsi. Almeno un esempio, tuttavia, siamo in grado di segnalarlo, quello delle tre comunità di Sover, Sevignano e Villamontagna (l'ultima era situata alla periferia di Trento verso est, le prime due in Val di Cembra, e i loro territori costituivano tre giudicature dipendenti direttamente dal capitolo della cattedrale), che agli inizi del Cinquecento ottennero a breve intervallo l'una dall'altra carte di regola affini tanto nella forma, che nel contenuto<sup>19</sup>.

Nel caso della carta di regola di Storo del 1480, piuttosto che di una 'contaminazione' si trattò di una vera e propria 'adozione statutaria'<sup>20</sup>, visto che il documento ricalca perfettamente la parte riservata al governo economico della città nell'ambito dello statuto di Trento all'epoca in vigore<sup>21</sup>. Giuseppe Papaleoni, nel

<sup>19</sup> Già le motivazioni addotte nelle formule introduttive dei tre statuti ne anticipano il comune sviluppo. Gli uomini di Sover affermavano: "inter se bonum regimen non habere"; quelli di Sevignano: "inter se iuxta ipsorum antiquas consuetudines et iura non servant nec habent bonum regimen"; quelli di Villamontagna: "inter se non habent bonum regimen": *Ordinamenti per la villa di Sover* (1507), *Statuta et ordinationes universitatis Sevignani iurisdictionis venerabilis capituli Tridentini* (1508), *Tenor instrumenti ordinationum villae Villaemontanae* (1512), in *Carte di regola e statuti*, vol. I, rispettivamente pp. 347-352, 358-363, 364-370.

<sup>20</sup> Espressione che prendiamo in prestito da Gherardo Ortalli, direttore della collana "Corpus statutario delle Venezie", nel cui ambito sono stati editi anche statuti di località trentine in passato sottoposte per un certo periodo alla Serenissima.

<sup>21</sup> Per questo si veda Welber, Stenico, *Statuti dei Sindici*.

pubblicare i trenta articoli normativi, annotava a tal proposito “che gli statuti di Storo, posti a confronto con quelli di altri villaggi, risentono assai dell’origine cittadina, sia nella qualità delle pene, sia per certi ordinamenti, che il senno pratico degli uomini del comune non si sarebbe immaginato di dover porre.”<sup>22</sup> Andava dunque a cadere, almeno in questo caso, uno dei requisiti basilari delle carte di regola, ossia quello di essere scaturite dalle esigenze specifiche delle singole comunità che avevano deciso di produrre simili documenti.

Una carta di regola normalmente è costituita da un testo introduttivo, cui seguono gli articoli normativi veri e propri e infine le formule di chiusura. Non si tratta comunque di una tripartizione riscontrabile in maniera perfettamente uguale in tutti i documenti di questo genere, tantomeno se si tratta di una copia semplice. Inoltre, a volte elementi presenti solitamente nel preambolo possono essere spostati nella chiusa o, in qualche caso, vi sono ripetuti.

Sia il vescovo, che il conte del Tirolo nelle premesse o nelle chiuse dei documenti sottolineavano essere di loro spettanza l’approvazione delle norme statutarie, l’incremento delle stesse in futuro (qualora l’autorità superiore medesima lo avesse ritenuto necessario) e l’abrogazione di eventuali articoli ritenuti lesivi delle prerogative signorili. In tal modo i due principi territoriali ricordavano implicitamente che erano loro stessi (e talvolta, come livello intermedio, la nobiltà locale) i depositari dei diritti ultimi anche nei confronti delle comunità rurali. È vero altresì che, fatti salvi questi diritti, la gestione del territorio e delle sue risorse agro-silvo-pastorali era affidata in gran parte alle comunità medesime.

Il preambolo della carta di regola poteva essere opera del principe territoriale, che in prima persona affermava di avere accondisceso ai desideri della comunità richiedente, oppure dagli organi comunitari, i quali si rivolgevano al principe medesimo per l’approvazione di uno statuto proposto in forma di bozza oppure già elaborato in via definitiva e dotato delle opportune autenticazioni notarili. Questa parte nei diversi documenti può essere più o meno ampia; in pochi casi è addirittura assente e lo statuto inizia direttamente con gli articoli normativi<sup>23</sup>.

Si precisa inoltre che gli elementi presenti nel preambolo e qui di seguito elencati non sono riscontrabili tutti contemporaneamente in ogni carta di regola;

<sup>22</sup> Papaleoni, *Gli Statuti di Storo del 1480* (l’edizione del testo normativo inizia a p. 126; il passaggio qui citato si riferisce alla p. 125).

<sup>23</sup> È il caso della copia settecentesca della carta di regola di Roncegno e Masi di Novaledo del 1631, dove tutti i dati inerenti alla stesura del documento, interventi notarili, autenticazioni varie e altro sono sistemati alla fine del piccolo registro cartaceo, conservato presso la Biblioteca civica G. Tartarotti di Rovereto, ms. 53.40.

viceversa, nulla impedisce che si rinvergano nella parte iniziale altri dati (così come d'altronde anche nella chiusa), in riferimento a situazioni assai specifiche:

- invocazioni di carattere religioso;
- menzioni alla superiorità feudale di riferimento e/o ai suoi rappresentanti: il vescovo, il conte del Tirolo (più raramente una signoria italiana, nelle carte di regola di età medievale prodotte da comunità della parte meridionale del territorio trentino momentaneamente appartenenti a qualcuno di quei potentati), un ceppo nobiliare investito di qualche prerogativa nei confronti della comunità redigente l'atto, il capitolo tridentino (per le già citate tre comunità sottoposte a quest'ultimo);
- cenno al sito ove si erano riuniti i rappresentanti delle famiglie per essere consultati in merito al progetto statutario (un non ben definito "luogo solito" oppure uno esplicitato: la piazza, il sagrato della chiesa o qualsiasi altro posto, dentro o appena fuori l'abitato, avente funzioni pubbliche)<sup>24</sup>;
- modalità della convocazione dei vicini (gli aventi diritto a partecipare alle riunioni regoliere), che normalmente avveniva al suono della campana e in seguito all'avviso comunicato casa per casa dal saltaro;
- elenco dei presenti: coloro i quali la comunità e i suoi amministratori avevano designato come loro rappresentanti per elaborare lo statuto o per sovrintendere a tale operazione e che giuravano di adempiere correttamente al loro compito, oppure i capifamiglia in generale (almeno due terzi sul totale degli aventi diritto); i testimoni convenuti; il notaio redigente l'atto;
- giuramento di obbedienza alle norme che stavano per essere varate e monito a non infrangerle in nessun modo, pena l'applicazione di sanzioni adeguate;

<sup>24</sup> Più insolito il sito utilizzato per tale scopo a Caldes. Nella carta di regola del 1586 si parla infatti di una non ben identificata "portegaia loco solito, consueto et deputato dalli infrascritti homeni per tratar et negociar le cose publiche della sua comunità": Archivio provinciale di Trento, Archivio di castel Thun, *Carteggio e atti (1418-1965)*, "Masi. Possessi. Possessioni", 1452-1890, G 115.3, "1586 a 19 aprile. Copia dell'Instrumento delli ordeni, et carta della Regolla delli Homeni, et Comunità della Villa di Caldesio". Si veda per la disamina di questo e altri statuti prodotti dalla medesima comunità Nequirito, *Le Carte di Regola di Caldes*. A riprova del fatto che ciò che a prima vista appare come una singolarità può poi essere smentito dalla lettura di altri statuti, il luogo ove si radunava la regola di Caldes, un porticato, non costituiva esattamente un'anomalia. Anche la comunità di Volano si riuniva pubblicamente "in loco dicto alla Gorga, sub porticu domus habitacionis Domenegati de Riviano": *Carte di regola e statuti*, vol. I, p. 178. Sulle diverse versioni della carta di regola di Volano (qui ci si riferisce a quella del 1474) si veda Zendri, *Volano e i suoi statuti*. Più consueto come luogo di ritrovo, rispetto ai due casi precedenti, era a Meano l'edificio della casa comunale (ma il toponimo ove quest'ultima era ubicata, il Campo della Croce, consultando anche gente del luogo, non sembra essere di facile identificazione). Si veda la carta di regola di Meano, cap. VII, "Del modo di convocar e congregar la regola". Biblioteca comunale di Trento, BCT1-1996, "Libro antico del comune di Meano" (1623-1779); il testo è presente anche in *Carte di regola e statuti*, vol. III, pp. 1-23.

- i motivi della compilazione o del rinnovo della carta di regola: solitamente la volontà di porre fine a disordini e malversazioni, la cui causa era attribuita all'obsolescenza delle norme anteriormente in vigore e, nel caso di un documento alla sua prima stesura, la necessità di disporre di un regolamento scritto, il che rivelava indirettamente l'insufficienza della tradizione orale di cui ci si era serviti fino a quel momento; la consunzione del supporto scrittorio su cui era stato redatto lo statuto precedente, che rendeva difficile la lettura del testo lo smarrimento del documento stesso;
- in pochi casi qualche massima del tipo "Obedisci a quella legge che tu stesso hai fatto", "Ubi non est ordo, ibi est confusio"<sup>25</sup>, in un esempio addirittura una serie di citazioni da Platone e da Cicerone in merito all'importanza delle leggi per lo sviluppo di un'organica vita sociale<sup>26</sup>.

Più complessa appare la parte introduttiva nelle carte di regola rilasciate dalla cancelleria austro-tirolese, che si avvaleva di un testo in tedesco (dove il conte del Tirolo, esordiva facendo seguire l'elenco dei numerosi territori su cui egli esercitava la sovranità) e di uno in italiano, simile a quello della maggior parte dei documenti prodotti nell'ambito del territorio vescovile.

Nel nucleo centrale, solitamente il più esteso, talvolta gli articoli sono distribuiti secondo blocchi tematici (ordini per la montagna, per i boschi, per la campagna, per la malga e via dicendo), ma ancora più spesso si trovavano affastellati senza alcuna distinzione per materia. In determinate carte di regola le disposizioni statutarie non sono neppure numerate e si susseguono introdotte dall'avverbio *item*.

In non pochi casi le carte di regola sono fornite dell'indice degli articoli; abbastanza frequenti sono gli esempi dove in testa a ciascun articolo sta a mo' di titolo l'oggetto trattato<sup>27</sup>. Gli articoli possono essere a volte succinti, altre molto densi e comprendenti in realtà ciascuno più norme; dunque, non sempre il loro numero è proporzionale alla lunghezza effettiva e alla ricchezza contenutistica di una carta di regola.

<sup>25</sup> La prima esortazione è presente nel preambolo alla carta di regola di Vigolo Baselga del 1513: *Carte di regola e statuti*, vol. I, p. 372. La seconda espressione è contenuta nel preambolo in latino della carta di regola di Scurelle del 1552. Sul documento si veda Ropele, *La comunità di Scurelle* (l'espressione in questione compare a p. 159 nell'ambito della trascrizione integrale del testo statutario).

<sup>26</sup> Ne riferisce Varanini, *Recensione*, p. 160, in relazione alla carta di regola di Trambileno del 1578, pubblicata appunto in *Carte di regola e statuti*, vol. I, pp. 681-686. Nella nuova carta di regola compilata dalla comunità nel 1710, le citazioni non compaiono più: *Carte di regola e statuti*, vol. III, pp. 145-152.

<sup>27</sup> Risponde a entrambi i requisiti (con l'avvertenza che anche in questo caso si tratta però di uno dei tanti esempi disponibili) lo *Statuto regolanare della magnifica comunità di Telve di Sotto descritta ad uso della medema l'anno 1756*, conservato presso la Biblioteca civica G. Tartarotti di Rovereto, ms. 55.28.

Come per la parte introduttiva, il testo conclusivo delle carte di regola è di ampiezza assai variabile nei diversi esempi. Tra gli elementi che esso può (e in qualche caso deve) contenere vi sono:

- la sottoscrizione del notaio redigente l'atto (che apponeva inoltre un simbolo proprio, il *signum tabellionatus*, tracciato a mano oppure ottenuto mediante un timbro in nerofumo) e, se copia autentica, la trascrizione delle sottoscrizioni notarili precedenti;
- la ratifica del principe territoriale, corroborata da sigillo sottocarta o pendente, e/o del suo personale amministrativo o di quello della giurisdizione entro la quale giaceva la comunità cui la carta di regola si riferiva (e, se tale figura era presente, l'approvazione del regolano maggiore);
- la datazione dell'avvenuta autenticazione;
- relativamente alle comunità appartenenti al principato ecclesiastico di Trento, la sequenza delle formule di conferma e delle sottoscrizioni dei vescovi succedutisi sul soglio tridentino dal momento della compilazione del documento fino alla sua ultima approvazione;
- annotazioni varie: ad esempio l'attestazione della conformità del documento alla sua versione originale o dell'aderenza al testo latino di partenza, quando si trattava della trasposizione di quest'ultimo in volgare;
- menzione ai luoghi nei quali lo statuto era stato letto e illustrato ai rappresentanti della comunità o a tutti i vicini (determinate località adibite presso ogni comunità alla divulgazione di ordinanze, delibere e altro, oppure sale di castelli o palazzi appartenenti al signore esercitante funzioni di giudicante nei confronti della comunità cui si riferiva la normativa da rendere pubblica);
- eventuali articoli addizionali introdotti con l'andare del tempo (a volte pochi, altre numerosi al punto da configurarsi quasi come una seconda carta di regola), ciascun blocco dei quali solitamente era corredato dalle rispettive autenticazioni notarili e approvazioni dell'autorità superiore.

Talvolta, anche se non frequentemente, si trovano annesse alla carta di regola, quando redatta su registro cartaceo (o, più raramente, pergamenaceo), altre ordinanze necessarie per il governo della comunità: liste dei prezzi applicati ai generi di prima necessità, tariffe doganali, decreti dell'autorità superiore (come nel caso di alcune carte di regola della Val di Non, dove è riportato il testo della cinquecentesca *Moderatio Betta*, che intendeva ribadire i diritti goduti nei confronti delle comunità locali dal principe vescovo e dai regolani maggiori)<sup>28</sup>,

<sup>28</sup> Qualche cenno a questa ordinanza, redatta dal consigliere vescovile Francesco Betta (a sua volta regolano maggiore presso le comunità di Banco e Sanzeno) su impulso del principe vescovo Ludovico Madruzzo, si trova in Nequirito, *Le carte di Regola delle comunità trentine*.

elenco dei compensi attribuiti agli ufficiali della comunità secondo il genere di prestazione loro richiesta, norme per gli ufficiali del comune addetti al controllo delle attività artigianali e commerciali, altri capitoli di carattere organizzativo. Separati per lo più dallo statuto vero e proprio, certe comunità fecero redigere anche capitoli per il forno da pane e per il macello, in quanto attività sottoposte a regime collettivista, attribuite spesso sotto forma di appalto<sup>29</sup>.

Oltre alle evidenti similitudini riscontrabili tra i diversi esemplari di carta di regola, va tenuto presente – lo si diceva fin dall’inizio – che ciascuna di esse costituisce altresì un caso a sé e non di rado può essere caratterizzata da qualche elemento di assoluta originalità rispetto alle altre, non compreso tra quelli sopra descritti<sup>30</sup>. Non esistevano infatti delle linee-guida emanate dall’autorità superiore di riferimento per la compilazione di tali normative locali e ogni comunità vi inseriva a propria discrezione quanto riteneva adatto alle proprie particolari necessità. Qualche tentativo di uniformare le carte di regola fu avviato da parte delle autorità superiori vescovili e soprattutto da quelle tirolesi verso la fine del Settecento, ma – benché anche questo aspetto vada meglio approfondito – i risultati conseguiti sembrano essere stati scarsi<sup>31</sup>. Qualche decennio più avanti il problema fu risolto alla radice, poiché le comunità rurali decaddeero insieme con

<sup>29</sup> Pure in questo caso senza attribuire a questi due documenti alcun grado di eccezionalità nel panorama della documentazione prodotta dalle comunità trentine d’antico regime, segnaliamo i *Capitoli della becharia da esser osservati da Gregorio Tazzer becharo* (s.d., 1796?) e i *Capitoli sopra la bancha o sii fontego del pane da farsi in Levico per beneficio pubblico e massime per sollievo della povertà* (s.d., 1693?). Archivio di Stato di Trento, APV, *Atti trentini*, serie I, IV. Levico e Telvana, busta 22, rispettivamente fascicoli 24 e 25. Che anche la prima delle due normative riguardasse la comunità di Levico e Selva viene esplicitato nel testo.

<sup>30</sup> Insoliti, a quanto ci consta – non siamo in grado di dire se unici nel loro genere, poiché proprio nelle aree dell’odierno confine regionale, un tempo confine di stato, gli archivi si trovano spesso deprivati della documentazione precedente la prima guerra mondiale – sono gli articoli 77 e 80 della carta di regola di Grigno. Il primo riferisce della figura del gastaldo, addetto al controllo delle merci che attraversavano nei due sensi il confine con Venezia (la comunità appaltava detto ufficio a cadenza quinquennale); il secondo punisce eventuali connivenze di gente di Grigno con i veneti che si spingevano nei monti appartenenti alla comunità praticando il pascolo abusivo: *Grigno. Carta di regola, istituzioni e vicende storiche*.

<sup>31</sup> Non è dato dire quanto possano aver inciso sulla comunque limitata area geografica cui si rivolgevano i *Capitoli o costituzioni comunali per le comunità della Pretura di Roveredo* del 1788, elaborati dal commissario Perger, operativo nell’ambito del Circolo ai Confini d’Italia con sede a Rovereto, territorio tirolese: Biblioteca civica G. Tartarotti di Rovereto, MS 48.22. Tracce della volontà di intervenire sulla realtà statutaria e organizzativa regoliera anche da parte degli ultimi principi vescovi di Trento, per le terre di loro spettanza, si rinvencono ad esempio nelle carte di regola di Villa Rendena e di Breguzzo: *Instrumento de’ capitoli per la comunità di Villa*, 26 ottobre 1772, Archivio comunale di Villa Rendena, n. 2 (vedi anche *Carte di regola e statuti*, vol. II, pp. 532-537; sempre nella medesima opera, vol. III, pp. 289-299, è presente anche una carta di regola di Villa Rendena del 1739), e *Carta di regola di Breguzzo del 1795*, Biblioteca comunale di Trento, BCT1-2356.

i loro statuti e al posto di questi, nell'ambito prima del regno d'Italia napoleonico, poi nel Tirolo ricongiunto all'impero d'Austria, furono introdotti i primi regolamenti comunali validi indistintamente per tutte le località del territorio cui si rivolgevano.

### *Contenuti del documento*

Dalle norme raccolte nelle carte di regola, tanto più se si tratta di documenti molto ampi, si possono desumere dati utilizzabili in diversi ambiti di studio. Innanzi tutto, evidentemente, queste fonti documentarie forniscono informazioni di natura storico-economica: ad esempio sulle pratiche agricole, sui prodotti coltivati, sui cicli stagionali, sulla flora, sullo svolgimento dell'alpeggio, sulle vie di comunicazione, sul regime fiscale, e per le borgate più cospicue sulle attività artigianali e commerciali. Di notevole interesse sono anche gli articoli statutari che delineano l'assetto sociale esistente presso le diverse comunità di villaggio trentine: le classi in cui erano suddivisi gli abitanti (non solo vicini e forestieri ma, ad esempio, i cosiddetti 'camerlenghi' e i 'casalini'), la trasmissibilità e la perdita dei diritti di appartenenza alla comunità (vicinato)<sup>32</sup>. Il nucleo centrale della carta di regola spesso si rivela assai proficuo per lo studio della toponomastica, mentre dati inerenti all'onomastica sono invece spesso presenti nella parte introduttiva del documento. Inaspettatamente, di tanto in tanto possono comparire persino notizie sulle tradizioni popolari, come nel caso della normativa di Mortaso in Val Rendena del 1558, dove in un articolo riguardante la materia boschiva si concedeva ai giovani del paese il taglio di un abete per la costumanza dell'Albero di Maggio<sup>33</sup>.

La carta di regola organizzava la vita di una comunità concepita come una realtà singola (indifferentemente dal fatto che fosse eventualmente formata da più nuclei abitativi, come era, solo per citare due tra gli innumerevoli esempi, per la comunità di Roncegno e Masi di Novaledo e per quella, confinante con quest'ultima, di Levico e Selva), oppure poteva essere espressione di un villaggio o borgo inserito in un complesso comunitario istituzionalizzato come tale. Per il secondo caso era esemplare l'organizzazione della già citata Magnifica Comunità di Fiemme, i cui statuti, che disciplinavano anche la materia civile e

<sup>32</sup> Giacomoni, Stenico, "*Vicini et forenses*".

<sup>33</sup> *Carte di regola e statuti*, vol. I, pp. 542-585 (art. 143, p. 573). Si tratta di una delle carte di regola più estese, costituita da ben 151 articoli accompagnati da successive integrazioni, molti dei quali riservati alla pastorizia e all'allevamento del bestiame in generale.

quella penale oltre alle modalità dell'accesso alle risorse silvo-pastorali godute in maniera indivisa dalle nove Regole appartenenti al consesso, coesistevano con le carte di regola compilate da ciascuna componente dell'ente<sup>34</sup>. I beni delle singole Regole appartenenti alla Magnifica Comunità, infatti, erano distinti dalle vaste aree silvo-pastorali fiemmesi costituenti il patrimonio indiviso di questo esempio di proprietà collettiva.

La comunità rurale trentina prevedeva una partecipazione all'amministrazione estesa a molti soggetti. Gli uffici, da quelli di carattere direttivo alle mansioni puramente esecutive, erano numerosi e si rinnovavano di anno in anno. Partecipare al governo della regola e allo svolgimento della vita comunitaria era un diritto-dovere, al punto che dal criterio di rotazione delle cariche pubbliche in vigore presso un certo numero comunità – mentre altre preferirono la modalità elettiva oppure optarono per questa in tempi successivi – non erano escluse nemmeno le famiglie prive per qualche motivo di membri idonei allo scopo (vedovanza, infermità o età troppo giovane del titolare del diritto), le quali erano costrette perciò ad assumere a loro spese un soggetto esterno. Normalmente, un congruo numero di articoli di ogni carta di regola concerneva l'obbligo di presenziare alle cosiddette “regole piene” o “regole grandi” (le riunioni annuali generali dei rappresentanti di ogni famiglia) e il contegno da tenersi in tali occasioni.

Un'altra caratteristica degli insediamenti rurali trentini d'antico regime, strettamente correlata alla condivisione delle responsabilità nella gestione del patrimonio comunitario, era lo sfruttamento delle risorse territoriali su base prevalentemente collettiva. Le comunità erano proprietarie della gran parte dei beni silvo-pastorali, da utilizzarsi in comunione dietro una serie di norme e limitazioni, mentre almeno parzialmente anche la stessa proprietà privata sottostava a necessità più generali. Gli appezzamenti agricoli di pertinenza familiare, infatti, erano lasciati aperti al pascolo comune nella stagione improduttiva, secondo una consuetudine che si tentò di estirpare dopo la scomparsa delle comunità rurali, nell'Ottocento, senza riuscirvi completamente<sup>35</sup>. Perfino attività come la vendemmia e

<sup>34</sup> Che tutte le nove Regole fiemmesi dovessero essere state dotate di carte di regola proprie è in realtà un ragionamento fatto ‘per estensione’, visto che solo alcune di queste normative ci sono pervenute. Si veda però quanto dice, a rafforzare questa tesi, Albino Casetti, il quale riferendosi all'Archivio comunale di Carano cita un *Quaderno ovvero Libro de Ordini dell'onoranda Regola di Carano riformati l'anno del Signore 1789*, dove si affermava che “come la Comunità di Fiemme governa per il Scario e suoi Officianti tutte le cose rispetto all'Economico [...], così istessamente cadauna Villa o Regola indipendentemente dalla Magnifica Comunità col mezzo dei suoi Regolani et altri Officianti amministra tutte le cose economiche appartenenti alla propria Regola e cadauna tiene il suo Quaderno de Ordini”: Casetti, *Guida*, p. 145.

<sup>35</sup> Alcuni esempi della difficoltà incontrata nel perseguire tale obiettivo quando già erano decaduti gli

la fienagione soggiacevano a necessità organizzative complessive, tanto da poter essere praticate solo nelle date stabilite dagli amministratori della comunità.

Peculiare a tutte le antiche comunità del territorio trentino e in stretta connessione con la vocazione collettivista di esse, oltre che con l'endemica carenza di risorse, era la sostanziale chiusura nei confronti di soggetti provenienti da fuori e pertanto la distinzione tra i discendenti degli abitanti originari (i vicini) e i forestieri, questi ultimi oggetto di numerosi articoli delle carte di regola dove si precisavano minuziosamente le limitazioni cui tale categoria di abitanti era sottoposta<sup>36</sup>. Il termine 'forestieri' solitamente non faceva riferimento a eventuali ospiti temporanei di una comunità, ma a gente giunta da fuori e dimorante *in loco*, esercitante una professione e sottoposta a tassazione come tutti i vicini (spesso anche maggiorata), quindi teoricamente in grado di pretendere quel libero accesso alle risorse collettive che invece a essa era negato. Era prassi invalsa, anche se non sempre fissata in norme statutarie, che i forestieri potessero essere accolti a pieno titolo in seno alla comunità solo dietro consenso degli amministratori della regola (ben attenti a governare i flussi di accesso secondo le necessità) e previo versamento di una tassa di ingresso di entità variabile da luogo a luogo. Nelle carte di regola invece si trovano abbastanza frequentemente norme sulla conservazione dello *status* di vicino e sulla fruizione del cosiddetto "ben comune" (il complesso di diritti derivanti dall'appartenenza al corpo civico della comunità), così come sulla perdita di tali prerogative.

Non sempre le norme enunciate in una carta di regola consentono di ricostruire con precisione l'organizzazione della comunità di riferimento, ma anche dai documenti più carenti di informazioni qualche elemento si può ricavare, completando il quadro con l'ausilio, se disponibile, di altra documentazione. Gli statuti più esaustivi elencano le cariche amministrative più importanti, da quelle direttive alle meramente esecutive, i compiti di ciascuna, le modalità della loro nomina, la durata del mandato, solitamente annuale. Una delle riunioni periodiche dei vicini, la più importante e a volte l'unica istituita stabilmente, era riservata proprio al rinnovo dell'apparato di governo della regola.

I criteri delle nomine degli uffici comunitari, ove palesati nella normativa, presentano un panorama di consuetudini locali assai variegato: la già menzionata rotazione casa per casa, la votazione, la cooptazione da parte dell'amministrazione uscente e anche formule miste. Quanto stabilito dallo statuto in qualche caso non corrispose stabilmente alla concreta pratica amministrativa, poiché in epo-

antichi ordinamenti regolieri sono menzionati in Nequirito, *La montagna condivisa*.

<sup>36</sup> Giacomoni, Stenico, "Vicini et forenses".

che successive a quella della compilazione del documento furono adottate formule diverse (ad esempio per la nomina dei saltari presso la comunità di Piné)<sup>37</sup>.

Per ricoprire le cariche comunitarie da parte dei membri designati, negli articoli statutari era quasi sempre prescritto di prestare giuramento, talvolta nelle mani dell'amministrazione uscente, secondo precise formule che conferivano un particolare risalto agli obblighi morali e in particolare all'incorruttibilità e all'imparzialità, requisiti questi particolarmente importanti per coloro i quali, in una comunità dalle dimensioni modeste e dove verosimilmente tutti si conoscevano, avevano il compito di denunciare i rei di qualche trasgressione oppure di emettere sentenze nei loro confronti.

In relazione a quest'ultimo aspetto varrebbe la pena di approfondire il problema del frequente verificarsi di uno scarso ricambio nel ricoprire le maggiori cariche comunitarie (essenzialmente regolani e sindaci), che spesso erano appannaggio delle famiglie più in vista, soprattutto presso le comunità più cospicue, dalle dimensioni quasi cittadine<sup>38</sup>. Non ci si inoltra in questo, mantenendo fede all'enunciato di partenza, quello di rinunciare a insistere sulle numerose questioni che emergono nell'ambito del tema qui trattato.

Tornando dunque al governo delle comunità, le modalità di retribuzione per il servizio prestato nel ricoprire i diversi uffici nelle carte di regola sono assai varie: talvolta non ne viene menzionata nessuna (il che però non rimanda necessariamente a un servizio assolto del tutto gratuitamente), altre volte era previsto un compenso in natura (ad esempio una certa quantità di cereali), altre un onorario fisso, altre ancora l'incasso di una parte degli introiti derivanti dalle multe comminate.

Alla fine del mandato annuale coloro i quali avevano retto la comunità erano sottoposti al "sindacato", ossia a una verifica dell'attività svolta, alla luce dei dati forniti dai conti civici.

Anche alle figure previste dall'organigramma regoliero e qui sotto elencate vanno estese le osservazioni formulate per l'intera realtà comunitaria, innanzi tutto il fatto che nelle diverse carte di regola una determinata carica poteva assumere sfaccettature e compiti diversi e soprattutto che gli uffici qui ricordati non erano presenti tutti contemporaneamente presso una medesima comunità.

- Il regolano, ove presente, costituiva forse la figura più rappresentativa della comunità rurale trentina, poiché svolgeva, accanto ad altri compiti importanti, quello

<sup>37</sup> Nequirito, *Società e istituzioni*.

<sup>38</sup> Significativo è il caso di Pergine Valsugana, dove spesso a ricoprire la carica di sindaco furono membri dell'aristocrazia locale come gli Hippoliti, i Gentili, i Leporini. Lo si può constatare consultando presso l'Archivio comunale i registri dei decreti dei sindaci della comunità, disponibili per il periodo dalla metà del Seicento alla fine dell'antico regime.

- cruciale di giudicare le infrazioni apportate alle normative locali e comminare le relative pene. Come già detto all'inizio, nelle valli più meridionali confinanti con la realtà italiana mansioni analoghe potevano essere svolte da consoli o massari.
- Carica ampiamente diffusa, l'unica, tra l'altro, che ritroviamo anche nelle amministrazioni comunali moderne, era quella di sindaco (nella documentazione "sindico"). Il sindaco era tutore degli interessi della comunità, che rappresentava negli eventuali contenziosi con altri soggetti: la superiorità feudale o, molto spesso, comunità vicine, soprattutto per questioni confinarie. Nelle vertenze più complesse erano designati dei "sindici" specifici, distinti da quello annualmente preposto alla guida della comunità. Spesso prendevano il nome di sindaci anche coloro i quali provvedevano all'amministrazione della chiesa locale, benché in certe carte di regola il medesimo compito fosse assunto da massari.
  - I giurati, il cui numero variava da una comunità all'altra, coadiuvavano sindaci, regolani, consoli, massari, insieme con i quali formavano una sorta di consiglio o di giunta comunale. Tra le incombenze loro generalmente addossate possiamo citare a titolo esemplificativo il controllo della stabilità dei confini e dei cippi che li delimitavano e la supervisione durante i periodici lavori collettivi di manutenzione della viabilità. Talvolta, insieme con il regolano, formavano un collegio giudicante le infrazioni commesse alla vita comunitaria.
  - I maggiori (*maiores*) costituivano una carica direttiva riscontrabile solo in qualche comunità e preferibilmente in età medievale, mentre in pochi luoghi si mantenne anche nelle epoche successive.
  - I saltari, addetti al controllo dei boschi, dei campi e talvolta anche delle vigne (spesso distinti secondo i diversi ambiti), esercitavano anche le funzioni di messi comunali. In qualche zona, in relazione alla sorveglianza delle aree boschive, assumevano la denominazione di *gazàri*, custodi dei *gazi*, corruzione del termine "gaggio", bosco protetto.
  - I misuratori si occupavano del controllo di pesi e misure (in Vallagarina denominati spesso *cavaléri del comun*). L'ufficio era di particolare rilievo presso le comunità a vocazione vitivinicola, come nella zona mistilingue della Val d'Adige a nord di Trento, dove era in uso il termine tedesco di *Aufleger*.
  - Gli stimatori valutavano l'ammontare dei danni arrecati e talvolta, nel caso di compravendite, il valore di beni mobili e immobili.
  - I vari soprastanti preposti al controllo delle acque, dell'igiene pubblica, del pericolo di incendi negli abitati e altri aspetti della vita comunitaria.
  - I pastori pubblici erano ingaggiati per condurre al pascolo comune il bestiame dell'intera comunità (spesso distinti secondo le diverse specie di animali alla cui custodia erano destinati).

- I conduttori della malga comune attivata in estate erano destinati all'organizzazione della stessa e al rispetto delle norme che la regolavano.
- Gli esattori fiscali erano attivi nella raccolta delle "colte" (collette), che potevano essere destinate alla comunità stessa o agli organi superiori.

Si ricorda infine che quando qualche ufficio minore in una carta di regola era assente, i compiti connessi venivano assunti, fosse esplicitato o meno negli articoli statutari, da altre figure di amministratori. Ad esempio, le stime dei danni potevano essere a carico del regolano o dei giurati e così via.

### *Il governo del territorio e l'organizzazione della vita comunitaria*

Le aree vicine all'abitato destinate alle coltivazioni o tenute a prato rappresentavano l'aspetto privato nella realtà economica delle comunità rurali trentine. Ciò nonostante anche rispetto a questi beni vigeva la consuetudine di carattere collettivista di cui si è detto in precedenza, consistente nel libero accesso agli stessi da parte del bestiame dell'intera comunità nei periodi di fine inverno/inizio primavera e nell'autunno inoltrato, quando la terra non era produttiva, per praticare rispettivamente un pascolo precoce e uno tardivo che consentissero di ovviare alla carenza di fieno da somministrarsi nelle stalle.

All'agricoltura, di importanza decrescente con l'elevarsi della quota altimetrica alla quale si situavano le comunità trentine, le carte di regola riservavano una serie di articoli che avevano come oggetto soprattutto i furti di ogni genere (sia di prodotti, che di manufatti), le delimitazioni tra proprietà e tra queste e gli spazi comuni o le vie pubbliche, la possibilità o meno di ricavare fratte o novali (nuove coltivazioni) da aree boschive o incolte. Nel caso dell'agricoltura, come poi più avanti per il pascolo e il bosco, presentare un elenco esaustivo di obblighi e divieti risulterebbe farraginoso e poco utile in un saggio di carattere riassuntivo come questo, perché una stessa norma assumeva sfumature diverse presso l'una o l'altra comunità. Solo l'esame delle singole carte di regola consente di collegare le diverse prescrizioni alle specifiche esigenze di chi le stesse aveva prodotto.

La maggior parte delle norme concernenti la pastorizia e l'allevamento del bestiame aveva come oggetto i danni provocati dagli animali sia nei terreni privati, che in quelli comuni. In rapporto all'entità variabile dell'eventuale multa da corrispondere da parte dei proprietari, assai spesso il bestiame era diviso in "grosso" e "minuto". Tanto il pascolo giornaliero praticato nella stagione primaverile e all'inizio dell'estate, quanto l'alpeggio stabile caratteristico del periodo più caldo erano attività condotte secondo modalità collettive. Erano infatti

gli amministratori della regola a farsene carico tramite l'assunzione di pastori e malghesi che si occupavano del bestiame dell'intera comunità. Pur variando da statuto a statuto, le deroghe concesse agli allevatori non intenzionati per qualche motivo a fruire di tali servizi erano minime (qualche capo di bestiame da latte o da tiro); nei casi di maggior tolleranza si ribadiva che comunque non veniva meno da parte dei rinunciatari l'obbligo di concorrere economicamente agli oneri connessi all'organizzazione di tale attività. Negli articoli delle carte di regola sono numerosissimi i divieti di pascolo, in determinate aree o stagioni, per tutti o solo per alcuni animali. Le capre, ad esempio, erano da sempre ritenute le maggiori responsabili della mancata crescita dei boschi. I problemi causati dal bestiame e in generale ogni guasto apportato alle colture prevedevano il sequestro di un bene di proprietà del trasgressore (spesso proprio un certo numero di animali, variabile a seconda dell'entità del danno stesso) sotto forma di pegno, da restituirsi solo quando veniva versata l'ammenda prevista dalla carta di regola ed era ripristinata la condizione precedente il verificarsi della violazione.

Boschi cedui (il cosiddetto 'bosco bianco' o 'bosco da casa') e foreste d'alto fusto (il 'bosco nero') costituivano, insieme con i pascoli, l'altro ambito economico delle comunità rurali trentine gestito secondo le forme della proprietà collettiva. Tutti i vicini godevano del diritto di utilizzare i prodotti forestali, in base però a una fitta serie di norme, che andavano dall'interdizione al taglio di un certo numero di aree boschive (i gaggi, nell'idioma locale *gazi*) al divieto di abbattere determinate specie di piante o di ricavare più legname di quello consentito, dall'asportazione di rami e frasche all'estirpazione del sottobosco (*brocón*) utilizzato come lettiera per il bestiame, dai divieti parziali o totali di impiegare legna per allestire fornaci da calce e carbonaie alla prevenzione degli incendi.

Le carte di regola solitamente non danno conto di un'attività assai redditizia come il commercio del legname, particolarmente importante in determinate zone, ad esempio le valli di Fiemme e Primiero, perché confinanti con quell'instancabile generatrice di domanda del prodotto che fu la Serenissima. Le norme comunitarie, infatti, abitualmente erano volte a regolare l'utilizzo delle risorse collettive disponibili, tra cui appunto i boschi, da parte dell'individuo o meglio del nucleo familiare. I contratti di locazione temporanei di appezzamenti boschivi stipulati dalle comunità con mercanti del luogo o stranieri ai fini dell'abbattimento di un determinato numero di piante sono solitamente contenuti in appositi registri o comunque fanno parte di documentazione diversa da quella statutaria. Unica menzione nelle carte di regola è la frequente concessione al singolo vicino di commerciare egli stesso una parte del legname concessogli qualora ne disponesse in esubero rispetto alle proprie necessità domestiche; norme di que-

sto genere, inoltre, restringevano spesso alla cerchia degli altri vicini i possibili acquirenti.

Essendo tutt'altro che insolita l'assenza durante l'antico regime (almeno fino all'età dell'assolutismo illuminato) di una rigida separazione tra ambito civile e ambito religioso, molte carte di regola racchiudono articoli inerenti a quest'ultimo aspetto. Spesso alcuni articoli statuari concernevano l'amministrazione dei patrimoni delle chiese, espletata da uno o più massari o sindaci – se ne è già accennato in precedenza. Frequentemente si destinava al mantenimento delle chiese locali una parte delle sanzioni pecuniarie comminate. L'impiego del calendario religioso era fitto in ogni redazione statutaria, poiché le diverse scadenze di carattere amministrativo e quelle relative alla stagionalità dei lavori agricoli erano ricordate preferibilmente con il santo del giorno piuttosto che con la data in forma numerica. Tra le prescrizioni di natura religiosa più spicciole menzionate negli statuti sono da ricordare i divieti di bestemmiare, di lavorare nei giorni festivi, talvolta persino di giocare sul sagrato delle chiese; oppure obblighi, come quello di partecipare alle processioni o di versare le previste onoranze alle chiese locali. Significativa appare infine la destinazione, in qualche caso, della sacrestia a sede di conservazione degli atti amministrativi più importanti di una comunità, quelli su cui si fondavano i diritti della stessa e quindi in primo luogo proprio la carta di regola.

Nelle carte di regola potevano essere presenti anche norme per nulla o solo indirettamente connesse al ciclo agro-silvo-pastorale e pertinenti invece a una sorta di antico regolamento di polizia urbana, salvo il fatto che, al posto dell'odierna assunzione di ogni onere da parte del comune, presso le antiche comunità anche in questo settore aveva un peso determinante la partecipazione della collettività.

Alcune norme riguardavano la viabilità. Solitamente non mancava l'articolo statutario che obbligava ogni famiglia della comunità a prestarsi periodicamente, tramite rappresentanti sufficientemente abili, alla riparazione delle strade pubbliche, dei ponti, dei sentieri di montagna, questi ultimi rimessi in ordine prima dell'estate per consentire la salita del bestiame all'alpeggio. Puntualmente precisati erano talvolta i divieti di lordare le vie e gli altri luoghi pubblici e di ingombrarli con materiali o con manufatti. Come oggi, anche allora vigeva l'obbligo per i frontisti di regolare siepi e piante sporgenti che impedivano o rendevano scomodo il passaggio.

Analogata attenzione era posta alle acque, tanto i fiumi e i torrenti che attraversavano il territorio comunale (obbligo di ripararne costantemente gli argini e divieto di asportare ghiaia e pietre nelle vicinanze), quanto i corsi d'acqua minori (divieto di deviarli abusivamente sui propri fondi a scopi irrigui e di lordarli con

scarti di lavorazioni domestiche o artigianali) e quelli che alimentavano l'acquedotto (obbligo di concorrere alla riparazione delle canalizzazioni in legno e alla manutenzione delle fontane).

Oggetto di qualche articolo statutario era anche l'annoso problema del pericolo di incendi nei centri abitati, per scongiurare il quale gli amministratori della comunità prevedevano controlli periodici di abitazioni, stalle e rustici da parte di personale apposito, quando tale compito – a riprova della sua importanza – non era svolto addirittura in prima persona da regolani o giurati.

Un ultimo aspetto rilevante trattato quasi sempre nelle carte di regola, per lo meno in quelle più estese, riguarda la tutela dei confini, tanto quelli interni, tra fondi privati o tra questi ultimi e il suolo pubblico, quanto quelli che separavano i territori di comunità diverse, dove era importante la stabilità dei cippi e degli altri segni di demarcazione, facili a cadere o a rotolare a causa delle intemperie, se non a essere spostati intenzionalmente. Le liti confinarie, causate soprattutto da aree contese tra comunità diverse, costituiscono una delle tipologie documentarie più presenti negli archivi del Trentino per tutto il periodo dell'antico regime e anche oltre.

## Conclusioni

Alle carte di regola del Trentino ci si interessò già pochi decenni dopo la loro abolizione nella prospettiva di evitare la caduta nell'oblio di un diritto consuetudinario poi trasferito in forma scritta che nella mente dei ceti colti di allora poteva comprovare (in verità soprattutto dal punto di vista linguistico) una risalente appartenenza del Trentino alla realtà culturale italiana<sup>39</sup>; consuetudini che inoltre rimandavano a un tradizionale autogoverno del mondo rurale trentino proprio negli anni in cui i comuni in Tirolo e in Austria erano sottoposti a un rigoroso controllo da parte dello stato e la decaduta amministrazione regoliera appariva a certuni più efficiente di quella comunale del primo Ottocento<sup>40</sup>.

Nei tempi attuali le sollecitazioni per la pubblicazione, lo studio e la di-

<sup>39</sup> Basti citare il noto invito alla ricognizione e alla raccolta di queste e di altre normative locali espresso da Tommaso Gar nel suo *Statuti, Costituzioni, Privilegi*. Si noti che il Gar, intellettuale impegnato nella difesa delle caratteristiche nazionali del Trentino, almeno nel titolo completo del suo lavoro (vedi bibliografia) dava risalto al fatto che le comunità rurali di quel territorio fossero appartenute al principato vescovile di Trento, dimenticando che un numero rilevante di esse in epoche differenti era stato incluso invece nella contea del Tirolo, rimanendovi per lo più fino alla secolarizzazione delle terre vescovili nel 1803.

<sup>40</sup> Questa opinione, non sappiamo da quanti condivisa all'epoca, era stata espressa in Pinamonti, *Delle vecchie carte di regola*.

vulgazione delle carte di regola trentine, oltre a rispondere a esigenze di studio, mostrano come tale argomento possa ancora assumere dei risvolti politici, essendo posto questo tema frequentemente in relazione con quello dell'autonomia provinciale e regionale contemporanea, della quale, insieme con altre caratteristiche del Trentino, dovrebbe costituire uno dei puntelli. Va notato peraltro che nell'Alto Adige, vicino sia geograficamente, che istituzionalmente, il tema degli statuti rurali d'antico regime non ha conosciuto quest'enfasi ed è per lo più rimasto appannaggio della ricerca storica specialistica, oltretutto solo attraverso pubblicazioni sporadiche. Non va sottaciuto però che anche in provincia di Bolzano nei 'libri di paese', i *Dorfbücher*, volti alla ricostruzione delle vicende passate dei singoli comuni, spesso si pubblica, come in Trentino, la normativa locale di villaggio, quando essa è ancora disponibile negli archivi.

A tal proposito, tra le ipotesi di lavoro future, oltre alla necessità di comparare gli statuti delle antiche comunità del Trentino tra loro e poi con quelli dei territori di lingua italiana, soprattutto se limitrofi, si ritiene indispensabile porre in relazione la produzione normativa trentina con quella del Tirolo di lingua tedesca, visti i legami politici esistenti già nelle età medievale e moderna con l'antica contea, all'interno della quale una parte del territorio trentino andò poi a ricadere. Uno studio completo implicherebbe altresì non solo un raffronto tra i testi normativi puri e meri, ma anche tra i contesti istituzionali entro cui si muovevano le diverse comunità. Allo scopo è utile consultare in via preliminare la nota edizione dei *Weisthümer* tirolesi (comprendente non solo statuti ma anche privilegi e altri documenti), raccolta che già consente di formulare alcuni ragionamenti in merito a similitudini/differenze tra le normative rurali delle due diverse aree linguistiche dell'antica provincia asburgica<sup>41</sup>. Per poter disporre invece di ulteriori materiali si deve tener conto del problema connesso alla dispersione delle edizioni statutarie rurali in lingua tedesca – così come del resto accade per quelle trentine – in una quantità di pubblicazioni diverse: all'interno dei già citati *Dorfbücher*, nelle riviste locali di area tirolese e sudtirolese tedesca e così via<sup>42</sup>.

Non si può fare a meno di constatare come il percorso di studio che si prospetta per coloro i quali intenderanno assumersi il compito di un'indagine a

<sup>41</sup> *Die Tirolischen Weisthümer*.

<sup>42</sup> L'elenco ragionato delle pubblicazioni uscite nel Trentino e nell'Alto Adige consistenti in edizioni statutarie d'antico regime o aventi queste ultime come oggetto preponderante si trova in *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, *Bibliografia statutaria italiana 2006-2015* ([https://www.senato.it/4596?pubblicazione\\_anno\\_pubblicazione=2017](https://www.senato.it/4596?pubblicazione_anno_pubblicazione=2017)). I materiali sono raggiungibili anche *online* nel sito Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - De Statutis Society: <https://site.unibo.it/destatutis/it/bibliografia-statutaria>.

tutto campo sia complesso e articolato e vada affrontato gradualmente, magari per epoche e aree geografiche. Il progetto di digitalizzazione delle carte di regola trentine già pubblicate e di ricognizione di quelle non ancora date alle stampe, nato da una collaborazione tra l'Università di Trento e quella di Bologna – del quale riferisce in questo volume Jessica Reich<sup>43</sup> – ci si augura possa costituire lo stimolo per nuove e più complete indagini.

### *Bibliografia*

*Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, a cura del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998.

*Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, a cura di Enrico Angiolini et al., Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009.

*Bibliografia statutaria italiana 2006-2015*, a cura di Beatrice Borghi et al., Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2017.

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991, 3 voll.: I, *Dal '200 alla metà del '500*; II, *Dalla seconda metà del '500 alla fine dell'età dei Madruzzo*; III, *Dall'età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento*.

Albino Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.

*Comune di Caldes. Inventario dell'archivio storico (1384-1955) e degli archivi aggregati*, a cura di Cooperativa A.R.Coop, Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni librari e archivistici, 1996 (dattiloscritto reperibile anche *online* in AST: <https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/home>).

*Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Cles, Nitida Immagine, 2015.

Emanuele Curzel, *Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo*, Bologna, EDB, 1999.

*Die Tirolischen Weisthümer*, a cura di Karl Theodor Inama Sternegg, Josef Egger, Ignaz von Zingerle, Wien, Braumüller, 1875-1891, 5 voll.

Tommaso Gar, *Statuti, Costituzioni, Privilegi, Ordini, Consuetudini, Capitoli, Carte di Regola dei Comuni del Principato dal secolo XII al XIX*, Trento, Monauni, 1858.

<sup>43</sup> Si veda anche Malfatti, Reich, *Il progetto*.

Fabio Giacomoni, Marco Stenico, “*Vicini et forenses*”. *La figura del forestiero nelle comunità rurali trentine di antico regime*, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 84 (2005), pp. 3-94, 163-252.

Domenico Gobbi, *La “libera” comunità di Civezzano nella carta di regola del 1202*, in “Civis. Studi e testi”, 10 (1986), n. 28, pp. 3-15.

Grigno. *Carta di regola, istituzioni e vicende storiche di una comunità trentina di confine*, a cura di Mauro Nequirito, Ugo Pistoia, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici, Grigno, Comune di Grigno, 2013, pp. 139-144.

Stefano Malfatti, Jessica Reich, *Il progetto “Archivio digitale delle carte di regola delle comunità trentine”*, in “Studi Trentini. Storia”, 100 (2021), pp. 511-516.

Mauro Nequirito, *Diritti contesi ai margini dell’Impero. Un contrasto secentesco per il governo delle selve nel Tesino (Trentino orientale)*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni culturali, 2015 (Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi, 17).

Mauro Nequirito, *La Carta di regola di Fornace del 1764*, in *Il castello Roccabruna a Fornace*, a cura di Nino Forenza, Massimo Libardi, Pergine Valsugana, Amici della Storia, 1998, pp. 65-82.

Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L’utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, numero monografico di “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 8 (2010), n. 2.

Mauro Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

Mauro Nequirito, *Le carte di Regola delle comunità trentine dal medioevo all’età moderna*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di Rolando Dondarini, Cento, Comune di Cento, 1995, pp. 367-385.

Mauro Nequirito, *Le Carte di Regola di Caldes. Annotazioni sull’antica comunità ricavate dalle norme statutarie*, in *Dalla finestra del castello. Incontri d’arte, di storia e di memoria nel comune di Caldes*, a cura di Salvatore Ferrari, Caldes, Comune di Caldes, Cassa Rurale di Rabbi e Caldes, 2005, pp. 29-51.

Mauro Nequirito, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in *L’ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull’antico regime nel principato vescovile di Trento* a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, Franco Angeli, Università commerciale L. Bocconi, Istituto di Storia economica, 1988, pp. 65-142.

Mauro Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, in *Storia di Piné. Dalle origini alla seconda metà del XX secolo*, a cura di Marco Bettotti, Baselga di Piné, Biblioteca comunale, 2009, pp. 141-222.

Giuseppe Papaleoni, *Gli Statuti di Storo del 1480, Varietà giudicariesi, III*, in “Archivio Trentino”, 4 (1885), pp. 123-132.

Gioseffo (Giuseppe) Pinamonti, *Delle vecchie carte di regola de' Comuni trentini*, in “Giornale agrario dei Distretti trentini e roveretani”, 4 (1843), n. 11, pp. 41-42.

Ugo Pistoia, *La Valle di Primiero. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1994 (Monumenti storici. Deputazione di storia patria per le Venezie. Nuova Serie; 24).

Enrico Quaresima, *Vocabolario anaunico e solandro raffrontato col trentino*, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1964.

*Regole, ordini, statuti, transazioni, e convenzioni della Giurisdizione, e Comunità di Segonzano*, Salò, Comincioli, 1609.

Diego Ropele, *La comunità di Scurelle e la sua carta di regola in età moderna*, tesi di laurea, relatore Marco Bellabarba, Università degli Studi di Trento, a.a. 2008-2009.

*Statuti della città di Arco*, a cura di Graziano Riccadonna, Arco, Comune di Arco, Cassa Rurale di Arco, 1990.

*Statuti della Val di Ledro del 1435 con la ristampa di Statuti e Ordini del 1777*, a cura di Silvano Groff, Roma, Jouvence, 1989 (Corpus statutario delle Venezie; 6).

*Statuti di Ala e Avio del secolo XV*, a cura di Bruno Andreolli, Stefania Manente, Ermanno Orlando, Alessandra Princivalli, Roma, Jouvence, 1990 (Corpus statutario delle Venezie; 7).

*Statuti di Pergine del 1516 con la traduzione del 1548*, a cura di Gianni Gentilini, Venezia, Il cardo, 1994 (Corpus statutario delle Venezie; 11).

Marco Stenico, *Le istituzioni comunitarie del Contà*, in *Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Italo Franceschini, Cles, Nitida Immagine, 2015, pp. 96-117.

Silvestro Valenti, *Il “Regolarium” di castello Bragherio*, in “Archivio Trentino”, 27 (1912), pp. 161-186; 29 (1914), pp. 58-91.

Gian Maria Varanini, *Recensione a “Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine”*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 1 (1992), pp. 154-161, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 623-633.

Mariano Welber, Marco Stenico, *Statuti dei Sindici nella tradizione trentina*, Trento, Edizioni U.C.T., 1997.

Christian Zendri, *Volano e i suoi statuti. Dalla fioritura al rapido declino (secoli XV-XVIII)*, in *Volano. Storia di una comunità*, a cura di Roberto Adami, Marcello Bonazza, Gian Maria Varanini, Volano, Comune di Volano, 2005, pp. 227-241.

*Italo Franceschini*

PRIMA DELLE CARTE DI REGOLA.  
COMUNITÀ E SOCIETÀ RURALE IN AREA TRENTINA (SECOLI XII-XIII)

Le pagine che seguono hanno un obiettivo piuttosto limitato: provare ad offrire un quadro, che certo non potrà essere del tutto esaustivo, sulle attività – dando spazio soprattutto a quelle in senso lato politiche – che gli *homines* associati nelle comunità conducevano nelle aree rurali della regione sottoposta all'autorità dei vescovi di Trento a partire dalla seconda metà del XII secolo per arrivare all'inizio del Duecento, ponendo particolare attenzione su quello che è l'odierno Trentino meridionale. Si tenterà di offrire anche qualche ragguaglio sulla complessità sociale che caratterizzava queste organizzazioni, cercando di portare in evidenza gli interessi comuni e le reti di relazioni che le tenevano assieme, in quest'epoca probabilmente più decisivi rispetto al fatto di convivere nello stesso insediamento. Solo dal XIII secolo, ma più nettamente da quello seguente, nelle fonti disponibili emergono elementi che inducono a ritenere come divenisse sempre più evidente l'assetto territoriale delle *comunitates*, via via più compatte e incentrate sui singoli villaggi. La stesura delle carte di regola, con la messa per iscritto delle modalità di funzionamento della comunità, ma soprattutto codificando più o meno complesse pratiche di utilizzo delle risorse collettive, oltre a prescrizioni, divieti e comportamenti da tenere nei confronti del territorio, probabilmente costituì una delle tappe fondamentali in questo percorso<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La letteratura su statuti e ordinamenti rurali, anche rimanendo solo in area italiana, è molto vasta; basterà qui ricordare Raggio, *Norme e pratiche, Statuti rurali lombardi*, Della Misericordia, *Mappe di carte*. Sulle carte di regola trentine resta ancora valido Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine*. Fondamentale è la raccolta di questi testi, curata da Fabio Giacomoni, *Carte di regola e statuti*, ma si rimanda anche alla sua non molto positiva recensione: Varanini, *Recensione*. Per l'età moderna si veda Nubola, *Comunità rurali del Principato vescovile di Trento*. È stato recentemente presentato un importantissimo progetto di digitalizzazione e di pubblicazione *online* di questa tipologia di fonti: si veda Malfatti, Reich, *Il progetto*, ma a questo proposito si veda il contributo di Jessica Reich in questo volume. Sul processo di 'territorializzazione' delle comunità si rimanda a Rao, *Comunità e territorio*, ancora a Rao, *Beni comuni e identità di villaggio* e a Provero, *Abitare e appartenere*. Per alcuni esempi trentini si vedano Stenico, *Le istituzioni comunitarie del Contà* e Franceschini, "*Antiquiores de terra ipsa*"; per un confronto con l'area delle Alpi occidentali si rimanda invece a Grillo, *Comunità di valle e comunità di villaggio nelle Alpi occidentali*.

*Il silenzioso alto medioevo*

Al di là dei dati che l'archeologia può e potrebbe fornire sulle modalità e le forme degli insediamenti rurali<sup>2</sup>, l'avarizia di informazioni che le scarse fonti scritte sopravvissute risalenti all'alto medioevo e ai secoli X e XI offrono per l'area dell'attuale Trentino, condiziona non poco ogni tentativo di ricostruire o anche solo di ipotizzare per quest'epoca l'esistenza di organismi comunitari con una qualche vitalità.

La documentazione prodotta e conservata da importanti enti ecclesiastici dell'area padana certifica la presenza di loro proprietà ed interessi anche nel Trentino meridionale e nelle valli Giudicarie. Tra l'VIII e il X secolo, Santa Giulia di Brescia, la badia bresciana di Leno, San Colombano di Bobbio, i monasteri veronesi di San Zenone e di Santa Maria in Organo registrarono le attività (o i problemi sorti per mantenerne il controllo) delle loro *curtes* nel Sommolago, a Riva del Garda, in Vallagarina<sup>3</sup>. La presenza patrimoniale di *domini* ecclesiastici veronesi sulla destra Adige è confermata all'inizio dell'XI secolo. Tra il 1021 e il 1028 alcune proprietà situate a Nomi e a Gardumo compaiono in una transazione, probabilmente fittizia, ad eccezione che proprio per i beni in "comitatu Tridentino", tra l'arcidiacono Adalberto e il prete Giovanni, anch'egli della cattedrale veronese<sup>4</sup>. A conferma della capillare diffusione della proprietà ecclesiastica lombarda nelle valli del Trentino occidentale, ancora nel XIII secolo, in alcune compravendite avvenute in Val Rendena, si faceva riferimento a non meglio precisati diritti, del tutto residuali e probabilmente inesigibili, quasi dei 'fossili', detenuti dalla cattedrale di Brescia<sup>5</sup>.

Un documento, molto noto alla storiografia, permette qualche ulteriore ragionamento sulla società rurale 'trentina' altomedievale. Si tratta del celebre placito del febbraio 845 che attesta il tentativo da parte del monastero veronese di Santa Maria in Organo di estendere il proprio controllo su una parte della popolazione residente in villaggi del Trentino meridionale<sup>6</sup>. Più precisamente l'abate Audiberto cercò di farsi riconoscere un cambiamento nella qualità dei suoi diritti nei confronti di alcuni contadini. Per ottenerlo si rivolse al re Ludovico, figlio

<sup>2</sup> A titolo di esempio, per l'area del Sommolago, si veda Brogiolo, *Paesaggi, insediamenti e architetture*.

<sup>3</sup> Andreolli, *Contratti agrari e gestione della proprietà fondiaria*, pp. 170-175. Brogiolo, *Paesaggi, insediamenti e architetture*, pp. 178-184.

<sup>4</sup> Stella, *Gli antichi possessi dell'arcidiacono*.

<sup>5</sup> Franceschini, *Un percorso di storia alpina*, pp. 39-40.

<sup>6</sup> Il documento è edito in *I placiti del Regnum Italiae*, vol. 1, n. 49; Cipolla, *Antichi possessi del monastero veronese*, pp. 289-292. È ora disponibile online nella sezione "Placiti Veneti" del sito del Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo (<http://saame.it/fonte/placiti-veneti-veneto-4/>). Si veda anche *L'azienda curtense in Italia*, pp. 106-112.

dell'imperatore Lotario, lamentandosi di non avere ottenuto giustizia in una causa nel comitato tridentino, dove vivevano degli uomini che si sottraevano alla prestazione delle *operae* dovute al monastero veronese. Il ricorso alla giustizia regia venne quindi intrapreso probabilmente perché a livello locale l'abate non era riuscito a far prevalere il suo punto di vista. Il monarca ordinò al *missus* Garibaldo di recarsi a Trento e di istruire un nuovo processo. Il dibattimento, diviso in due sedute, fu articolato e complesso, ma le rivendicazioni dell'avvocato di Santa Maria in Organo, Anscauso, erano piuttosto chiare e vertevano sul fatto che Lupo Suplainpuno e altre persone erano tenute a svolgere delle prestazioni *per conditionem*, ossia perché legate al monastero da vincoli giuridici di tipo servile<sup>7</sup>.

L'operazione non riuscì del tutto. Quello che si intuisce, tra cambi di strategia dell'avvocato del monastero, che passò da accuse generiche all'identificazione di un numero ristretto e più verificabile di 'insolventi', ed esplicite ammissioni dei *rustici*, è che durante la seconda fase del dibattimento, Launulfo – da identificare come uno degli scabini (esperti di diritto) presenti al placito fin dalla sua prima fase – oltre ad essersi impegnato come testimone a favore dei contadini, seguendo un'accorta strategia, riuscì a spostare l'attenzione dalla condizione giuridica degli accusati al loro ruolo di conduttori di terre di proprietà del monastero. Le *operae*, dunque, in passato erano state effettivamente svolte e si doveva continuare a farlo, ma solo in virtù di un rapporto economico, che non andava ad intaccare la condizione giuridica di chi era tenuto alle prestazioni. Inoltre, come ha sottolineato Andrea Castagnetti, visto che gli uomini trentini accusati rendono testimonianza in prima persona e che questa facoltà, secondo la legislazione dei capitolari, era riservata solo ai proprietari di terre e quindi a uomini di condizione libera, è estremamente probabile che questi fossero effettivamente liberi e che oltre a condurre terre di Santa Maria in Organo, avessero beni di loro proprietà<sup>8</sup>. Lo scabino Launulfo, fedele al suo ruolo di rappresentante del potere pubblico, fornì una protezione efficace a *homines liberi* arginando uno dei ricorrenti tentativi dei grandi proprietari terrieri di trasformarsi in signori a tutti gli effetti<sup>9</sup>.

La società rurale del basso Trentino dell'epoca doveva quindi presentare dei tratti di complessità e un ruolo non secondario nella sua organizzazione potrebbe essere stato svolto da questi uomini liberi. Certo non sappiamo – possiamo forse immaginarlo – se questi avessero il diritto di associarsi per difendere degli interessi

<sup>7</sup> Il placito è stato oggetto di analisi serrata in Castagnetti, "Teutisci" fra gli immigrati transalpini, pp. 79-171 e in Albertoni, *Law and the peasant*.

<sup>8</sup> Castagnetti, "Teutisci" fra gli immigrati transalpini, p. 104.

<sup>9</sup> Sugli aspetti più strettamente correlati al ruolo del potere pubblico che questa fonte fa emergere, si veda soprattutto Albertoni, *Law and the peasant*.

comuni, come accadeva in altri contesti geografici, dove spesso, in età carolingia e in situazioni conflittuali (come erano quelle descritte nei placiti), l'espressione *homines de* seguita da un toponimo poteva indicare l'azione di una qualche forma di collettività, connotata non solo da vincoli familiari, ma anche territoriali<sup>10</sup>.

### *Vescovo e homines*

Vista la frammentarietà dei dati documentari che si possono raccogliere per i secoli IX, X e XI, capire quando nelle valli trentine le *élite* rurali effettivamente si organizzarono, assunsero il controllo di importanti risorse e svilupparono una consapevolezza politico-amministrativa risulta estremamente difficile, per non dire impossibile. Sono però capacità che verranno riconosciute dal potere pubblico nel XII secolo, quando appare evidente un processo di riorganizzazione del potere dei vescovi di Trento sul territorio. Probabilmente questa fase era stata preceduta da una lunga instabilità nel contesto di quel "mutamento signorile" che in Italia centro-settentrionale aveva fatto emergere il ruolo dei signori locali, i *milites*, spesso detentori di castelli, nella costruzione di nuove forme di organizzazione del potere nel mondo rurale<sup>11</sup>. Si trattava di un controllo impostato anche sull'esercizio della violenza, ma nei processi di legittimazione dei signori un ruolo non secondario era rivestito dal rispetto e dal riconoscimento delle consuetudini dei *rustici* insediati nei villaggi delle campagne<sup>12</sup>.

A questo proposito, per il distretto dal 1027 controllato in linea di principio dai presuli tridentini, si hanno poche informazioni, se non quelle, comunque risalenti ai primi decenni del XII secolo, relative alla presenza di 'famiglie comitali', alcune di possibile ascendenza tardo carolingia, che avevano rilevante peso patrimoniale, in certi casi anche giurisdizionale, e che avevano stretto con il vescovo rapporti vassallatici, assumendo a volte il ruolo di *advocati* di importanti chiese ed enti ecclesiastici, episcopio compreso. Si tratta degli Eppan/Appiano, dei Tirolo,

<sup>10</sup> Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo*. In Andreolli, *Contratti agrari e gestione della proprietà fondiaria*, si prospetta che proprio una molto risalente attitudine delle società rurali alpine a organizzarsi in difesa di beni collettivi abbia costituito un argine alla diffusione della signoria territoriale, tesi ripresa in Andreolli, *Forme di libertà nella Val Lagarina*, pp. 188-189. La lunghissima continuità – tra età tardo antica e alto medioevo – delle "comunità di vicinato" è sostenuta in Modzelewski, *L'Europa dei barbari*, pp. 256-339.

<sup>11</sup> Si rimanda a Provero, *L'Italia dei poteri locali* e, soprattutto, a Fiore, *Il mutamento signorile*.

<sup>12</sup> Fiore, *Giurare la consuetudine*, Provero, *Le parole dei sudditi*, Provero, *Contadini e potere nel Medioevo*.

dei Greifenberg e dei Flavon<sup>13</sup>. La progressiva affermazione di poteri strutturati su base locale continuò per tutto il XII secolo e l'equilibrio tra questi e quello del vescovo era improntato ad una certa precarietà, forse aggravata dall'emergere di nuovi *milites*, radicati soprattutto nell'area meridionale del *comitatus* tridentino, con più di uno sguardo rivolto verso sud e più di un interesse condiviso con i comuni cittadini di Verona e Brescia<sup>14</sup>. I contrasti, anche violenti, erano così continui: l'episodio più clamoroso di queste turbolenze politiche è costituito certamente dallo scontro tra il vescovo Adelpreto e Aldrighetto Castelbarco (con il probabile coinvolgimento della famiglia d'Arco), conclusosi con l'uccisione del presule nel 1172<sup>15</sup>, ma insorgenze e tentativi di condizionare con la forza l'operato dei vescovi proseguirono anche durante l'episcopato di Corrado da Beseno e di Federico Wanga. Tuttavia, nonostante le continue difficoltà, ad inizio XIII secolo, i vescovi, il Wanga in particolare, riuscirono quantomeno a contenere le spinte centrifughe dei signori locali entro un quadro di formale rispetto dell'autorità vescovile, testimoniato dalla redazione del *Liber Sancti Vigili*, più noto come *Codex Wangianus*, promossa dal vescovo Federico<sup>16</sup>.

Ai fini dell'argomento qui in discussione, è interessante notare come la documentazione che attesta l'attività politica dei vescovi di Trento nel XII secolo sia dedicata, per una sua significativa parte, a definire i reciproci rapporti non solo con le aristocrazie, ma anche con le aggregazioni di *homines* presenti sul territorio, a conferma della loro importanza e del loro ruolo non secondario nel garantire delicati equilibri politici. Gli argomenti trattati sono prevalentemente di natura fiscale e giudiziaria e gli *homines* appaiono dunque in grado di rapportarsi direttamente con il vescovo in quanto autorità pubblica, il che sembrerebbe indicare come almeno i rappresentanti di queste associazioni agissero in qualità uomini di condizione giuridica libera.

Il caso forse più noto è quello di due accordi che nel 1111 (la datazione però

<sup>13</sup> Si vedano Bettotti, *La nobiltà trentina*, Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*, Castagnetti, *I vescovi trentini nella Lotta per le investiture*, Landi, *L'incastellamento di fronte al diritto feudale*, Tomedi, *I rituali tridentini di giuramento*. Per le singole famiglie signorili si rimanda a Landi, *Tra "agnatio" e "cognatio"* sugli Appiano/Eppan, Landi, *Die Grafen von Tirol* sui Tirolo, Landi, *Il "comitatus" di Flavon* sui Flavon.

<sup>14</sup> Il riferimento è soprattutto alle famiglie Castelbarco, Arco e, successivamente, Lodron. Sui Castelbarco si rimanda a Varanini, *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento*; per gli Arco a Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco*; per i Lodron a Ausserer, *La signoria dei Lodron nel medioevo*.

<sup>15</sup> Sull'episodio e sulla sua tradizione storiografica si vedano Rogger, *Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto* e, in un approccio più comparativo, Cracco, *Assassinio nella cattedrale*.

<sup>16</sup> Castagnetti, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione*. Sul vescovo Wanga si veda anche Curzel, *Federico Wanga*; sul *Liber Sancti Vigili*, oltre naturalmente all'edizione *Codex Wangianus*, si rimanda a *Il Codice Wanga* e a Stenico, *Il "liber Sancti Vigili" di Federico Wanga*.

non è del tutto certa, anche se non si dovrebbe comunque superare il 1112) intercorsero tra il vescovo Gebardo e Bruno da Cadrubio, Martino da Varena, Gasperto da Cavalese e Menzio da Tesero, agenti a nome proprio, ma soprattutto “pro omnibus hominibus habitantibus in valle et plebe Flemi”<sup>17</sup>. Il vescovo concedeva agli *homines* della Valle di Fiemme, la cui estensione territoriale venne stabilita essere tra la chiusa di Trodena ad ovest e il ponte *de la Costa* (tra Moena e Soraga) a nord est, l’esonazione da ogni prelievo fiscale, dazi compresi, ad eccezione del pagamento di 24 *arimannie*, imposta di natura pubblica, come si vedrà anche più avanti.

I privilegi riguardarono poi l’amministrazione della giustizia: Gebardo si impegnava a mandare in valle un suo rappresentante, un *gastaldio*, due volte all’anno, a San Martino e in maggio, affinché rendesse *rationem* consultandosi però con degli *iurati* locali, probabile espressione degli esponenti più influenti della società fiemmesa. Venivano quindi definite le contravvenzioni in denaro che i colpevoli di vari reati sarebbero stati tenuti a pagare al gastaldo, il quale poteva stabilire delle pene solo nel caso di crimini di sangue, comunque dopo aver ascoltato il *conscilium* dei giurati fiemmesi.

Probabilmente nel corso del XIII secolo i cosiddetti *Patti Gebardini* assunsero una portata più limitata<sup>18</sup>, ma certo sembrano attestare una precoce consapevolezza ed autonomia di azione da parte del notabilato della valle. Ulteriore conferma di queste capacità messe in campo dalle *élite* rurali si riscontra spostandosi a sud ovest. Nel 1159 gli *homines* della Val di Ledro ottennero dal vescovo Adelpreto, dietro il versamento annuo di una somma in denaro e di beni in natura, di essere sollevati dai pagamenti per l’amministrazione della giustizia nei due *placita* di San Giustino e di Pasqua. L’accordo venne rinnovato nel 1182 con la conversione in denaro dei pagamenti in natura<sup>19</sup>.

Poco più di mezzo secolo dopo, nel 1212, il vescovo di Trento Federico Wanga stipulò un accordo con gli “hominibus suis de Randena exceptis illis qui pertinent ad scariam”, rappresentati da Ventura da Vigo, Zucone da Bocenago e Giovanni Brancabaldo<sup>20</sup>. I rendenesi, approfittarono della pesante esposizione debitoria dell’episcopio verso non meglio definiti prestatori bresciani e, pagando

<sup>17</sup> *La documentazione dei vescovi*, nn. 5, 6. Sulla questione della datazione dei documenti, a cui viene dato spazio in quest’edizione curata da Emanuele Curzel, si veda anche Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini*, pp. 139-142.

<sup>18</sup> Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini*, pp. 142-154.

<sup>19</sup> *Codex Wangianus*, n. 159; *La documentazione dei vescovi*, n. 31. Gli accordi tra gli *homines* di Ledro e il vescovo Adelpreto sono commentati in Albertoni, Varanini, *Il territorio trentino nella storia europea*, pp. 222-223.

<sup>20</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 186. Su questo “pactum” ci si sofferma anche in Castagnetti, *Le comunità rurali*, p. 31, Castagnetti, *Il potere sui contadini*, p. 240.

3.300 lire veronesi, ottennero importanti privilegi: il gastaldo vescovile si sarebbe recato in valle per riscuotere le tasse ed amministrare la giustizia non più di una volta all'anno, scortato da soli nove uomini a cavallo e con la possibilità di fermarsi, a spese dei valligiani, al massimo per due giorni in ogni decania, ossia in ogni distretto in cui la valle era organizzata dall'amministrazione vescovile<sup>21</sup>. Versando 260 lire all'anno si liberarono inoltre dalle tasse dovute per l'ordinaria amministrazione della giustizia ("duo placita") e videro commutate in una cifra in denaro (30 lire) le dovute corrisposizioni in maiali e bovini. La terminologia con cui il *pactum* venne messo per iscritto risulta molto attenta. I rappresentanti dei rendenesi vengono chiamati "sindici et procuratores", facendo riferimento quindi a cariche che erano tipiche di chi rappresentava le comunità rurali nei propri rapporti con l'esterno. Si specificava poi che il loro ruolo era legittimato da un "publicum instrumentum", ossia da un atto notarile, probabile frutto di precedenti accordi a livello locale. Nella parte del documento che regolamentava la giurisdizione sui reati più gravi, ci si riferiva agli uomini *de Randena* come a "dicta comunitas". Sembra insomma che sia stato profuso un grande impegno per mettere in evidenza la legittimità amministrativa dei rendenesi. Altro aspetto non secondario è che si alludeva ripetutamente ad un rapporto diretto tra il vescovo e i suoi nuovi finanziatori. Il patto era stretto "cum hominibus suis [del vescovo] de Randena", i procuratori agivano a nome di "omnium hominum dicti domini episcopi commorantium in Randena". Questi elementi fanno pensare che l'accordo venne concepito e confezionato dalla cancelleria vescovile per essere stretto con un'élite, con notabili della valle in grado di assumere onerose incombenze finanziarie e di trattare a nome dell'intera collettività degli *homines* della valle in virtù di forti e diretti rapporti con il vescovo.

Come si vedrà più avanti, *homines* che si dichiaravano genericamente *de Randena* erano attivi e ricorrevano alla giustizia episcopale già a metà XII secolo, ma sarà qui il caso di rilevare come quasi contemporaneamente a questo documento esistessero nella valle solcata dall'alto corso del fiume Sarca altre associazioni di *homines*, probabilmente con un profilo minore, incentrate attorno a singoli villaggi e che si dovevano rapportare con poteri signorili diversi rispetto a quelli del vescovo tridentino.

Nell'agosto del 1194, a Mortaso, vennero registrate delle testimonianze a proposito del controllo del monte Zervo<sup>22</sup>. Il documento ci è giunto molto

<sup>21</sup> In quest'occasione veniva dunque regolamentata la questione dell'*albergaria*, le spese a cui la popolazione rurale era chiamata per mantenere il giurisdicente e il suo seguito, obblighi generalmente mal sopportati e causa di vertenze tra signori e rustici. Andreolli, "Ubi feuda ibi demania", p. 403.

<sup>22</sup> Il documento è pubblicato in Valenti, *Regesto cronologico di documenti*, pp. 375-377.

frammentario, ma sembra di capire che al centro del contendere vi fossero degli sconfinamenti da parte di pastori provenienti da Caderzone nella parte di pascoli assegnata agli uomini di Strembo da una precedente sentenza. Particolarmente significativa è la testimonianza di un certo Viviano, che affermò come il “*predictus mons*” fosse “*sub placitu Sanctae Mariae Brixiae*”, ossia sotto la giurisdizione della chiesa cattedrale di Brescia e che in precedenza Alberto d’Arco, il quale “*faciebat placitum*” in nome della chiesa bresciana, in passato si era già occupato della questione<sup>23</sup>. Alle testimonianze favorevoli a Strembo si aggiunse la dichiarazione di due rappresentanti di Caderzone: Abriano e *Triçus*, i quali alla presenza di testimoni – fra i quali Federico d’Arco e Zucho da Bocenago – dichiarano l’involontarietà degli sconfinamenti. A complicare il quadro e a rafforzare l’impressione che su questa parte della Val Rendena gravassero diritti ed interessi dei poteri laici ed ecclesiastici di Brescia, i due testimoni caderzonesi dichiarano di aver giurato per sé e “*pro vicini suis sub domino Ugone et domino Oprando Vexiliferis*”. Inoltre, affermarono che avevano mandano degli inviati per far tornare indietro i *pastores* appena avuta notizia degli sconfinamenti e sentita la “*voluntas Vexilliferorum*”. Sembra evidente come i *Vexiliferi* altro non fossero che i Confalonieri, potente famiglia bresciana, e come questi esercitassero una forte influenza sulla vita politico-economica di Caderzone. Non è poi casuale che in questa vertenza uno dei protagonisti sia la famiglia d’Arco, prima col capostipite Alberto e quindi con Federico, testimone del giuramento dei rappresentanti di Caderzone. I d’Arco erano infatti legati a doppio filo con i Confalonieri, al punto che nel 1184 era stato stretto un accordo che prevedeva la cessione alla famiglia dell’Alto Garda di un feudo in Preore e in Rendena<sup>24</sup>.

Questo veloce sguardo in Val Rendena rende piuttosto chiaro come la società rurale e le sue forme di associazione volte a perseguire specifici interessi fosse

<sup>23</sup> Il riferimento a questo personaggio dovrebbe far datare la precedente terminazione a circa 40 anni prima, visto che Alberto d’Arco risulta vivente fino al 1155: Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d’Arco*, p. 101. A conferma del fatto che la terminazione del monte avvenne a metà XII secolo vi è quanto dice un altro testimone, *Oto Burlo*, il quale afferma che: “*XL annos esse et plus quod designatio fuit facta et quod praedicti homines de Strambo tennerunt montem*”: Valenti, *Regesto cronologico di documenti*, p. 377.

<sup>24</sup> Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d’Arco*, p. 33. I rapporti tra Confalonieri e Arco vengono ricordati brevemente anche in Bettotti, *La nobiltà trentina*, p. 17 (nota 14), p. 58 (nota 23). La presenza dei Confalonieri in valle riemerge in un documento di oltre un secolo più tardi (1304), quando a Carisolo “*in loco ubi sederunt domini Confanonerii pro iuribus reddendis*”, Giroldo *de Confanoneris* “*pro tribunali sedente*” assegna al procuratore dell’ospedale di Santa Maria di Campiglio una casa situata a Bocenago, *ad Canalem*, un terreno e una *noxaria*. L’atto si conclude con Giroldo che, “*secundum consuetudo servanda in valle Randene per dominos Confanonerios*”, si accerta che non vi fossero ulteriori rivendicazioni sull’attribuzione di tali beni: Varanini, Franceschini, *Intorno alle cime del Brenta*, p. 182.

complessa e come anche tra gli *homines* potessero esservi rilevanti differenze. Probabilmente chi era legato a forme di fedeltà più dirette a signori che sebbene lontani, come i Confalonieri, potevano però contare su forti alleati locali, come i d'Arco, per esercitare pressioni, avevano un grado di autonomia più limitato, come lascia intuire il riferimento alla *voluntas* dei *domini Vexilliferi*, rispetto a quegli *homines* che invece si rapportavano direttamente con l'autorità pubblica, rappresentata dai vescovi tridentini, e che dimostrarono, dettaglio non trascurabile, la disponibilità a mettere sul piatto della bilancia dei rapporti bilaterali una fortuna in argento. Non appare così un caso che uno dei rappresentanti degli *homines de Randena* nel 1212, Zuccone da Bocenago, fosse stato presente come testimone, assieme a Federico d'Arco, alle testimonianze dei caderzonesi del 1194: evidentemente il suo ruolo di notevole locale era già riconosciuto e molto probabilmente proprio tale *status* lo portò, diciotto anni dopo, ad essere nominato nel terzetto degli *homines* che strinsero il *pactum* con Federico Wanga<sup>25</sup>.

Nella documentazione pattizia che è stata passata in rassegna, un tema ricorrente era quello dell'affrancamento da poteri giurisdizionali ritenuti troppo 'invasivi'. Liberarsene, almeno parzialmente, potrebbe indicare la volontà di rinunciare a parte della legittimazione data dalla ritualità dell'intervento del potere pubblico anche in conflitti minuti. Probabilmente gli *homines* ritenevano di avere al proprio interno le capacità e le risorse per provare a risolvere, attraverso accordi e arbitrati, più che passando da cause e dibattimenti, le questioni di minore entità. Questo non significa, come si vedrà meglio, che le *universitates* non si sentissero tutelate, collettivamente, dai tribunali ufficiali, anzi vi ricorrevano con consapevolezza ed efficacia, ma che ritenessero di potere gestire localmente e informalmente molte questioni<sup>26</sup>.

D'altro canto si assiste ad una sorta di delega da parte del signore, il *dominus episcopus* nei nostri casi, di importanti facoltà (o di una loro parte) e prerogative, soprattutto sul piano fiscale e dell'amministrazione della giustizia, in cambio di fisse e certe corrisposizioni – nel caso della Val Rendena in cambio di una forte somma di denaro, vitale per le casse vescovili – che le *élite* locali riuscivano a garantire in quanto in grado di indirizzare le scelte su più piani (in particolare su quello della gestione delle risorse del territorio, come attestano le continue vertenze che si prenderanno in esame più avanti) delle associazioni di *homines*. Si tratta di una modalità operativa che doveva essere piuttosto diffusa, soprattutto tra i signori ecclesiastici, i quali probabilmente ritenevano più sicuro

<sup>25</sup> Su questa vicenda si rimanda anche a Franceschini, *Un percorso di storia alpina*, pp. 39-41.

<sup>26</sup> Si veda Wickham, *Legge, pratiche e conflitti*.

concedere frazioni del loro potere sul territorio a queste espressioni del notabilato rurale, assicurandosi almeno dei ritorni economici, piuttosto che affidarsi alle malcerte fedeltà promesse dall'aristocrazia militare<sup>27</sup>.

### *Castelli comunitari*

Grazie ad accordi come quelli che si sono qui rapidamente esaminati, i vescovi tridentini inquadrarono le comunità di *homines* nella loro politica, sulla falsariga di quanto avveniva per i *milites* e le loro famiglie, ai quali venivano affidate terre, ma soprattutto il controllo di castelli<sup>28</sup>. Non era pertanto esclusa l'eventualità che i vescovi concedessero la possibilità di fortificare dei *castra* anche agli *homines* e alle *comunitates*, confermandone così, ancora una volta la loro centralità<sup>29</sup>.

Nel 1124 (l'autenticità del documento non è però sicurissima) i *vicini* di Riva del Garda ottennero, dietro il pagamento di una somma in denaro, dal vescovo di Trento Altemanno il permesso di costruirne uno sull'altura che sovrasta il lago allo scopo di difendere sé stessi e i loro beni<sup>30</sup>. Inoltre, nel 1155, il vescovo Everardo sottoscrisse ulteriori accordi con i *Ripenses*, ottenendo che questi gli pagassero una sorta di tassa o di affitto (*pensio*) di 12 denari veronesi annui per ogni casa abitata, l'esclusione dal centro gardesano di chi fosse legato da vincoli vassallatici con altri, il controllo del porto e, dando credito alle loro capacità militari, che i rivani lo aiutassero in caso di guerra<sup>31</sup>.

Anche il castello di Arco era stato edificato dalla comunità, che nel 1196 si vide riconoscere da Federico d'Arco, al quale però spettava il *districtus* e l'*honor*, quindi sostanzialmente il ruolo di signore, il fatto che "castrum Arci et castellancia erat et est allodium vicinitatis et communitatis de plebe Arci"<sup>32</sup>. Si venne così a definire una situazione poco chiara che portò ad una complessa vertenza

<sup>27</sup> Sulla "signoria delegata" alle élite locali, si veda la tipizzazione proposta da Carocci, *Tipologie amministrative della signoria rurale*, pp. 29-32.

<sup>28</sup> A questo proposito si veda soprattutto Landi, *L'incastellamento di fronte al diritto feudale*.

<sup>29</sup> Si rimanda a Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina* e, per quanto riguarda la problematica continuità, tra alto e basso medioevo, anche di questi insediamenti fortificati, a Maurina, Postinger, *Appunti per uno studio sulla continuità*.

<sup>30</sup> Bonelli, *Notizie storico-critiche*, vol. 2, pp. 382-383 (n. 17), Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, I, n. 150. Si vedano poi Castagnetti, *Le comunità rurali*, pp. 10-12, Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*, pp. 55-56 e Castagnetti, *Il Garda medievale*, pp. 234-236. Dubbi sull'autenticità del documento sono espressi in Brogiolo, *Paesaggi, insediamenti e architetture*, pp. 210-211.

<sup>31</sup> *Codex Wangianus*, n. 69, Albertoni, Varanini, *Il territorio trentino*, pp. 109-111

<sup>32</sup> *Codex Wangianus*, n. 120.

sull'obbligo di svolgere il servizio di guardia al castello da parte dei *vicini* e la possibilità di ottenerne o meno esenzioni, risolta nel 1210<sup>33</sup>.

Qualche anno dopo, nel 1214, il vescovo di Trento Federico Wanga convocò nel suo palazzo in città dieci uomini agenti a nome anche di altri *vicini absenti* per affidare loro e a loro spese, la costruzione delle mura e la difesa del castello di Vigolo, sull'altopiano della Vigolana, riservando per sé e i suoi amministratori lo *ius aperturae*. Ma oltre a questo castello, che insisteva su un'altura di rilievo strategico per il controllo della via di comunicazione tra Trento e la Valsugana, gli *homines* dei tre villaggi di Vigolo, Vattaro e Bosentino, nel 1220, risultano controllare un altro sito fortificato, nell'attuale località *Castelar*, di loro esclusiva gestione<sup>34</sup>. Un'operazione del tutto simile e nello stesso anno venne conclusa dal vescovo Federico anche a Termeno, dove ai rappresentanti della locale comunità venne chiesto di fare costruire a spese degli uomini che facevano capo alla cappella di Termeno il castello (il vescovo avrebbe però fornito il legname), al cui interno il gastaldo vescovile suggeriva di concedere ad ognuno di loro la costruzione di una *canipa*, un deposito, probabilmente da utilizzare in caso di pericolo<sup>35</sup>.

Ad una proprietà comunitaria, o quantomeno consortile, è riconducibile poi il castello di Pradaglia, in Vallagarina, nell'attuale comune di Isera, visto che nel 1201 il vescovo Corrado lo concesse in feudo a Gunterino da Brancolino, non qualificato come *miles*, che ricevette l'investitura a nome di "omnium hominum qui incastellant in castro" e di tutti gli *homines* del villaggio di Lenzima, ai quali vennero affidati, nella stessa circostanza, la custodia e gli *iura* su entrambe le sponde dell'importante, soprattutto dal punto di vista fiscale, guado di Sacco sull'Adige<sup>36</sup>. Anche il castello sul Dossomaggiore di Brentonico, benché tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo fosse abitato da dei signori che se ne passavano il controllo di padre in figlio (il *dominus* Odelrico e il figlio Uberto) potrebbe avere avuto un'origine comunitaria. Nella vertenza tra il vescovo Federico Wanga e il *dominus* Uberto, risalente al torno d'anni tra il 1207 e il 1218, uno dei testimoni, Otto *Perdix*, uomo dell'*entourage* di Briano, signore di Castelbarco, dichiarò che i "vicini [...] Brentonici incastellabant et custodiebant illud [castrum]" facendo quindi risalire l'origine del castello ad un'iniziativa di indistinti *homines* di Brentonico, prima dell'affermazione del *dominus* Odelrico<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*, pp. 45-52.

<sup>34</sup> Rovigo, Varanini, *Le comunità della Vigolana*, pp. 33-34.

<sup>35</sup> *Documenti trentini*, n. 43.

<sup>36</sup> *Codex Wangianus*, n. 74, Zamboni, *Castel Pradaglia*.

<sup>37</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 279. Su Otto Perdice, o Pernice, si veda Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*.

Non è poi da escludere che alla base del gruppo di personaggi che in Val del Chiese nel 1189, dietro investitura del vescovo di Trento Corrado da Beseno, assunse il controllo del castello e della *curia* di Lodrone, vi sia stata un'élite di villaggio, probabilmente dotata di capacità militari<sup>38</sup>.

In sintesi, nelle fonti vescovili, è riscontrabile una sorta di inquadramento e quasi di costruzione istituzionale 'dall'alto' delle associazioni comunitarie, che a loro volta, accettando quest'azione di disciplinamento, si assicuravano importanti spazi di autonomia gestionale e politica. Allo stesso tempo il confronto con l'autorità vescovile spingeva gli *homines* a darsi dei rappresentanti e probabilmente strutture sempre più definite, stabili e alla fine efficaci<sup>39</sup>. Sarebbe una situazione che la teoria dei giochi definisce *win-win*, in cui entrambe le parti 'vincono', ottenendo reciproci benefici, seppur passando da qualche rinuncia. Da un lato i vescovi di Trento ottennero che la loro *superioritas* e il loro ruolo di pubblica autorità venissero ribaditi, concedendo però non trascurabili privilegi, dall'altro gli *homines* traevano la legittimità necessaria per esercitare la loro preminenza sul territorio e su importanti risorse, attribuendo funzioni di garanzia e controllo ai vescovi e ai loro 'funzionari'<sup>40</sup>.

### *Vertenze*

Un'ulteriore possibilità per rafforzare questo meccanismo passava dalle liti e dalle vertenze che si innescavano con frequenza e costanza tra le *comunitates* per il controllo e lo sfruttamento delle risorse territoriali e in particolare dei vasti

<sup>38</sup> La tradizione documentaria che riporta l'investitura in realtà ne rende problematica l'interpretazione. Nel *Codex Wangianus* questi uomini di Storo, individuati *nominative*, uno per uno, vengono successivamente definiti "illi de domo de Setouro", mettendoli in relazione con il gruppo della "domus de Lodrone", andando così ad enucleare due 'case' nobiliari. Nelle copie del documento (l'originale è andato disperso) presenti nell'archivio dei vescovi di Trento invece sembra che a una *domus* dei Lodron si affianchino semplicemente "illi de Setauro", distinguendo quindi un gruppo aristocratico da quella che sembrerebbe configurarsi come un'élite rurale. L'*instrumentum* conservato presso l'Archivio comunale di Storo conferma questa seconda lettura, riportando: "quod illi de domo de Lodrone cum illis de Setauro olim in simul acquisierunt et inter se divisierunt": ACS, *Pergamene*, n. 1. L'investitura è edita in *Codex Wangianus*, n. 25 e in *La documentazione dei vescovi*, n. 44. Sull'episodio si vedano comunque Bettotti, *La nobiltà trentina*, p. 132 e Bettotti, *L'aristocrazia trentina*, p. 75.

<sup>39</sup> È stato soprattutto lo storico gallese Chris Wickham, studiando la Lucchesia nello stesso periodo del quale si sta qui ragionando, a dimostrare come fosse stata la spinta di un potere gerarchicamente 'superiore' a fare sì che piccole aggregazioni, clan familiari, i residenti di micro-insediamenti, lentamente trovassero modo di dare vita a organizzazioni più coerenti e strutturate, fino a giungere al 'comune rurale': Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo*.

<sup>40</sup> A questo proposito si veda quanto scrive Marco Stenico in Curzel, Franceschini, Stenico, *La vertenza per il monte Oblino*, pp. 116-123.

patrimoni di *bona communia*, spesso costituiti da pascoli alpini e boschi, che le fonti trentine definiscono *montes*<sup>41</sup>. I vescovi in queste circostanze avevano l'occasione di intervenire, in qualità di giudici, per suggerire accordi o per provare ad imporli, assicurando la pace e l'ordinato scorrere della vita associata<sup>42</sup>.

Nel 1144 il vescovo Altemanno venne chiamato a dirimere una controversia tra Riprando Calzabusa, *sindicus* della comunità di Riva del Garda e Giovanni di Paolo, rappresentante l'*universitas* "sita apud castrum Archi" a proposito di un'area, il Cretaccio, sulla quale le due parti rivendicavano confinazioni diverse<sup>43</sup>. La sentenza, emessa a Trento nel palazzo episcopale, fu favorevole agli uomini di Arco, che si videro riconosciuto anche il diritto di pascolo, lo *ius pasculandi*, dalla villa di Passirone fino al lago, per giungere alla strada che conduceva a Riva, fatta eccezione per i terreni recintati, dettaglio che confermerebbe come il motivo del contendere fosse l'accesso a dei beni comuni, il cui pregio probabilmente era quello di essere inseriti in un circuito di pratiche di allevamento che integravano pascoli estivi in quota e pascoli invernali nei climaticamente favorevoli dintorni del Lago di Garda<sup>44</sup>. La vicenda comunque, come si vedrà, non si concluse qui.

Certamente impegnativa fu la trasferta a cui si sottopose il vescovo Everardo nel 1155, quando, accompagnato da un nutrito e qualificato seguito, del quale facevano parte Corrado da Seiano, Alberto d'Arco, Bozone da Stenico e Gumpone da Madruzzo, salì fino a malga Movlina (1776 m/slm), in Val d'Algone per risolvere un apparentemente insanabile contrasto tra gli *homines* di Rendena e quelli del Bleggio. Motivo del *litigium*, naturalmente, era l'accesso agli alpeggi dell'area, raggiungibili sia percorrendo la Val d'Algone da sud, sia dalla Rendena. Ricorrendo alla pratica dal sapore arcaico e consuetudinario del 'giudizio di Dio', il vescovo decise di assegnare la ragione "per pugnam", probabilmente un combattimento a mani nude, e così "Deus iustus iudex" assegnò la vittoria al campione del Bleggio<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Con il termine *mons* si indicava un ecosistema complesso, alla cui formazione concorrevano certamente elementi naturali, vista la dislocazione a quote altimetriche diverse, ma anche la continua attività umana che ne plasmava decisivi tratti, al punto che non è scorretto considerare i *montes* dei veri e propri manufatti. A livello generale si vedano Agnoletti, *Storia del bosco* e Küster, *Storia dei boschi*. Per il Trentino si rimanda a Franceschini *L'alpeggio in Val Rendena*, pp. 35-39 e Franceschini, *L'alpeggio nel Trentino*, pp. 618-619.

<sup>42</sup> Sul ruolo dei tribunali del XII secolo nella risoluzione dei conflitti e sulle complesse strategie messe in campo dai vari attori per ottenere giustizia, si veda Wickham, *Legge, pratiche e conflitti*.

<sup>43</sup> Bonelli, *Notizie storico-critiche*, vol. 2, pp. 389-391 (n. 20). La vertenza è ricordata anche in Castagnetti, *I vescovi trentini*, p. 146.

<sup>44</sup> Su questo si rimanda a Curzel, Franceschini, Stenico, *La vertenza per il monte Oblino*, pp. 126-128.

<sup>45</sup> Il documento è edito in Orsi, *Un giudizio di Dio in Val Rendena nel 1155*. Si vedano anche Settia, *Stabilità e dinamisimi*, pp. 253-254 e Varanini, Franceschini, *Intorno alle cime del Brenta*, pp. 744-745.

Più complessa si presenta la vicenda che tra il 1171 e il 1178 vide coinvolte diverse comunità del Trentino meridionale. Anche questa volta l'oggetto del contendere era un *mons*, il *Bordina*, sul massiccio del Baldo, ma talmente esteso da raggiungere il Lago di Loppio. Il 7 dicembre del 1171 il vescovo Alberto, consigliato dal suo giudice Enrico, assegnò su 'base procedurale' la proprietà dell'area alla comunità di Nago, a discapito di quella di Mori, in quanto gli uomini di quest'ultima si erano rifiutati di prestare lo "iuramentum calumpnie"<sup>46</sup>. Evidentemente la partita non venne considerata chiusa, visto che pochi anni più tardi, nel 1178, gli *homines* di Mori, affiancati da quelli di Gardumo e Brentonico, ottennero da quelli di Nago una nuova confinazione del monte, affidata questa volta non più al vescovo di Trento, ma a tre arbitri veronesi: il *frater* Ventura, *Guixalandus* (o *Wiselangus*) e Fulcone, i quali, ottenuto l'impegno giurato da parte delle comunità a rispettare le loro decisioni, posero i termini<sup>47</sup>. Di particolare interesse risulta essere la composizione del quartetto di *homines* della fazione di Mori che, di concerto con altrettanti rappresentanti di Nago, nominò il collegio arbitrale. Vi si tornerà a breve.

Per chiudere questa rassegna sulle liti fra comunità di XII secolo, è opportuno ricordare l'elenco di testimonianze raccolte nel 1190 in occasione della causa tra gli *homines* di Arco e quelli di Drena a proposito dell'utilizzo del *mons* Oblino, sul monte Stivo, da identificare quasi con sicurezza con l'attuale malga Campo (1390 m/slm). Le dichiarazioni dei testimoni, tutti favorevoli alla comunità di Arco (quelle in favore di Drena non sono sopravvissute), ricostruiscono con una certa ricchezza di dettagli le attività economiche che il controllo del *mons* permetteva: il pascolo estivo praticato probabilmente da pastori specializzati nell'allevamento ovino – vengono nominate una o più *casinae*, l'area viene chiamata anche *campus*, termine tecnico per il pascolo ben curato, si ricorda la tosatura delle pecore –, la fienagione e il taglio del legname, quest'ultimo destinato soprattutto ad un uso domestico. Inoltre viene fatta intravedere la possibilità che anche altre comunità avessero degli interessi in zona<sup>48</sup>. Benché le informazioni sulla vicenda processuale arrivate fino a noi siano estremamente frammentarie, vi è certezza che il vescovo Corrado da Beseno – era stato lui a disporre affinché il notaio Ropreto redigesse le testimonianze in forma autentica – emise una sen-

<sup>46</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 16.

<sup>47</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 21. Sulla vicenda del monte Bordina si veda anche Postinger, *Il sito di Loppio*, pp. 21-23.

<sup>48</sup> Per l'edizione della pergamena, conservata a Innsbruck presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (TLFI, *Dipauliana*, n. 973/3 [A]), e la sua analisi si rimanda a Curzel, Franceschini, Stenico, *La vertenza per il monte Oblino*.

tenza, (favorevole ad Arco?), che però non venne accettata da almeno una delle parti in causa. Il 12 marzo 1193 infatti a Brescia, il *magister Matellus* e il *dominus* Guglielmo *Oriane*, delegati dall'imperatore Enrico VI ad esaminare l'appello che era stato presentato a proposito di questa vertenza, decisero di annullare la sentenza emessa dal vescovo Corrado<sup>49</sup>. A questo punto le informazioni in nostro possesso si interrompono, ma la capacità di ricorrere fino ai tribunali imperiali da parte dei rappresentanti di Arco (Palanchino e Corvo) e di Drena (Manente e Torisendo), certifica il grado di autoconsapevolezza che gli *homines* possedevano, oltre a essere un'ulteriore conferma della loro autonoma capacità giuridica.

Non sorprende così che anche un'altra lite che coinvolgeva gli *homines* di Arco, quella a proposito delle località Linfano e Cretaccio con gli omologhi di Riva del Garda, sia arrivata all'attenzione di giudici imperiali. Tra la fine di marzo e l'agosto del 1202, i *domini* Arpone da Cles e Olvrandino da Castelnuovo, su delega di Filippo di Svevia, re dei Romani, la cui lettera venne consegnata loro da Albertino *Miase*, console della comunità di Arco – dettaglio per la verità un po' sospetto –, sentenziarono nei pressi dello scomparso castello di Ceole<sup>50</sup>, in favore degli *homines* di Arco, conformandosi alla sentenza del 1144 “a venerabili Altemanno quondam Tridenti episcopo lata”<sup>51</sup>. Probabilmente i due *domini* per prendere la loro decisione tennero conto anche degli elenchi di testimonianze, favorevoli alla parte arcense, fatte raccogliere l'anno precedente dal vescovo di Trento Corrado da Beseno al notaio Corradino<sup>52</sup>. La questione però non si esaurì e nel dicembre dello stesso 1202, questa volta a Brescia, il *miles* Milone di San Gervasio, ancora su delega di Filippo di Svevia, dopo avere verificato che Tancredino di Bertoldo da Terlago, *sindicus* e *defensor* dell'*universitas* situata *apud castrum Archi*, non aveva consegnato la documentazione che lo qualificava come tale e che non riconosceva la sua *iurisdictio*, emise un verdetto in favore di Riva<sup>53</sup>.

L'apparente contraddittorietà nella momentanea conclusione della lite per il Linfano e il Cretaccio del 1202 ribadisce l'abilità delle *élite* rurali nel destreg-

<sup>49</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 61. Si veda anche Curzel, Franceschini, Stenico, *La vertenza per il monte Oblino*, p. 114.

<sup>50</sup> Sul castello che sorgeva sul dosso di Ceole, presso Arco, forse di origine comunitaria, si veda Dalba, *Castello di Ceole*.

<sup>51</sup> Rispettivamente ACA, *Pergamene*, dozzina 1, n. 3 e ACA, *Pergamene*, dozzina 16, n. 1.

<sup>52</sup> ACA, *Pergamene*, dozzina 13, nn. 8-9.

<sup>53</sup> La pergamena che attesta l'indagine preliminare del *miles* Milone sui titoli di Tancredino a rappresentare la comunità arcense è conservata in ACRdG, *Pergamene*, n. 1. L'originale della sentenza è invece disperso. Se ne conserva il regesto manoscritto in Tovazzi, *Inventarium archivi Ripensis civici* (FBSB, ms. 17), p. 7.

giarsi tra le varie possibilità che la giustizia offriva, al limite anche facendo ricorso all'ambiguità e forse provando a compiere manipolazioni. Ulteriori conferme della loro forte consapevolezza politica giungono anche dagli anni Trenta del Duecento. Nell'aprile del 1236, gli *homines* dei villaggi di Sopramonte, Cadine, Vigolo Baselga, Balselga del Bondone e Sardagna, ottennero un privilegio direttamente dall'imperatore Federico II, con il quale, pur ribadendo i loro obblighi fiscali verso il vescovo Aldrighetto, si poneva fine agli abusi da parte dei gastaldi vescovili, dei quali gli *homines* si erano evidentemente lamentati presso i rappresentanti imperiali, e si fissavano dei limiti ai prelievi (*rationes*), qualificati come *rimanie*, sottolineando quindi la natura pubblica dell'imposizione e di conseguenza la libertà giuridica di chi vi era tenuto<sup>54</sup>. L'intervento imperiale cadeva in un momento di profonda crisi del potere temporale dei vescovi tridentini ed infatti il 5 maggio dello stesso anno l'imperatore svevo annunciava l'invio a Trento del suo plenipotenziario Wiboto, esautorando di fatto il vescovo Aldrighetto<sup>55</sup>.

Lasciando gli insediamenti più vicini a Trento per spostarci nelle valli Giudicarie, si può notare come, negli stessi anni, gli *homines* fossero stati in grado di tenere testa non solo alla declinante autorità episcopale, ma anche alle più agguerrite aristocrazie locali e 'sovralocali', saldamente radicate grazie ai loro castelli, al loro patrimonio immobiliare affidato a coloni, *fideles* e *homines de macinata* e a volte dotate di deleghe giurisdizionali e fiscali. Del resto, come è stato verificato dagli studi a livello generale, il confronto, spesso lo scontro aperto tra gli interessi di *milites* e *domini* con quelli degli *homines* delle comunità hanno avuto un ruolo fondamentale nell'innescare dei meccanismi di autocoscienza a livello di società rurale<sup>56</sup>. Nel 1239 una sentenza pronunciata da due giudici dell'imperatore Federico II, il celebre Pier della Vigna e il vicario e legato per la Marca, Tebaldo *Franciena*, tentò di porre fine al rinnovarsi di una situazione conflittuale che coinvolgeva *comunitates* rurali, gli Arco, i da Campo e gli altri *milites* delle Giudicarie<sup>57</sup>. Le tensioni duravano già da qualche anno: nel 1237 l'imperatore

<sup>54</sup> *Codex Wangianus*, n. 7\*. Sull'episodio si veda Leonardelli, *De terra regule*, pp. 200-203; sulle *arimannie* come imposte pubbliche si rimanda a Andreolli, *Contratti agrari e gestione della proprietà fondiaria*, pp. 182-183 e Andreolli, *Forme di libertà nella Val Lagarina*, pp. 189-190.

<sup>55</sup> Riedmann, *Tra Impero e signorie*, pp. 229-230.

<sup>56</sup> Carocci, *Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina*, Della Misericordia, *Divenire comunità*, Andreolli, "Ubi feudi ibi demania", Provero, *Le parole dei sudditi*, Fiore, *Il mutamento signorile* pp. 79-144.

<sup>57</sup> La sentenza e la sua conferma (8 e 9 aprile 1239) che si sono conservate in copia autentica presso l'Archivio comunale di Condino, la sola delle comunità coinvolte ad avere conservato questa documentazione, sono edite in Papaleoni, *Il castello di Caramala*, pp. 62-69, Papaleoni, *Le più antiche carte*, n. X, Bianchini, *Le più antiche pergamene*, nn.7-8.

Federico era intervenuto per imporre la pace tra gli *homines* giudicariesi e l'aristocrazia militare forse perché i primi avevano provato ad eludere una serie di obblighi (*homagium*, *vassallicium*, *subiectio*, *ius patronatus*, *redditus factionis*) ai quali invece i *milites* ritenevano fossero sottoposti, tentativo che probabilmente aveva dato qualche grattacapo anche sul piano militare ai *domini*, al punto da forzarli ad accettare un compromesso che durò però solo poco tempo<sup>58</sup>. Come si è detto, nel 1239, infatti, i giudici delegati da Federico dovettero pensare ad un nuovo punto di equilibrio fra le parti e decisero che gli *homines* delle comunità rurali non avrebbero più provato a sottrarsi al pagamento di fitti, rendite e decime dovute ai loro signori e ai "licita servitia", facendo quindi intuire che non tutte le pretese dei *domini* fossero legittime. L'imperatore si riservava poi di decidere sulla questione dei tributi di natura pubblica (le *collecte*) e sui danni sofferti dalle parti in causa<sup>59</sup>. La vicenda contribuisce poi a confermare come gli *homines* che animavano le comunità fossero liberi da vincoli giuridici diretti con i *milites*. Pier della Vigna e Tebaldo *Franciena*, infatti minacciarono una loro riduzione al rango di *servi* dei rispettivi signori nel caso avessero infranto la pace voluta dall'imperatore e di conseguenza di far perdere loro il legittimo diritto ad associarsi e i margini di autonomia garantiti dalla loro condizione<sup>60</sup>.

### *I milites nelle comunità*

Avendo visto come gli *homines* dei centri rurali trentini riuscissero ad ottenere udienza nei tribunali di più alto livello e ad inserirsi in dinamiche politiche piuttosto complesse, potrebbe sembrare di portata minore la ricordata capacità dimostrata da quelli di Mori e di Nago nell'entrare in contatto con tre arbitri veronesi e di convincerli a recarsi a Loppio per svolgere la loro opera di confinazione. Ma proprio i documenti che restituiscono situazioni conflittuali come quella del 1178, a volte, ci permettono di precisare meglio il profilo sociale di qualcuno degli *homines*, soprattutto quando era impegnato nel rappresentarli, contribuendo a chiarire qualche tratto della complessità sociale delle *universitates*, il che parzialmente spiega l'efficacia delle loro azioni. Nel caso specifico si era deciso che la lite per il controllo del *mons Bordina* dovesse essere risolta

<sup>58</sup> Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, III, n. 1061a.

<sup>59</sup> Su questo scontro prolungato si rimanda a Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco*, pp. 79-80, Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*, p. 93, Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 673-674.

<sup>60</sup> Per un'analisi più approfondita si rimanda a Franceschini, "*Antiquiores de terra ipsa*", p. 40.

da una commissione di quattro rappresentanti per ciascuna delle parti in causa, i quali poi decisero di ricorrere ai tre ‘giudici’ esterni. Due fra gli otto delegati chiamati a trovare una via d’uscita al conflitto spiccano, entrambi in quota alla *comunitas* di Mori, Brentonico e Gardumo. Si tratta del *dominus Bobulcus*, o Bovolchino, da Gardumo e di Odelrico da Castelcorno<sup>61</sup>. Il primo era un *miles* insediato nel castello di Gardumo (almeno dal 1159), sedeva nella *curia* dei vassalli vescovili (1192) e faceva dunque parte di un gruppo familiare di grande rilievo in Val di Gresta e in Vallagarina<sup>62</sup>: lo incontreremo nuovamente fra poco. Anche il secondo personaggio, Odelrico da Castelcorno e Brentonico faceva parte dell’assemblea dei vassalli vescovili: ne veniamo informati dalla stessa documentazione del 1192 in cui si ricorda anche Bovolchino da Gardumo<sup>63</sup>. Oltre a Castelcorno d’Isera, Odelrico, come si è già accennato, controllava il *castrum* di Dossomaggiore a Brentonico: anch’egli apparteneva quindi alla classe dei *militēs*<sup>64</sup>. Il fatto che nel 1178 a due di loro fosse stato affidato un ruolo così delicato per gli interessi degli *homines* di Mori – a questo punto si capisce bene perché a questi si fossero aggiunti *illi* di Gardumo e Brentonico –, porta in evidenza il ruolo che essi ricoprivano all’interno delle *élite* locali che si erano organizzate nelle comunità rurali.

La rilevanza, verrebbe da dire la centralità, esercitata dai *militēs*, emerge in modo ancor più netto da una serie di testimonianze, ricca di particolari, raccolta nel 1213 a proposito dei tentativi di colonizzazione dell’area di Cimone, in Vallagarina settentrionale, sulla destra dell’Adige, ma che ricostruisce la situazione ‘sul terreno’ a partire dagli anni ‘70-’80 del XII secolo. A metà agosto del 1213 la *curia vassallorum* era riunita, in presenza del vescovo Federico Wanga, a Livo, in Val di Non. Qui venne raggiunta dal fabbro Zanino da Nogaredo e da Giovanni di Ermanno da Isera, *sindici* e procuratori della comunità della pieve di Lagaro, la “*universitatis plebis Lagari*”, piuttosto indefinita dal punto di vista territoriale, i quali produssero cinque testimoni: il *dominus* Boderza di Castelnuovo, Warimberto da Nogaredo, Ordano, Warimberto e Torenchino, tutti e tre da Sasso. Questi accusavano Briano Castelbarco e Odolrico da Nomi di *molestare* la comunità, ricorrendo alla violenza (“*faciunt forçam*”) per impedire ai *vicini* il tradizionale uso dei beni comuni, episodi che – stando alle affermazioni del primo testimone – si ripetevano da più di un decennio<sup>65</sup>. In realtà le testimonianze – quella più par-

<sup>61</sup> *La documentazione dei vescovi*, n. 21

<sup>62</sup> Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 642-643.

<sup>63</sup> Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, “communitas” cittadina*, p. 223.

<sup>64</sup> Postinger, *Brentonico attraverso i secoli*, pp. 40-41.

<sup>65</sup> Il documento è stato edito in Ghetta, *I signori di Castel Barco vicini della comunità della pieve di*

ticolareggiata è resa da Boderza di Castelnuovo, che è da identificare con Bursa da Castelnuovo, personaggio di un certo rilievo nella vita politica dell'episcopio tridentino tra il XII e il XIII secolo<sup>66</sup>-, coinvolsero anche l'ormai defunto Aldrighetto Castelbarco, padre di Briano, e quindi iniziavano la loro ricostruzione da un periodo precedente al 1195, anno in cui Aldrighetto fece testamento e presumibilmente morì<sup>67</sup>. Aldrighetto, nell'ambito del generale tentativo da parte delle aristocrazie di aumentare il proprio potere e la propria influenza sul territorio promuovendo opere di dissodamento e di colonizzazione, aveva inviato Menego, un *roncator*, nell'area di Cimone, il quale, a sua volta, aveva avviato i lavori per ricavare un *mansus* su terreni che risultarono poi essere *comunia* dell'*universitas*. Il Castelbarco venne costretto ad abbandonare momentaneamente la sua iniziativa dalla reazione dei *vicini*, ma particolarmente interessante è come motivò il suo cambio di strategia. Dichiarò infatti che non voleva litigare "cum suo commune", riconoscendo che sul *mons* non poteva vantare alcun diritto che non fosse uguale a quello degli altri *vicini*. Sostanzialmente, quindi, Aldrighetto si considerava ed era considerato uno degli *homines* che costituivano la comunità *de Lagaro*<sup>68</sup>. In realtà, da quanto emerge dalla pergamena, probabilmente anche in virtù del riconoscimento della *superioritas* della comunità, in seguito i Castelbarco (e i da Nomi), ottennero il permesso per realizzare ben più di un solo *mansus*, al punto che una generazione dopo, Briano Castelbarco e Odolrico da Nomi non si facevano scrupoli a disporre in modo piuttosto arbitrario delle risorse disponibili in questa zona.

Il peso che l'aristocrazia militare rivestiva nel controllo di questa organizzazione comunitaria viene confermato da ulteriori dettagli – confermati dagli altri quattro testimoni – messi in evidenza da Boderza/Bursa di Castelnuovo. Ne descrisse infatti la struttura 'istituzionale', raccontando che i *milites*, assieme al resto della comunità, avevano preso l'iniziativa di eleggere quattro consoli. Due erano qualificati come *domini*: Gabardo del quale allo stato attuale degli studi non si può dire nulla, e Bovolchino da Gardumo che invece abbiamo già incontrato in qualità di rappresentante di un'altra comunità, quella di Mori, in occasione della vertenza per il *mons Bordina* del 1178. Lo stesso Boderza, nel corso del dibattito, risultò essere stato *saltarus*, ossia uno degli ufficiali incaricati di verificare il corretto utilizzo dei beni comunitari. Il signore di Castelnuovo aggiunse che

Lagaro, in *Jus regulandi bona comunia* e in *La documentazione dei vescovi*, n. 196.

<sup>66</sup> Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 658-661.

<sup>67</sup> Sul testamento di Aldrighetto si veda Varanini, *Tra vescovi e masnade*.

<sup>68</sup> Questo elemento viene sottolineato anche in Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, "communitas" cittadina*, pp. 52-54.

a giurare di conformarsi alle decisioni dei *consules* erano stati “omnes millites et pedites et totam communitatem de Lagaro”. Sussistono pochi dubbi sul fatto che i *milites* fossero i vari signori lagarini spesso legati da vincoli feudali con i vescovi di Trento, mentre più problematico è comprendere con esattezza da chi fosse costituita la classe dei *pedites*. Seguendo la suggestione di alcune fonti toscane della seconda metà del XII secolo, si potrebbe ipotizzare che si trattasse di *homines de macinata*, spesso, ma non necessariamente, non-liberi con funzioni amministrative, di gestione e di pressione sul territorio che in genere, quando richiesto, combattevano appiedati, ragione per la quale in Toscana potevano essere chiamati, indifferentemente nello stesso documento, *homines de macinata* o appunto *pedites*<sup>69</sup>. È possibile che i *pedites* lagarini fossero assimilabili a figure di questo genere, magari provenienti in origine dalle fila delle *macinate* signorili, ma che se ne erano in qualche modo affrancati, rimanendo però legati ai loro signori da altri e più onorevoli vincoli di fedeltà. Tutto ciò potrebbe averli resi componenti attive nella *comunitas*, con interessi difficilmente disgiunti da quelli signorili<sup>70</sup>. Leggendo il documento del 1213 si incontra un personaggio, uno dei consoli non indicati come *domini*, che sembrerebbe rispondere bene a queste caratteristiche. Si tratta di *Ticus* da Basiano, presso Pomarolo. Nelle deposizioni in realtà sulle sue condizioni sociali non viene detto nulla di esplicito, ma un *Tizus de Basellano* compare ad Ala come testimone in un arbitrato del 1203, volto a risolvere un importante contrasto tra il vescovo Corrado da Beseno e Briano Castelbarco diretto dal *miles* veronese Tebaldo Turriseudi<sup>71</sup>. *Tizus* affermò di non detenere feudi dal vescovo, ma di averne da Briano e da altri *domini*: probabilmente si trattava di terre che insistevano nell'area controllata dalla comunità *de Lagaro*, visto il suo dichiararsi insediato presso Pomarolo. Nello stesso documento inoltre compare *Roubavillanus de Basellano* che potrebbe essere identificato con il *Delwardus* detto *Robavillanus* ricordato nelle ultime volontà del *dominus* Aldrighetto Castelbarco nel suo testamento del 1195<sup>72</sup>. In questa occasione risulta anch'egli insediato presso Pomarolo (*de Basellano*) e quindi potenzialmente un *vicinus* della comunità lagarina, forse proprio uno di quelli categorizzati come

<sup>69</sup> Brancoli Busdraghi, “*Masnada*” e “*boni homines*”, p. 307. Il tema è stato ripreso da Cortese, *Le frange inferiori della cavalleria*. Sulle *macinate* in Trentino si rimanda a Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 247-250.

<sup>70</sup> Sui rapporti feudali come veicolo di promozione sociale si richiama Provero, *Vassallaggio e reti clientelari*.

<sup>71</sup> Il documento del 1203 è edito in Cipolla, *Corrado II vescovo di Trento e Briano di Castelbarco*. Sul duro scontro tra il vescovo Corrado e Briano si rimanda a Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, “comunitas” cittadina*, pp. 131-154 e a Castagnetti, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione*, pp. 161-162.

<sup>72</sup> Varanini, *Tra vescovi e masnade*, p. 327-328.

*pedites*. Egli, infatti, nel 1203 dichiarò di aver preso parte, su ordine di Briano, alla riscossione di censi e fitti sui monti presso Ala, operazione condotta con un certo dispiegamento di forza, stando ad altre deposizioni, visto che gli uomini di Briano la condussero armati “cum caçetis et spatibus et lanzonibus”<sup>73</sup>.

In questo specifico caso all’*universitas* concorrevano dunque più componenti sociali ben definite. Quella signorile, pur non agendo sempre in modo univoco, come le deposizioni del 1213 suggeriscono sia accaduto a proposito dell’utilizzo dei boschi del *mons* a Cimone, visti come spazio da dissodare e di cui appropriarsi, o come fonte di introito grazie a remunerative concessioni ad imprenditori nel settore metallurgico, giocò un ruolo preponderante nel formare le strutture di questa comunità e nel guidarla, mettendosi così in grado di condizionarne l’economia e la vita sociale<sup>74</sup>. Questo sembrerebbe essere un tratto che accomuna alcune realtà comunitarie del Trentino meridionale, come emergerebbe anche dal più volte ricordato episodio del 1178 che vide Bovolchino da Gardumo, uno dei *consules* della comunità lagarina (anche se non è detto che lo fosse in quello specifico anno), impegnato a rappresentare gli *homines* di Mori, Gardumo e Brentonico che si opponevano a quelli di Nago. Ma vi sono anche altri sintomi della pervasiva azione signorile sulla società rurale<sup>75</sup>. Ritornando su un altro episodio del quale si è già dato conto, quello relativo alla controversia tra gli *homines* di Drena e quelli di Arco a proposito del monte Oblino del 1190, seppure in modo non del tutto afferrabile, soprattutto a causa dello stato di conservazione del supporto membranaceo del documento, potrebbero esservi ulteriori tracce del controllo che i *domini* esercitavano sulle attività delle *comunitates*. Viene infatti fatto cenno da due testimoni, sebbene in modo piuttosto confuso (intenzionalmente?), ad un *fictum* per l’uso del *mons* che in passato, forse ai tempi del vescovo Altemanno (1124-1149) doveva essere versato al *dominus Conradus*, come osservato da Gian Pietro Brogiolo, da identificare con Corrado da Seiano, l’allora potente signore di Castel Drena, *castrum* che però già nel 1175 era nelle mani dei d’Arco<sup>76</sup>.

La *leadership* che le famiglie signorili esercitavano sulle magari modeste, ma consapevoli *élite* rurali organizzate nelle comunità, emerge anche a Civez-

<sup>73</sup> Cipolla, *Corrado II vescovo di Trento e Briano di Castelbarco*, p. 26.

<sup>74</sup> Per un esame più approfondito delle testimonianze del 1213 si rimanda a Franceschini, *Signori, comunità e territorio*.

<sup>75</sup> Sul concetto di pervasività signorile si veda Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, p. 61.

<sup>76</sup> Curzel, Franceschini, Stenico, *La vertenza per il monte Oblino*, p. 123, Brogiolo, *Drena tra comunità di villaggio e poteri signorili*, p. 66; sulla famiglia da Seiano si veda Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 711-727.

zano, pochi chilometri ad est di Trento. Qui, davanti alla locale chiesa di Santa Maria, nell'aprile del 1202 dopo avere convocato la *regula*, ossia l'assemblea dei *vicini*, il regolano, il *dominus* Oliviero Roccabruna e il *dominus* Adelpreto de Mignago, con il consenso della maggioranza dei *vicini*, decisero di nominare due *saltari*: uno doveva essere scelto da Adelpreto per custodire i suoi boschi e altre sue proprietà a Magnago, l'altro doveva essere selezionato da Oliviero Roccabruna a nome dell'intera *comunitas*. Entrambi i *saltari* avrebbero dovuto vigilare sulle *montanae* comuni: Ardemolo, Celva e Calisio. Alla dichiarazione della necessità di nominare queste figure, seguono sei norme che precisavano meglio quali fossero i comportamenti da seguire e da evitare per tutelare al meglio il patrimonio di incolti produttivi a disposizione dei *vicini*. Il documento si chiude con la scelta effettuata dai *domini*. Oliviero Roccabruna "posuit suum saltarium" il mugnaio Endrigolino; Adelpreto da Magnago invece nominò un certo Vaspele<sup>77</sup>. La facoltà di incaricare di un ruolo così delicato uomini di propria fiducia che i due signori esercitano senza troppe discussioni, sembra un indizio piuttosto evidente di come nella sostanza controllassero la *comunitas*. Ma in questo caso vi sono anche dei tratti di novità, o almeno, dato lo stato della documentazione, tali ci appaiono. Evidenziando il bisogno di definire funzioni amministrative, ma soprattutto mettendo per iscritto alcune norme che regolavano i rapporti con il territorio, la *comunitas*, gli *homines* e le loro probabilmente informali e variabili forme associative del XII secolo, sembrano aver intrapreso un cammino che farà loro assumere sempre più i contorni di entità politico-amministrativa inquadrabile dalle autorità pubbliche. Se da un lato, quindi, non è casuale che il documento del 1202 sia stato conservato in un archivio signorile, quello della famiglia Roccabruna, evidentemente con lo scopo di certificare una posizione eminente, dall'altro sembra corretto interpretarlo come la prima "carta di regola" nota per l'area trentina. Prima di una lunghissima serie di testi normativi la cui redazione, come si è accennato in apertura, certificò a lungo la capacità degli *homines* di affermare le loro competenze nella gestione di vaste porzioni del territorio e sulle decisioni che riguardavano importanti risorse.

<sup>77</sup> *Carte di regola e statuti*, pp. 1-4. Si veda anche Gobbi, *Storia di Civezzano*, pp. 42-46; sui Roccabruna si rimanda a Bettotti, *La nobiltà trentina*, pp. 759-773.

### Fonti archivistiche e bibliografia

ACA = Arco, Archivio storico del comune

ACRdG = Riva del Garda, Archivio storico del comune

ACS = Storo, Archivio storico del comune

FBSB = Trento, Fondazione Biblioteca San Bernardino

TLFI = Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Mauro Agnoletti, *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2018.

Giuseppe Albertoni, *Law and the peasant: rural society and justice in Carolingian Italy*, in “Early medieval Europe”, 18 (2010), pp. 417-445.

Bruno Andreolli, *Contratti agrari e gestione della proprietà fondiaria nel Trentino dei secoli VIII-XI*, in Bruno Andreolli, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna, CLUEB, 1999, pp. 169-184.

Bruno Andreolli, *Forme di libertà nella Val Lagarina dalla dominazione longobarda alla signoria territoriale*, in *Il fiume, le terre, l'immaginario. L'Adige come fenomeno storiografico complesso. Atti del convegno, Rovereto, 21-22 febbraio 2013*, a cura di Vito Rovigo, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2016, pp. 175-200.

Bruno Andreolli, “*Ubi feuda ibi demania*”: *regole, aspirazioni e strategie delle comunità rurali tra alto e basso medioevo*”, in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010*, a cura di Paola Galetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2012, pp. 395-403.

Carl Ausserer, *La signoria dei Lodron nel medioevo*, in “Passato Presente”, 11 (1987) (edizione originale 1905).

*L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, a cura di Bruno Andreolli, Massimo Montanari, Bologna, CLUEB, 1985.

Marco Bettotti, *L'aristocrazia trentina nel medioevo: le strutture familiari fra nomi e realtà*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 11 (2002), n. 2, pp. 73-99.

Marco Bettotti, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII – metà XV secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2002.

Franco Bianchini, *Le più antiche pergamene dell'archivio comunale di Condino (1207-1497)*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Ufficio Beni librari e archivistici, 1991.

Benedetto Bonelli, *Notizie storico-critiche intorno al B.M. Adelpreto vescovo e compromettitore della chiesa di Trento*, Trento, Giovanni Battista Monauri, 1761-1762.

Piero Brancoli Busdraghi, “Masnada” e “boni homines” come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secc. X-XIII*, a cura di Gerhard Dilcher, Cinzio Violante, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 287-342.

Gian Pietro Brogiolo, *Drena tra comunità di villaggio e poteri signorili (VII-XVI secolo)*, in *Drena: insediamenti e paesaggi dai longobardi ai nostri giorni*, a cura di Gian Pietro Brogiolo, Julia Sarabia, Mantova, SAP, 2016, pp. 59-72.

Gian Pietro Brogiolo, *Paesaggi, insediamenti e architetture tra età romana e XIII secolo*, in *APSAT 3. Paesaggi storici del Sommolago*, a cura di Gian Pietro Brogiolo, Mantova, SAP, 2013, pp. 165-218.

Sandro Carocci, *Tipologie amministrative della signoria rurale in Italia tra medioevo ed età moderna*, in “*Fiere vicende dell’età di mezzo*”. *Studi per Gian Maria Varanini*, a cura di Paolo Guglielmotti, Isabella Lazzarini, Firenze, Firenze University Press, 2021, pp. 19-39.

Sandro Carocci, *Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca italiana*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales. XI<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles. Réalités et représentations paysannes. Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000*, a cura di Monique Bourin, Pascual Martínez Sopena, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 63-82.

Sandro Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014.

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991, 3 voll.: I, *Dal ‘200 alla metà del ‘500*; II, *Dalla seconda metà del ‘500 alla fine dell’età dei Madruzzo*; III, *Dall’età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento*.

Andrea Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, Libreria universitaria, 1983.

Andrea Castagnetti, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione del governo vescovile (1236) e un Comune cittadino mancato*, in *Storia del Trentino*, III, *L’età medievale*, a cura di Andrea Castagnetti, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 159-223.

Andrea Castagnetti, *Il Garda medievale tra poteri locali e potere imperiale. Dall’età longobarda al Trecento*, in *Il lago di Garda*, a cura di Ugo Sauro, Carlo Simoni, Eugenio Turri, Gian Maria Varanini, Sommacampagna, Cierre, 2001, pp. 225-247.

Andrea Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, “communitas” cittadina e qualifica capitaneale a Trento tra XII e XIII secolo*, Verona, Libreria universitaria editrice, 2001.

Andrea Castagnetti, *Il potere sui contadini. Dalla signoria fondiaria alla signoria territoriale: comunità rurali e comuni cittadini*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille: una società in trasformazione*, a cura di Bruno Andreolli, Vito Fumagalli, Massimo Montanari, Bologna, CLUEB, 1985, pp. 217-251.

Andrea Castagnetti, *“Teutisci” fra gli immigrati transalpini nella “Langobardia” carolingia*, Verona, Libreria universitaria editrice, 2006.

Andrea Castagnetti, *I vescovi trentini nella Lotta per le investiture e nel primo conflitto tra Impero e Comuni*, in *Storia del Trentino*, III, *L'età medievale*, a cura di Andrea Castagnetti, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 117-158.

Carlo Cipolla, *Antichi possessi del monastero veronese di S. Maria in Organo nel Trentino*, in *“Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino”*, 1 (1882), pp. 274-299.

Carlo Cipolla, *Corrado II vescovo di Trento e Briano di Castelbarco negli anni 1201-1203 secondo un nuovo documento*, in *“Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino”*, 4 (1889), pp. 1-35.

*Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel, Gian Maria Varanini, con la collaborazione di Donatella Frioli, Bologna, Il Mulino, 2007.

*Il Codice Vanga. Un principe vescovo e il suo governo. Torre Vanga, Museo Diocesano Tridentino, 23 novembre 2007-2 marzo 2008*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni storico-artistici, 2007.

*Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Italo Franceschini, Cles, Nitida Immagine, 2015.

Maria Elena Cortese, *Le frange inferiori della cavalleria nelle campagne toscane: “scutiferi” e “masnaderii” tra inquadramento signorile e mobilità sociale (secc. XII-XIII)*, in *“Archivio Storico Italiano”*, 179 (2021), n. 667, pp. 3-41.

Giorgio Cracco, *“Assassinio nella cattedrale” nell'Italia del nord-est: storia e memoria*, in *“In factis mysterium legere”*. *Miscellanea di studi in onore di Iginio Rogger in occasione del suo ottantesimo compleanno*, a cura di Emanuele Curzel, Bologna, EDB, 1999, pp. 17-34.

Emanuele Curzel, *Federico Vanga. La sua storia*, in *Un vescovo, la sua cattedrale, il suo tesoro. La committenza artistica di Federico Vanga (1207-1218)*, a cura di Marco Collaretta, Domenica Primerano, Trento, Museo Diocesano Tridentino, TEMI, 2012, pp. 16-27.

Emanuele Curzel, Italo Franceschini, Marco Stenico, *La vertenza per il monte Oblino tra Arco e Drena in un documento inedito del 1190*, con una nota linguistica di Serenella Baggio, in *“Studi trentini. Storia”*, 94 (2015), pp. 105-158.

Michele Dalba, *Castello di Ceole*, in *APSAT 4. “Castra”, castelli e “domus” murate: “corpus” dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo*, a cura di Elisa Possenti,

Giorgia Gentilini, Walter Landi, Michela Cunaccia, Mantova, SAP, 2013, pp. 441-442.

Massimo Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli, 2006.

Massimo Della Misericordia, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Trento, Università di Trento. Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali, 2009, pp. 155-278.

*La documentazione dei vescovi di Trento (XI secolo - 1218)*, a cura di Emanuele Curzel, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2011.

*Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145-1284)*, a cura di Cristina Belloni, Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004.

Alessio Fiore, *Giurare la consuetudine. Pratiche sociali e memoria del potere nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli XI-XIII)*, in "Reti Medievali", 13 (2012), n. 2, pp. 47-80 (reperibile online: <http://rivista.retimedievali.it>).

Alessio Fiore, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*, Firenze, Firenze University Press, 2017.

Italo Franceschini, *L'alpeggio in Val Rendena tra medioevo e prima età moderna*, Tione, Centro Studi Judicaria, 2008.

Italo Franceschini, *L'alpeggio nel Trentino basso medievale (secoli XIII-XV). Prime ricerche*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di Antonello Mattone, Pinuccia Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 601-620.

Italo Franceschini, "Antiquiores de terra ipsa". *Medioevo sulle sponde del Chiese*, in *I nomi locali dei comuni di Borgo Chiese, Castel Condino*, a cura di Lydia Flöss, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni culturali, 2020, pp. 37-50 (Dizionario toponomastico trentino. Ricerca geografica, 20).

Italo Franceschini, *Un percorso di storia alpina. Le comunità di Bocenago, Caderzone e Strembo tra medioevo e prima età moderna*, in *I nomi locali dei comuni di Bocenago, Caderzone Terme, Strembo*, a cura di Lydia Flöss, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, 2013, pp. 35-44 (Dizionario toponomastico trentino. Ricerca geografica, 14).

Italo Franceschini, *Signori, comunità e territorio. Il "mons Cimoni" in Vallagarina tra XII e XIII secolo*, in *Uno scrittore, una biblioteca. A padre Lino Mocatti*, a cura di Silvana Chisté, Domenico Gobbi, Gabriele Ingegneri, Trento, Biblioteca provinciale Cappuccini, Gruppo culturale Civis, 2015, pp. 97-127.

Frumenzio Ghetta, *I signori di Castel Barco vicini della comunità della pieve di Lagaro*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche. Sezione prima", 62 (1983), pp. 303-323.

Italo Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori*, in “Studi trentini. Storia”, 90 (2011), pp. 139-164.

Domenico Gobbi, *Storia di Civezzano. Una comunità, una pieve*, Civezzano, Comune di Civezzano, 2006.

Paolo Grillo, *Comunità di valle e comunità di villaggio nelle Alpi occidentali: lo stato delle ricerche*, in *Uomini risorse comunità delle Alpi Occidentali (metà XII – metà XVI secolo). Atti del Convegno (Ostana, 21 ottobre 2006)*, a cura di Livio Berardo, Rinaldo Comba, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo, 2007, p. 31-41.

Franz von Huter, *Tiroler Urkundenbuch. I. Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus. I. Bis zum Jahre 1200*, Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, 1937.

Franz von Huter, *Tiroler Urkundenbuch. I. Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus. III. 1231-1253*, Innsbruck, Wagner, 1957.

*Il territorio trentino nella storia europea, II, L'età medievale*, a cura di Giuseppe Albertoni, Gian Maria Varanini, Trento, FBK Press, 2011.

*Jus regulandi bona comunia. Materiali per la storia del Comun Comunale Lagarino*, a cura di Roberto Adami, Michele Angelo Spagnolli, Mori, La Grafica, 1991.

Hansjörg Küster, *Storia dei boschi. Dalle origini ad oggi*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.

Walter Landi, *Il “comitatus” di Flavon tra individualità dinastiale e capitanato tirolese (XII-XIV secolo)*, in *Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Italo Franceschini, Cles, Nitida Immagine, 2015, pp. 35-72.

Walter Landi, *Die Grafen von Tirol. Ein historisch-familiengeschichtlicher Überblick (10.–14. Jahrhundert)*, in *Schloss Tirol, I, Baugeschichte: die Burg Tirol von ihren Anfängen bis zum 21. Jahrhundert*, a cura di Walter Hauser, Martin Mittermair, Tirolo, Sudtiroler Landesmuseum Schloss Tirol, 2017, pp. 110-131.

Walter Landi, *L'incastellamento di fronte al diritto feudale. Il caso dell'episcopato di Trento tra XII e XIII secolo*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 24 (2015), n. 1, pp. 97-156.

Walter Landi, *Tra “agnatio” e “cognatio”. Sull'origine degli Udalrichingi di Bolzano, conti di Appiano*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 11 (2003), n. 2, pp. 37-70.

Tiziana Lazzari, *Comunità rurali nell'alto medioevo: pratiche di descrizione e spie lessicali nella documentazione scritta*, in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010*, a cura di Paola Galetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2012, pp. 405-421.

Fabrizio Leonardelli, “*De terra regule*”. *Antiche tracce ed elementi relativi a proprietà collettive e comunità nel territorio oltre il Bus de Vela, incluso tra monte Bondone e Paganella-Gazza (Trentino)*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 17 (2018), n. 1, pp. 195-244.

Stefano Malfatti, Jessica Reich, *Il progetto “Archivio digitale delle carte di regola delle comunità trentine”*, in “Studi trentini. Storia”, 100 (2021), pp. 511-516.

Barbara Maurina, Carlo Andrea Postinger, *Appunti per uno studio sulla continuità dell’insediamento castrense fra alto e basso medioevo nel territorio trentino*, in *Prima dei castelli medievali. Materiali e luoghi nell’arco alpino orientale: atti della tavola rotonda*, a cura di Barbara Maurina, Carlo Andrea Postinger, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2012, pp. 189-208.

Karol Modzelewski, *L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.

Mauro Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

Cecilia Nubola, *Comunità rurali del Principato vescovile di Trento*, in “Archivio storico ticinese”, 39 (2002), pp. 221-237.

Paolo Orsi, *Un giudizio di Dio in Rendena nel 1155*, in “Archivio storico per Trieste, l’Istria e il Trentino”, 3 (1884-1886), pp. 83-90.

*Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010*, a cura di Paola Galetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo, 2012.

Giuseppe Papaleoni, *Il castello di Caramala. Note di storia condinese*, Trento, Scotoni e Vitti, 1887.

Giuseppe Papaleoni, *Le più antiche carte della Valle del Chiese*, a cura di Franco Bianchini, Storo, Il Chiese, 1999 (edizione originale 1891).

*I placiti del “Regnum Italiae”*, a cura di Cesare Manaresi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1955-1960.

Carlo Andrea Postinger, *Brentonico attraverso i secoli*, in *I nomi locali del comune di Brentonico*, a cura di Lydia Flöss, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale, 2020, pp. 37-45 (Dizionario toponomastico trentino. Ricerca geografica, 19).

Carlo Andrea Postinger, *Il sito di Loppio nelle fonti documentarie*, in Barbara Maurina, *Ricerche archeologiche a Sant’Andrea di Loppio (Trento, Italia). Il “castrum” tardoantico-altomedievale*, Oxford, Archaeopress, 2016, pp. 21-30.

Luigi Provero, *Abitare e appartenere. Percorsi dell’identità comunitaria nei villaggi*

*piemontesi dei secoli XII-XIII*, in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010*, a cura di Paola Galetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2012, pp. 309-325.

Luigi Provero, *Contadini e potere nel Medioevo. Secoli IX-XV*, Roma, Carocci, 2020.

Luigi Provero, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma, Carocci, 1998.

Luigi Provero, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2012.

Luigi Provero, *Vassallaggio e reti clientelari. Una via per la mobilità*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di Sandro Carocci, Roma, École Française de Rome, 2010, pp. 437-451.

Osvaldo Raggio, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonte per una storia locale*, in "Quaderni storici", 30 (1995), n. 88, pp. 163-186.

Riccardo Rao, *Beni comuni e identità di villaggio (Lombardia, secoli XI-XII)*, in *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010*, a cura di Paola Galetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'alto Medioevo, 2012, p. 327-343.

Riccardo Rao, *Comunità e territorio nella gestione delle risorse collettive nel Piemonte del Duecento*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 6 (2008), n. 1, p. 147-159.

Josef Riedmann, *Tra Impero e signorie (1236-1255)*, in *Storia del Trentino, III, L'età medievale*, a cura di Andrea Castagnetti, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 229-254.

Iginio Rogger, *Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto (1156-1172), nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo da Trento*, in "Studi trentini di scienze storiche", 56 (1977), n. 4, pp. 331-384.

Vito Rovigo, Gian Maria Varanini, *Le comunità della Vigolana nel tardo medioevo tra potere vescovile, famiglie signorili e società urbana (secoli XII-XV)*, in *Nel tempo e fra la gente di Bosentino e Migazzone. Territorio, società, istituzioni*, a cura di Gustavo Corni, Italo Franceschini, Trento, TEMI, 2010, pp. 25-48.

Aldo Angelo Settia, *Stabilità e dinamismi di un'area alpina. Strutture insediative della diocesi di Trento*, in *Congresso La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, in "Atti della Accademia Roveretana degli Agiati", serie VI, voll. 25-26, 235-236 (1985-1986), n. 1, pp. 253-277.

*Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Unicopli, Milano, 2004.

Attilio Stella, *Gli antichi possessi dell'arcidiacono veronese Adelberto-Aceli a Nomi e Gardumo (1021, 1028)*, in "Studi trentini. Storia", 95 (2016), pp. 307-314.

Marco Stenico, *Le istituzioni comunitarie del Contà*, in *Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Italo Franceschini, Cles, Nitida Immagine, 2015, pp. 97-117.

Marco Stenico, *Il “Liber Sancti Vigili” di Federico Vanga: un “munimentum” della chiesa tridentina, “monumentum” dell’archivio vescovile trentino. La sua storia*, in *Un vescovo, la sua cattedrale, il suo tesoro. La committenza artistica di Federico Vanga (1207-1218)*, a cura di Marco Collareta, Domenica Primerano, Trento, Museo Diocesano Tridentino; TEMI, 2012 pp. 28-39.

*Storia del Trentino*, III, *L’età medievale*, a cura di Andrea Castagnetti, Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004.

Andrea Tomedi, *I rituali tridentini di giuramento della fedeltà e di investitura feudale: elementi del rito feudo-vassallatico o sviluppo di istituzioni locali?*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 26 (2017), n. 1, pp. 111-128.

Silvestro Valenti, *Regesto cronologico di documenti sulla valle di Genova in Rendena. Esplorazione di archivi*, in “Tridentum”, 9 (1906), pp. 87-93, 131-138, 176-191, 244-256, 372-382.

Gian Maria Varanini, *I Castelbarco dal Duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti*, in *Castellum Ava. Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, a cura di Enrico Castelnuovo, Trento, TEMI, 1987, pp. 17-39.

Gian Maria Varanini, *Recensione a “Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine”*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 1 (1992), pp. 154-161, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 623-633.

Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020.

Gian Maria Varanini, *Tra vescovi e masnade. Due nuovi documenti dagli archivi veneti per la storia dei Castelbarco (secoli XII-XIII)*, in *Miscillo flamine. Studi in onore di Carmelo Rapisarda*, a cura di Antonella Degl’Innocenti, Gabriella Moretti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 1997, pp. 317-331, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 923-934.

Gian Maria Varanini, Italo Franceschini, *Intorno alle cime del Brenta. Le comunità alpine tra XIII e XVII secolo*, in *Dolomiti di Brenta*, a cura di Franco de Battaglia, Alberto Carton, Ugo Pistoia, Sommacampagna, Cierre, Trento, SAT, 2013, pp. 166-197, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 737-774.

*Un vescovo, la sua cattedrale, il suo tesoro. La committenza artistica di Federico Vanga (1207-1218)*, a cura di Marco Collareta, Domenica Primerano, Trento, Museo Diocesano Tridentino, TEMI, 2012.

Berthold Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco nel medioevo*, Roma, Il Veltro, 1979.

Chris Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma, Viella, 1995.

Chris Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000.

Isabella Zamboni, *Castel Pradaglia*, in *APSAT 5. "Castra", castelli e "domus" murate: "corpus" dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo*, a cura di Elisa Possenti, Giorgia Gentilini, Walter Landi, Michela Cunaccia, Mantova, SAP, 2013, pp. 84-88.



*Christian Zendri*

ORDINAMENTI GIURIDICI PRIMARI.  
LE CARTE DI REGOLA COME PATRIMONIO  
DELLA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE

Nel 2017 la promulgazione della legge n. 168, approvata dal Parlamento nazionale, ha portato un profondo cambiamento non solo nella disciplina dei domini collettivi, ma anche nel modo stesso di considerarli e di interpretarne l'esistenza e il significato.

All'articolo 1 infatti si legge che, in ottemperanza alla Costituzione, la Repubblica "riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie".

Il testo è, credo, ormai ben noto, ma non sarà forse inutile riprenderlo. L'uso del verbo 'riconoscere' è in piena sintonia con la Costituzione, la quale ne fa uso in modo sobrio e tecnicamente preciso. Così essa all'articolo 2 "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; all'articolo 4 si afferma che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro", e all'articolo 5 che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".

Non sembri banale sottolineare che riconoscere significa accettare come esistenti, significa non creare ma ricevere e proteggere qualcosa che già esiste prima. Ma prima di che? Prima del riconoscimento stesso, e se tale riconoscimento è inscindibile dalla Repubblica, la cui esistenza è regolata dalla Costituzione, potremmo dire che ciò che è riconosciuto esiste da prima della Repubblica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Assemblea Costituente, Lavori preparatori* (lunedì 9 settembre 1946), pp. 21-22. Rinvio qui in particolare all'ordine del giorno Dossetti, per il quale "la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato".

In questo modo, la legge riconosce i domini collettivi come prodotto di una storia di gran lunga precedente alla Repubblica e, direi, anche allo Stato moderno. Essa però fa anche qualcosa di più: infatti oggetto del riconoscimento non sono i domini collettivi in quanto beni, ma in quanto ordinamenti giuridici primari. Siamo di fronte a un fatto essenziale. La legge del 2017, facendo propri i risultati di un dibattito storico e giuridico che prosegue animatamente ormai da alcuni decenni<sup>2</sup>, senza contare naturalmente le discussioni più risalenti, che porterebbero a un orizzonte più volte secolare, ha riconosciuto che i domini collettivi, in quanto *patrimoni*, non sono semplicemente beni, e neppure complessi di beni tutt'al più accomunati dal fatto, importante quanto si vuole ma pur sempre estrinseco, di appartenere allo stesso proprietario (in questo caso una collettività variamente identificata).

Siamo di fronte dunque anzitutto a ordinamenti giuridici, e non solo: a ordinamenti giuridici primari di comunità originarie. Occorre fare attenzione alle parole. Nella dottrina giuridica l'espressione 'ordinamento giuridico originario' (non 'primario', si badi), è usata per indicare un ordinamento il quale non riconosca superiore, e quindi non ripeta da altri la propria legittimità e le condizioni della propria esistenza. In altre parole, questa espressione si usa per designare ordinamenti sovrani<sup>3</sup>. Qui invece l'aggettivo 'originario' è usato come attributo non di un ordinamento ma di una comunità. La comunità è originaria evidentemente in un senso affine: perché ha le sue origini in quel luogo, è nata lì, e perché non dipende, per la sua esistenza, dall'istituzione da parte della Repubblica che la riconosce: esisteva già prima e in modo del tutto indipendente. Essa pre-esisteva allo Stato repubblicano<sup>4</sup>.

Occorre però comprendere in cosa si identifichi una comunità in generale, e una comunità originaria in particolare.

<sup>2</sup> Si veda almeno Grossi, *Un altro modo di possedere*; dello stesso autore si veda *Il mondo delle terre collettive*. Ma si consideri la serie di volumi pubblicata, prima con l'editore Cedam e poi con Giuffrè, prima nella collana Università degli Studi di Trento. Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive, edita da Cedam, e poi in quella Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva, edita invece da Giuffrè. La serie delle pubblicazioni, che ormai ha superato felicemente il quarto di secolo, mostra non solo la bontà e solidità dell'iniziativa assunta a suo tempo da Pietro Nervi, ma la vitalità del dibattito, che perdura e non accenna a perdere di interesse e vitalità.

<sup>3</sup> Sui problemi posti dalla nozione si veda la sempre bella voce di Frosini, *Ordinamento giuridico a) Filosofia del diritto*; sulla storia più risalente del paradigma della sovranità si deve sempre meditare il fondamentale saggio di Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*; inoltre, sulla storia del concetto di sovranità, Quaglioni, *La sovranità*.

<sup>4</sup> Non si tratta, evidentemente, soltanto di comunità di antichi originari, quindi di discendenti delle prime famiglie fondatrici delle comunità. Tali comunità sono casi peculiari, tutto sommato rari anche in antico.

Una lunga tradizione che affonda le sue radici nel pensiero di Cicerone<sup>5</sup>, ci ricorda che una comunità per essere tale, per essere in somma *popolo*, e non *popolazione*, necessita di un diritto.

Anzi, possiamo essere ancora più decisi. Francesco Calasso, nel suo scritto sui *Glossatori e la teoria della sovranità* fonda il proprio studio proprio sul “concetto più largo di ordinamento giuridico, che la scienza giuridica medievale preferì designare di volta in volta, secondo l’angolo visuale da cui guardava, coi termini *populus* o *universitas*”<sup>6</sup>.

Calasso ricorda un passo delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, in cui l’identificazione dei due concetti è palese: “*Universitas, id est populus*”<sup>7</sup>. E ancora, in una raccolta di *verba legalia*, una sorta di lessico giuridico risalente proprio agli inizi della tradizione giuridica occidentale, si legge che il popolo è una collettività di molte persone, riunita per vivere secondo diritto, la quale, se non viva secondo diritto, non è un popolo<sup>8</sup>.

Insomma, la scelta del legislatore del 2017 è comprensibile, e acquista significato, solo se posta su questo sfondo.

Dunque se i domini collettivi sono ordinamenti giuridici primari, e se gli ordinamenti giuridici altro non sono, nella tradizione ‘medievale’ che ha partorito i domini collettivi, che *populi* ovvero *universitates*, popoli o comunità, allora anche le *regulae*, gli statuti approvati dalle *universitates* e dai *populi*, in quanto ordinamenti giuridici, sono domini collettivi.

La conclusione sembra forse paradossale, forse anche stravagante, ma si acconsentirà, almeno, ad accettarla in via ipotetica, come mera ‘ipotesi di lavoro’.

Occorre riflettere attentamente su un punto: ciò che fa la proprietà, il dominio, privato, pubblico, individuale o collettivo (poco importa) è, in verità, il diritto. Il diritto pone le condizioni di esistenza e di legittimità della proprietà, senza alcun dubbio.

<sup>5</sup> Cic. *Rep.* 1, 25; si veda quanto ne dice Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, p. 93 e alla stessa p. nota 36.

<sup>6</sup> Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, pp. 20-21.

<sup>7</sup> Fitting, “*Questiones de iuris subtilitatibus*” des Irnerius, p. 88. Si veda quanto ne dice Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, p. 92 e nota 34. Sulla datazione e la paternità delle *Questiones* il dibattito è ancora aperto. Ennio Cortese ritiene che possano essere ricondotte a un ambiente padano, di parte imperiale, intorno agli anni Sessanta del secolo XII; si veda Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, pp. 111-116.

<sup>8</sup> “*Populus est collectio multorum ad iure vivendum, quae nisi iure vivat, non est populus*”. Si veda *De verbis quibusdam legalibus*, § 39, a cura di Federico Patetta, in *Bibliotheca iuridica medii aevi*, II, *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bologna, Pietro Virano, 1892, p. 131. Se ne veda il ricordo in Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, p. 93 e nota 35.

Ciò è sempre stato chiarissimo alla coscienza giuridica. Se risaliamo alla tradizione romana, quale fu poi raccolta e fissata nel Digesto di Giustiniano (533 d.C.) leggiamo che fu proprio il diritto delle genti (cioè, per i giuristi romani, il diritto comune a tutti i popoli, una sorta di diritto del genere umano) a creare *dominia distincta*, vale a dire a distinguere la proprietà dell'uno da quella dell'altro<sup>9</sup>. Se poi ci volgiamo a un'altra tradizione, quella del diritto canonico, troviamo l'idea che sia il *ius*, vale a dire il diritto umano, all'origine della distinzione delle proprietà dei beni. Non a caso, utilizzando un testo di Isidoro di Siviglia (secolo VII) il *Decretum* di Graziano (metà del secolo XII) ricorda che passare per un fondo altrui è certamente conforme al *fas*, cioè al diritto divino, ma non al *ius*, vale a dire al diritto umano<sup>10</sup>.

Naturalmente, si potrebbe obiettare (è stato fatto) che in fondo il diritto non faccia altro che accettare e proteggere ciò che è nei fatti, vale a dire l'occupazione, magari con la forza, di un bene<sup>11</sup>. Sia pure! Ciò non cambia nulla. La proprietà è una costruzione giuridica.

D'altra parte, quanto abbiamo detto fin qui va ben oltre. In fondo, non solo la proprietà è una costruzione giuridica, ma anche il *populus*, l'*universitas*, le collettività di persone, se sono veramente tali.

Si faccia attenzione: non sto dicendo che gli statuti, se preferiamo le Carte di Regola, determinano l'esistenza delle collettività. Sto dicendo che l'esistenza delle collettività, in quanto *populi*, *universitates*, insomma ordinamenti giuridici, riflette se stessa nelle Carte che pongono per iscritto una parte dell'ordinamento secondo cui le collettività stesse vivono, anzi, quelle Carte sono, almeno parzialmente, le collettività.

Sarebbe facile farne una questione di identità: facile e modaiolo. Non è però così semplice. Se prendiamo sul serio i concetti giuridici e la tradizione che li ha espressi (e perché non dovremmo?), dobbiamo anche ricordare che la parola stessa, *Regula*, Regola, indica non solo una regola, una norma, ma l'assemblea che l'ha formulata e l'*universitas*, il *populus* che quella regola ha prodotto<sup>12</sup>. La Carta di Regola non è soltanto un documento che reca, in forma scritta, una o più regole. Essa invece è la Carta della Regola-Populus-Universitas-Ordinamento-Comunità. Possiamo dire che è un riflesso, parziale e limitato a un documento, di un Popolo e quindi di un Ordinamento.

<sup>9</sup> *Dig.* 1, 1, 5.

<sup>10</sup> *Decr. Grat.* D. I c. 1.

<sup>11</sup> Si tratta del problema affrontato da Locke, *Two Treatises of Government*, II.5, pp. 285-302.

<sup>12</sup> Non diversamente dal *conciliabulum* (o simili) che appare nelle fonti di età tardo antica e longobarda o franca, e per cui si veda Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, pp. 31 ss.

Attenzione, ancora una volta: una Carta non esaurisce una Regola, cioè un Popolo. Essa si limita a esserne una sorta di specchio: la Regola, il Popolo, vi scorge il proprio riflesso, magari un po' sfocato come negli specchi antichi. C'è dell'altro, naturalmente. La Regola, il Popolo è anche altro, cioè l'ordinamento che è il popolo non sta tutto nella Carta, e vi è un altro mondo giuridico al di là della Regola e della Carta. Vi sono altre Regole (o Popoli) e altre Carte, magari al di là del confine del villaggio, per esempio il villaggio vicino. E vi sono Popoli in un senso più ampio, di cui certamente fa parte anche il Popolo che forma la Regola e si esprime nella Carta. Al limite, e questo in passato era chiaro, vi è il genere umano, formato da tutti i popoli, il comune Popolo dell'Umanità, che, essendo *populus*, ha esso stesso il proprio diritto, in questo caso però universale, non particolare, lo si chiami diritto delle genti o diritto naturale, a seconda della prospettiva canonistica o civilistica che si voglia adottare<sup>13</sup>.

Possiamo quindi dire che una comunità non ha una Regola, ma è una Regola, sia nel senso che si rende presente in un'assemblea (la Regola) sia nel senso che si manifesta in una Regola (più precisamente in una Carta di Regola).

Se le cose stanno così, la Carta di Regola è parte del patrimonio della Regola-comunità, nel senso più tecnico del termine, non solo perché non si tratta di bene spettante a uno solo o a una sola generazione, ma anzi perché pertiene a una persona collettiva la quale, per sua natura, non è soggetta ai limiti della vita umana<sup>14</sup>. Questo è certamente vero, ma non basta. Una Carta di Regola è patrimonio, o parte del patrimonio perché essa, unita ad altro, forma un complesso di beni e diritti che va ben oltre la semplice somma di ogni singolo bene e diritto. Potremmo dire che, come accade in generale per i patrimoni, pur essendo formati da beni e diritti individui, il loro insieme eccede largamente il valore (in ogni possibile accezione) non solo dei singoli beni e diritti ma del loro complesso, perché il senso di ognuno di essi è accresciuto, esaltato e reso pienamente comprensibile solo in relazione a tutti gli altri<sup>15</sup>.

Al contempo, come accade per ogni patrimonio, esso è per definizione intergenerazionale, e ogni generazione ha il diritto e il dovere di conservarlo, di accrescerlo e di mutarne la consistenza se necessario: è cioè qualcosa di simile a un organismo vivente<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Sulla nozione si veda la fondamentale fonte giustiniana in *Dig.* 1, 1, 9: "Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur". E inoltre *Dig.* 1, 1, 1, 4: "Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur". Per il diritto canonico invece *Decr. Grat.* D. I c. 7: "Ius naturale est commune omnium nationum".

<sup>14</sup> Sulla nozione di patrimonio e la sua storia la bibliografia non abbonda. Si vedano Zendri, *Patrimonio ed eredità*; Zendri, *Proprietà collettive e patrimonio*; Zendri, *Ordinamento Consuetudine Patrimonio*, pp. 37-44; Zendri, *Conservazione del patrimonio*.

<sup>15</sup> Zendri, *Proprietà collettive e patrimonio*, soprattutto pp. 78-81.

<sup>16</sup> Zendri, *Conservazione del patrimonio*.

Dunque, anche le Carte di Regola, giungendo fino a noi, finiscono per essere patrimonio, ma, e questo è forse ancora più importante, non solo delle comunità che le hanno formate ovvero di quelle che sono a esse succedute.

Il carattere intergenerazionale dei patrimoni (e delle Carte di Regola) evoca la nozione di tradizione, che si sostanzia proprio nel passaggio da uno all'altro, da una generazione all'altra, di qualcosa che resta sempre se stessa e, al contempo, incessantemente muta: *semper aliud et idem*, è stato scritto<sup>17</sup>. Anche il diritto, in Occidente, è stato ricostruito e interpretato come tradizione<sup>18</sup>. In questa tradizione, sulla cui storia e complessità non è qui possibile soffermarsi, trovano posto anche gli ordinamenti particolari di Regni e Città. E anche, possiamo dire, delle Carte di Regola. Da questo punto di vista la legge del 2017 e gli studi della migliore storiografia giuridica arrivano allo stesso esito pur muovendo da direzioni differenti.

Dunque, la tradizione giuridica occidentale è fatta anche, certamente, delle Carte di Regola, e non solo come episodio e momento concluso, definito e finito, ma come componente che ha contribuito a segnare quella tradizione e, accogliendo la prospettiva della legge del 2017, la segna ancora: per citare e parafrasare le parole di un grande giurista e storico del diritto inglese del secolo XIX, Henry Sumner Maine (parole che in verità egli applicava a istituzioni originarie di terre assai lontane da questa), quelle ossa non sono qui inaridite, ma viventi<sup>19</sup>.

## Bibliografia

*Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, Lavori preparatori* (lunedì 9 settembre 1946), disponibile anche *online*: [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/I\\_Sottocommissione/sed003/sed003nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed003/sed003nc.pdf).

Harold Joseph Berman, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, traduzione italiana di Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2010.

Harold Joseph Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1983.

<sup>17</sup> Prendo a prestito l'espressione da Cortese, *Immagini di Diritto Comune medievale*.

<sup>18</sup> Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*; e poi il secondo volume *Law and Revolution, 2, The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, di cui esiste anche la traduzione italiana curata da Diego Quaglioni, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*.

<sup>19</sup> Maine, *Village-Communities in the East and West*, p. 148. Per la dottrina di Maine intorno alle comunità rurali e ai loro beni collettivi rinvio a Zendri, *Sir Henry Sumner Maine*.

Harold Joseph Berman, *Law and Revolution, 2, The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2003.

Gian Piero Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano, Vita e Pensiero, 1978.

Francesco Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957.

Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale, II, Il basso medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995.

Ennio Cortese, *Immagini di Diritto Comune medievale: semper aliud et idem*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli (XVI-XIX)*, a cura di Italo Birocchi, Antonello Mattone, Roma, Viella, 2006 (Ius nostrum, 35), pp. 3-16.

*De verbis quibusdam legalibus*, a cura di Federico Patetta, in *Bibliotheca iuridica medii aevi, II, Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bologna, Pietro Virano, 1892.

Heinrich Fitting, “*Questiones de iuris subtilitatibus*” des Irnerius. *Zur zweiten Säcularfeier der Universität zu Halle als Festschrift ihrer juristischen Facultät*, Berlin, Guttentag, 1894.

Vittorio Frosini, *Ordinamento giuridico a) Filosofia del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 639-654.

Paolo Grossi, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, Quodlibet, 2019.

Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1977, (ristampa anastatica, Milano, Giuffrè, 2017).

John Locke, *Two Treatises of Government*, a cura di Peter Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

Henry Sumner Maine, *Village-Communities in the East and West. Six Lectures Delivered at Oxford. To Which Are Added Other Lectures, Addresses and Essays*, New York, Henry Holt and Company, 1880<sup>3</sup> (la prima edizione è del 1871).

Diego Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Christian Zendri, *Conservazione del patrimonio e responsabilità familiari nella dottrina giuridica ed economica fra i secoli XVI e XVII: Johannes Gryphiander (1580-1652)*, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 18 (2020), n. 1, pp. 239-247.

Christian Zendri, *Ordinamento Consuetudine Patrimonio. Appunti di Storia dei Domini collettivi*, in “*Il Cammino delle Terre Comuni*”. *Dalle leggi liquidatorie degli usi civici*

*al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, atti del I Convegno Nazionale sui Domini Collettivi (Tarquinia, 8 Giugno 2019), a cura di Simone Rosati, Tarquinia, Società Tarquiniense d'Arte e Storia, 2019 (Fonti di Storia Cornetana. Supplementi, 45), pp. 37-44.

Christian Zendri, *Patrimonio ed eredità, persone fisiche e 'universitates' nella tradizione di diritto comune (secc. XII-XIII). Problemi e prime considerazioni*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 14 (2016), n. 1, pp. 205-219.

Christian Zendri, *Proprietà collettive e patrimonio nella tradizione giuridica occidentale moderna: appunti per una riflessione*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 16 (2018), n. 1, pp. 75-94.

Christian Zendri, *Sir Henry Sumner Maine e la 'lezione' della proprietà collettiva*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 1 (2003), n. 1, pp. 103-117.

Armando Tomasi

CONOSCERE PER VALORIZZARE.  
DALL'APPROCCIO SISTEMICO AL 'CASO DI STUDIO'

Un martello e un libro. Due oggetti profondamente diversi quanto a natura materiale, caratteristiche strutturali, utilizzo, provenienza, destinazione d'uso, storia.

E allora per che motivo sono qui?

Ci torneremo dopo una breve premessa...

“Per incamminare alla conservazione del ben pubblico della nostra comunità” recita il sottotitolo dell'incontro di studio odierno: si tratta di una frase estratta dal *Libro della comunità di Meano*, una delle moltissime testimonianze documentarie presenti nei nostri archivi, delle quali già gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto hanno tratteggiato origini, sviluppo e funzioni.

Mi interessa in questa sede declinare il ragionamento su un paio di concetti di carattere non storico-giuridico, bensì storico-culturale, percorrendo l'alveo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, così come definito dai solidi argini del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), vale a dire di quella bella norma che sintetizza una tradizione di attenzione consapevole nei confronti di quella che costituisce la migliore risorsa di cui dispone il nostro paese (i beni culturali appunto), che nasce assieme all'Italia intesa come entità nazionale scaturita dalle guerre di indipendenza.

Risale poi al 1° giugno 1939 la legge n. 1089, la cosiddetta ‘legge Bottai’, dal nome dell'allora ministro dell'educazione nazionale, che costituisce la prima norma organica che regola la delicatissima e fondamentale materia della tutela dei beni culturali. L'articolo 1 recita: “Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi [...] i documenti notevoli [...]”.

L'articolo 9 della Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947, recita che “la Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), all'articolo 2, comma 1, recita: “Sono beni culturali [...]: a) le cose immobili e mobili che presentano

interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; [...]; d) i beni archivistici [...].”

Da ultimo, il vigente Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, all’articolo 2, comma 2, definisce “beni culturali le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Ecco quindi che inizia a delinarsi il filo rosso che congiunge il martello e il libro. Oggetti appartenenti al passato, testimonianza di culture passate, vestigia materiali di brani di vita quotidiana intrinsecamente e intimamente connessi alla cultura del nostro territorio e all’esistenza dei nostri avi, prova materiale della loro fatica quotidiana, in definitiva “testimonianze aventi valore di civiltà”, come recita il testé citato Codice dei Beni culturali.

Ma questi oggetti non sono solamente beni culturali, sono anche beni materiali (in quanto esistenti nel mondo fisico e fruibili mediante sensi o strumenti materiali), e – proseguendo ulteriormente nella loro qualificazione – beni materiali infungibili, in quanto esemplari in sé e per sé unici.

E se il concetto di materialità è immediatamente evidente, meno lo è quello di unicità: un martello è un oggetto unico e irripetibile, in quanto mai ne potrà esistere uno identico. Potranno esistere migliaia di oggetti che hanno la medesima forma, che sono costituiti dalla medesima materia prima, che assolvono alla medesima funzione: ma ciascuno di essi costituisce il frutto di un’azione umana specifica e in sé unica e irripetibile, e pertanto ancora una volta, ai sensi del Codice dei Beni culturali, ciascuno di essi sarà testimonianza avente valore di civiltà, in quanto oggetto nato con specifiche finalità pratico-operative all’interno di un contesto funzionale ben preciso (in questo caso l’attività di fabbricazione di ferri da cavallo).

E se il ragionamento vale per il martello, a maggior ragione vale per il documento d’archivio: il volume degli *Statuti della regola di Bosentino e Mugazzon* è un registro cartaceo che qualcuno nel lontanissimo 1560 ha ritenuto di iniziare a compilare mosso da esigenze anche in quel caso pratico-operative all’interno di un perimetro funzionale ben preciso: quello della necessità di regolamentare le attività quotidiane di un contesto sociale organizzato. Anche in questo caso, quindi, si tratta di una testimonianza avente valore di civiltà.

Oggetti in metallo, oggetti che hanno compiuto i 450 anni di età...: quindi oggetti indistruttibili? Tutt’altro. Oggetti fragilissimi, oggetti la cui sopravvivenza è a volte appesa a circostanze fortuite e casuali.

Pensiamo ad esempio ai danni provocati da una guerra: notissimo (in re-

lazione al Trentino) è il caso dei territori che si trovarono sulla prima linea del fronte bellico durante il primo conflitto mondiale. Gli archivi della bassa Valsugana e della Vallarsa sono praticamente privi di documentazione antica, andata distrutta – assieme a vite umane, case e qualunque altro bene materiale – durante quei drammatici anni.

Oppure pensiamo ai danni provocati da eventi naturali catastrofici: è altrettanto noto come l'alluvione del 1966 abbia provocato – ad esempio – la perdita quasi totale della documentazione prodotta dagli uffici dell'amministrazione provinciale fino a quell'anno, perdita alla quale si sono fortunatamente e casualmente sottratti solo i documenti collocati nei palchetti più alti degli scaffali che al tempo erano conservati negli scantinati del Palazzo della Provincia allora ubicati in piazza Dante, che furono quasi interamente sommersi dall'acqua fuoriuscita dagli argini dell'Adige.

Ma meno drammaticamente pensiamo a quanto siano potenzialmente pericolose anche 'semplici' operazioni di trasloco, che immancabilmente lasciano dietro di sé una scia di oggetti dimenticati e smarriti.

Oppure ancora pensiamo ad operazioni di rimozione consapevole della memoria (e quindi anche della cultura e dell'identità), effettuate più o meno maliziosamente per cancellare tracce scomode o addirittura compromettenti: e anche qui è nota la drammatica carenza nei nostri archivi di documenti risalenti al periodo del Ventennio, oppure la chirurgica opera di bombardamento degli edifici che ospitavano gli archivi in occasione della guerra dei Balcani, e purtroppo moltissimi altri potrebbero essere gli esempi.

Di fronte a questa aleatorietà, ecco quindi che diventano fondamentali quelli che il Codice dei Beni culturali qualifica come "luoghi della cultura", fra i quali, solo per rimanere nel perimetro del nostro incontro odierno, rientrano naturalmente i musei e gli archivi.

Si tratta dei luoghi nei quali la memoria di un territorio è istituzionalizzata, proprio perché essi a loro volta svolgono il compito istituzionale di conservarla e valorizzarla.

Tutela, conservazione e valorizzazione: ecco le 'parole magiche' che vanno invocate a salvaguardia del patrimonio culturale, inteso non come bene materiale presente su un territorio, ma come bene collettivo mantenuto presso un istituto con lo scopo di continuare ad esercitare la funzione nativa di bene comune.

L'articolo 3 del Codice dei Beni culturali ci ricorda che la tutela del patrimonio culturale "consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conserva-

zione per fini di pubblica fruizione”: ecco quindi l’importanza della ricognizione del patrimonio, delle campagne di catalogazione, degli interventi di descrizione inventariale dei beni, che costituiscono la base indispensabile per assicurarne la conservazione, vale a dire la consegna materiale e fisica alle generazioni future, e la perpetuazione della possibilità che essi continuino ad esercitare la propria funzione di “testimonianze aventi valore di civiltà”.

E come è ovvio che si possa proteggere e conservare solo ciò che si conosce, cioè solo ciò che si è consapevoli di possedere, è altrettanto ovvio che si possa valorizzare solo ciò che si è riusciti a mantenere. Ed ecco quindi che il Codice dei Beni culturali (articolo 6) ci ricorda che la valorizzazione del patrimonio culturale “consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso [...], al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”.

Ed eccoci finalmente qui in questa sede, a raccogliere i frutti della tutela e a godere di quelli della valorizzazione, per dare senso compiuto alla prima e per legittimare ulteriormente la seconda, e per addentrarci finalmente al ‘caso di studio’.

Risale ormai ad alcuni anni orsono una proposta di progetto di valorizzazione del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina diretta alle carte di regola. Si tratta ovviamente di una proposta di grande interesse, sia per il valore intrinseco che tale tipologia documentale riveste in relazione al patrimonio storico archivistico trentino, sia specialmente per il legame fortissimo che questi documenti hanno con la vita quotidiana delle comunità che li hanno prodotti, vita quotidiana che tanto bene è rappresentata nel patrimonio museale conservato nella sede che gentilmente ci ospita.

Credo che quella odierna costituisca una bella e promettente occasione di collaborazione istituzionale fra enti culturali diversi per natura e competenza, ma accomunati dalla medesima finalità di collaborare – ciascuno per la sua parte – a favorire e promuovere (per citare ancora il Codice dei Beni culturali) “lo sviluppo della cultura”.

Ciascuno per la sua parte (la Soprintendenza per la parte tutoria, il Museo per la parte conservativa, divulgativa e comunicativa, l’Università per la ricerca) è chiamato a collaborare per comporre un mosaico della conoscenza attorno a questo straordinario patrimonio comune, che rappresenta la testimonianza vivente di una tradizione culturale viva, diffusa e radicata sul territorio. E in questo senso mi sento di auspicare che l’incontro odierno possa inaugurare una proposta culturale capace di diffondersi sul resto del territorio, coinvolgendo le

amministrazioni e le realtà culturali locali, nell'intento di diffondere conoscenza e consapevolezza culturale, nel pieno rispetto dell'identità e delle peculiarità dei singoli attori e protagonisti di questa narrazione.

Chiudo citando alcune righe tratte da un bel contributo di Stefano Vitali contenuto in un fortunato volume dal titolo impegnativo ed evocativo al tempo stesso *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*: “Quando gli archivi vengono associati alla memoria, oggi, più che alla memoria-registrazione o alla memoria-deposito, è alla memoria-identità che molto spesso ci si intende riferire. Anzi, per una sorta di proprietà transitiva, è agli archivi in quanto tali che sovente si attribuisce una forte valenza identitaria.” Credo che queste poche righe ben si adattino alla declinazione di pensiero che stiamo proponendo in questa sede.



*Lidia Bertagnoli*

COMUNITÀ RURALI E CARTE DI REGOLA.  
NOTE ARCHIVISTICHE E STORIA DI UN RITROVAMENTO:  
IL CASO DI FAEDO

In Trentino il tema delle comunità rurali costituisce da tempo un fecondo campo di indagine, in linea, del resto, con ricorrenti tendenze diffuse a livello nazionale e internazionale<sup>1</sup>. Negli ultimi vent'anni, in particolare, ci sembra che in ambito locale la ricerca abbia saputo recepire metodi e interpretazioni prodotte dalla storiografia più aggiornata<sup>2</sup>. Ci riferiamo al cambiamento stesso del concetto di 'comunità', intesa non più quale organismo di base della società rurale, 'culturalmente omogenea e solidale' ma come 'aggregato di segmenti' sia sul piano insediativo sia su quello della politica 'interna', dei rapporti di potere tra i vari gruppi parentali<sup>3</sup>. Questo vero e proprio mutamento di paradigma è rafforzato da una nuova considerazione del ruolo della 'parrocchialità' e dei rapporti con i centri di potere sovraordinati<sup>4</sup>. Tra i frutti più maturi della storiografia trentina relativi alle comunità rurali basti qui ricordare almeno quelli su Piné, Volano, Bosentino e Migazzone, la Val Rendena e il Contà (Val di Non)<sup>5</sup>.

In molti casi gli studi sulle comunità sono stati preceduti da quelli sui loro statuti, o, come sono chiamati in Trentino, carte di regola. Ci troviamo qui di fronte, a partire dalla fine dell'Ottocento, a uno dei *topoi* della storiografia tren-

<sup>1</sup> Per un quadro di carattere generale si vedano almeno la messa a punto di Tocci, *Le comunità*, Varanini, *Spunti* e Varanini, *Studi sulle "comunità"*, pp. XXI-XLIV, nonché l'efficacissima sintesi di Della Misericordia, *Le comunità rurali*, pp. 199-234. Per alcuni esempi relativi al medioevo pensiamo ai lavori di Chris Wickham sulle comunità rurali toscane, a quelli di Massimo della Misericordia per la montagna lombarda, agli studi di Sante Bortolami per l'area veneta (ai quali è dedicato il recentissimo incontro tenutosi a Padova il 28 maggio 2022: "Le comunità rurali nel medioevo italiano. Giornata di studio in ricordo di Sante Bortolami"). Per l'età moderna sono da ricordare, tra gli altri, gli studi di Edoardo Grendi e Angelo Torre e, per l'area veneta, i numerosi lavori riconducibili al gruppo di studiosi facenti riferimento a Claudio Povolo.

<sup>2</sup> Il riferimento è ovviamente al fondamentale apporto di Wickham, *Comunità e clientele*.

<sup>3</sup> Si veda Varanini, *Dinamiche sociali*, p. 696.

<sup>4</sup> Si vedano ancora le considerazioni di Varanini, *Dinamiche sociali*, p. 695-697.

<sup>5</sup> Si vedano *Storia di Piné, Volano, Nel tempo e fra la gente*, Varanini, Franceschini, *Intorno alle cime del Brenta e Il Contà*.

tina (e non solo)<sup>6</sup>. Anche in questo caso gli studiosi trentini hanno intercettato interessi e studi che allo stesso argomento ha dedicato su scala più ampia e a più riprese la storiografia nazionale: pensiamo ai contributi di inizio Novecento, prodotti per lo più nell'ambito della scuola economico-giuridica<sup>7</sup>, per arrivare alla feconda stagione degli anni Ottanta e Novanta, testimonianza della quale sono alcuni importanti convegni nonché una copiosa produzione di edizioni di fonti<sup>8</sup>.

In Trentino, a partire dalla metà degli anni Ottanta, sono soprattutto i lavori di Mauro Nequirito a riportare in auge, con metodo e prospettiva non localistica, gli studi sugli ordinamenti delle comunità rurali, con particolare attenzione all'età moderna<sup>9</sup>. Ineludibile punto di partenza per lo studio delle carte di regola trentine è il vasto repertorio curato da Fabio Giacomoni, edito nel 1991<sup>10</sup>. I tre volumi che lo compongono raccolgono 190 testi normativi, datati tra il 1202 (Civezzano) e il 1807 (Corné, Brentonico)<sup>11</sup>. Negli anni che ci separano da quella pubblicazione, altre carte di regola sono state edite, arricchendo così un quadro documentario già molto significativo<sup>12</sup>.

Come noto, spesso le carte di regola esprimono in forma scritta, in latino o in volgare, norme e consuetudini da tempo osservate dalle comunità ma tramandate solo oralmente; in alcuni casi sono tradotte in volgare a distanza di secoli dalla prima stesura in latino<sup>13</sup>. Le redazioni in forma scritta ebbero inizio nel XIII secolo e continuarono fino a tutto il XVIII secolo, dando origine, in molti casi, a molteplici rifacimenti con aggiunte, integrazioni, modifiche, oppure a redazioni *ex novo*. Prendiamo in prestito a questo proposito le parole usate nella carta di re-

<sup>6</sup> Si pensi, per fare solo pochi esempi, ai lavori di Silvestro Valenti per le valli di Sole e di Non, di Giuseppe Papaleoni (che pure 'solo' trentino non fu) per le Giudicarie e del tirolese, originario di Fiera di Primiero, Tullio Sartori Montecroce per la val di Fiemme.

<sup>7</sup> Si veda un'ancora utile bibliografia in Bognetti, *Studi sulle origini*, pp. 606-631.

<sup>8</sup> Si veda Cammarosano, *Italia medievale*, pp. 156-159, 198-199.

<sup>9</sup> Si veda Nequirito, *Le carte di regola*, dove dopo un'ampia introduzione, l'autore offre una rassegna delle edizioni di carte di regola trentine censite fino ad allora. Tra gli altri lavori dello stesso autore si tengano presenti anche *A norma di Regola*, e *La montagna condivisa*. Sugli statuti rurali trentini non mancano gli studi di vari altri ricercatori, tra i quali sono da ricordare almeno Ester Capuzzo, Fabio Giacomoni, Marco Stenico e Mariano Welber. Imprescindibili sono i numerosi interventi di Varanini, oggi raccolti in Varanini, *Studi di storia trentina*, pp. 617-890. Per una contestualizzazione del tema comunitario nel più vasto contesto alpino si veda *Comunità alpine e Communities and Conflicts*.

<sup>10</sup> *Carte di regola e statuti*.

<sup>11</sup> Per una disamina serrata della discussa raccolta si veda l'esaustivo Varanini, *Recensione*, pp. 623-633.

<sup>12</sup> Si veda oggi il recentissimo sito Carte di regola trentine (<https://www.cartediregola.unibo.it/>), nato dalla collaborazione tra le Università di Trento e Bologna, del quale parla in questo volume Jessica Reich.

<sup>13</sup> Varanini, *Recensione*, p. 629, nota 16.

gola di Faedo del 1680, che sintetizzano efficacemente questo concetto. In merito alla carta che ci si accingeva a redigere, nella premessa è scritto:

“la più parte de’ capitoli [...] fu cavata d’altro libro de consuetudini dell’istessa comunità [...], coll’aggiunta di pochi capitoli il contenuto dei quali fu bensì ab immemorabili osservato, come tuttora s’osserva, ma non ridotto a scrittura, se non ora”<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda le caratteristiche estrinseche, fra le carte di regola pervenute fino a noi alcune sono redatte su pergamena, a volte ricorrendo all’uso, data la lunghezza dei testi e il gran numero di capitoli o rubriche, di più pergamene cucite insieme. Possiamo citare, a titolo di esempio, la carta di regola di Smarano del 1483 oppure quella di Sfruz del 1539, composte rispettivamente da cinque e tre pergamene cucite fra loro. In qualche caso in concomitanza con l’uso della pergamena, ma soprattutto in seguito, si utilizzarono registri o volumi cartacei più o meno consistenti, di diverso formato, con legature più o meno pregevoli (in pergamena, pelle o cartone).

Le carte di regola di Faedo, della cui storia archivistica ci occuperemo più avanti, si presentano con queste caratteristiche fisiche: quella del 1587 è contenuta in un registro di semplice fattura, cartaceo, con legatura in cartone, di 14 carte scritte<sup>15</sup>; il documento del 1680, invece, è contenuto in un volume ben più consistente, composto di 40 carte, con legatura in pelle, purtroppo in cattivo stato di conservazione: ne sono rimasti solo alcuni lacerti, che rinviano a una fattura di maggior pregio. Per citare un altro dei tanti esempi possibili, la carta di regola di Vigolo Vattaro del 1751 è contenuta in un registro di piccolo formato, con legatura in cartone. A differenza delle carte di regola di Faedo, quest’ultima contiene le approvazioni dei principi vescovi con relativi sigilli impressi<sup>16</sup>.

Lo studioso interessato a consultare le carte di regola delle comunità trentine nelle loro varie stesure potrà avere a che fare non solo con gli archivi comunali, com’è ovvio, ma anche con altri luoghi e istituti di conservazione, a cui questi documenti sono approdati attraverso percorsi non sempre scontati.

Un certo numero di carte di regola è conservato negli archivi parrocchiali, fatto per nulla strano e inatteso, considerato il fitto intreccio tra documentazione

<sup>14</sup> *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 28.

<sup>15</sup> ACFaedo, *Carte di regola 1587-1680*, n. 1. Il documento è a tutt’oggi inedito.

<sup>16</sup> Il documento è conservato in APTn, *Registri ed atti di comuni trentini*, n. 96. Si è fatto riferimento ad esso perché presente fra i documenti esposti, accanto al tavolo dei relatori, in occasione del Convegno di cui qui si pubblicano gli atti.

ecclesiastica e civile che contraddistingue la situazione trentina sia in età medioevale sia in età moderna<sup>17</sup>. Carte di regola delle rispettive comunità si trovano, ad esempio, nell'Archivio della parrocchia di Sant'Agata a Tres, di San Sisto II a Tavon, di San Nicolò a Castelfondo, di Sant'Antonio a Preghena, di San Valentino a Bolentina, di San Lorenzo a Dimaro, di Santa Giustina a Balbido.

Talvolta può essere necessario rivolgersi anche ad altri *depositi* archivistici più distanti dalla comunità di riferimento, quali ad esempio, senza alcuna pretesa di esaustività:

- la Biblioteca comunale di Trento (fondo Congregazione di carità, fondo Manoscritti, Raccolta Mazzetti ecc.);
- l'Archivio di Stato di Trento, (Archivio del Principato vescovile, fondi notarili, fondo Atti trentini, fondi di famiglia come Spaur-Unterrichter, Salvadori-Roccabruna, Arsio, Buffa ecc.);
- l'Archivio provinciale di Trento, dove è conservato il cosiddetto Fondo pergamene e documenti dei comuni (ora Registri ed atti di comuni trentini, 1451-1907), che conserva anche alcune carte di regola (ad esempio quelle di Bosentino e Migazzone del 1560, di Vigolo Vattaro del 1751, di Cimone del 1768)<sup>18</sup>. Tali documenti erano stati in molti casi depositati dai comuni presso l'Archivio di Stato di Trento già nel 1940/41, in seguito all'emanazione della legge n. 2006 del 1939, che aveva istituito gli archivi di Stato nei capoluoghi di provincia<sup>19</sup> e aveva imposto l'obbligo, per gli enti pubblici, di conservare, ordinare e inventariare il proprio archivio, prevedendo all'articolo 20, in caso di inadempienza, un intervento diretto dello Stato per il riordino ovvero un trasferimento degli atti presso l'Archivio di Stato competente per territorio (è il caso anche delle 15 pergamene della comunità di Faedo, datate fra il 1257 e il 1697, depositate in Archivio di Stato di Trento nel 1940);
- l'Archivio Thun, ramo di Castel Thun (conservato presso l'Archivio provinciale di Trento);
- l'Archivio Thun, ramo di Castel Bragher (tuttora conservato presso il castello)

<sup>17</sup> Si vedano Varanini, *Le fonti per la storia locale*, p. 23 e Varanini, *Comunità rurali e chiesa*, p. 775. Per le singole situazioni resta ancora imprescindibile la consultazione del monumentale lavoro di Casetti, *Guida*. Un caso particolare ci sembra quello del codice degli statuti di valle di Primiero (zona ove mancano statuti dei singoli comuni rurali). Il volume, conservato almeno fino agli anni Trenta dell'Ottocento nell'Archivio comunale di Tonadico, a fine secolo fu ritrovato da un sacerdote in una casa privata e depositato successivamente presso l'Archivio parrocchiale di Fiera di Primiero ove è tuttora conservato.

<sup>18</sup> Il fondo è stato affidato dallo Stato in custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento con il Decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 506.

<sup>19</sup> Si veda Saltori, *Relazione*.

- dove sono conservate numerose carte di regola raccolte nel cosiddetto *Regolanarium*<sup>20</sup>, cui però se ne aggiungono anche altre, come quella di Cagnò;
- l'Archivio Spaur di Castel Valer, ora conservato presso l'Archivio provinciale di Trento (che custodisce la copia autentica, di inizio Ottocento, della carta di regola di Fai e Zambana del 1695 con approvazioni dei conti Spaur, oltre agli atti della regola delle Quattro Ville);
  - la Biblioteca civica di Rovereto;
  - il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck;
  - altri archivi privati diversi da quelli sopra menzionati (come il fondo De Gramatica, del quale parleremo tra poco).

Un caso particolare e, a quanto risulta, unico in Trentino, che qui ci limitiamo a registrare come situazione di fatto, è quello della carta di regola quattrocentesca di Borzago, ora frazione di Spiazzo in Val Rendena. Il documento è tuttora conservato dall'ASUC (Amministrazione separata dei beni di uso civico) della stessa Borzago che, analogamente agli enti omologhi di Fisto e Mortaso, conserva gelosamente la documentazione dell'antica comunità locale in una continuità 'archivistica', per così dire, fra antica comunità di villaggio, con la sua regolamentazione dei beni collettivi attestata dalla carta di regola (ma non solo da essa), e un moderno ente di gestione territoriale. Tale situazione non si spiega, tuttavia, con considerazioni di tipo giuridico sulla natura dei beni collettivi, e non cerca legittimazioni storiche: più semplicemente, la comunità, nel divenire frazione di un comune maggiore, ha inteso trattenere presso di sé i propri antichi documenti, individuando nell'ASUC l'unico ente in cui la frazione si identifichi perfettamente.

Veniamo ora alla seconda parte di questo intervento: il caso delle carte di regola di Faedo e della loro storia archivistica. Come già abbiamo visto, sia pure di sfuggita, le carte di regola di Faedo attualmente note sono due e risalgono rispettivamente al 1587 e al 1680. Mentre la prima è tuttora inedita, la seconda è stata pubblicata nel 2006<sup>21</sup>. I due documenti sono accomunati da un fatto: di entrambi si erano perse le tracce per un tempo imprecisabile, lungo almeno diversi decenni. Il sintetico inventario degli atti redatto nel 1939, quando l'archivio di Faedo, in seguito alla soppressione del Comune nel 1928, si trovava presso il

<sup>20</sup> Si veda Valenti, *Il "Regolanarium"*.

<sup>21</sup> Si veda *La carta di regola della Comunità di Faedo*, pubblicata dall'Amministrazione comunale di Faedo, con un'ampia premessa di Mauro Nequirito (pp. 9-26) e la trascrizione curata da don Giancarlo Pellegrini (pp. 27-50). Alla storia della comunità, specie in relazione alle risorse boschive, è dedicato il lavoro di Brugnara, Fontana, *"De li loro gazi e boschi"*.

Comune di San Michele, non segnala la loro presenza e non ne riporta alcuna notizia mentre, fra gli atti antichi, elenca solo le 15 pergamene sopra menzionate.

La storia davvero singolare della riscoperta della carta di regola del 1680, la prima delle due ad essere riportata alla luce, è stata raccontata da don Giancarlo Pellegrini<sup>22</sup>: il volume che la contiene, del quale per anni si erano perse le tracce, fu ritrovato il 5 febbraio 1996, in modo fortuito, dallo stesso don Pellegrini, nelle cantine di casa De Gramatica, a San Michele all'Adige, dove si era recato guidato dal proprietario, Giovanni, alla ricerca di non meglio precisati vecchi documenti. Il volume, che nel buio era difficile da individuare, era incollato sul fondo di una cassapanca, all'interno di una cartella dal titolo "Documenti senza importanza". In questo modo la carta di regola di Faedo del 1680 tornò letteralmente alla luce.

Nel 1998 Giovanni De Gramatica la consegnò al Comune di San Michele all'Adige, insieme a parecchi altri documenti antichi che aveva rinvenuto nella grande casa di famiglia. All'atto della consegna egli formulò l'auspicio che fossero messi a disposizione della comunità e degli studiosi. Don Pellegrini racconta che tali documenti furono successivamente rubati, anzi "arraffati", ma, dopo essere stati abbandonati lungo un fosso da ladri evidentemente poco appassionati alla storia delle antiche comunità di San Michele e Faedo, furono fortunatamente recuperati e ricollocati al loro posto<sup>23</sup>.

Nel 2012 l'Ufficio beni archivistici della Provincia autonoma di Trento provvide a schedare e inventariare quei documenti nel Sistema degli archivi storici del Trentino. Durante il lavoro si scoprì che si trattava interamente di documentazione, per lo più sei-settecentesca, proveniente dagli archivi comunale e parrocchiale di San Michele all'Adige, con l'eccezione della sola carta di regola della comunità di Faedo del 1680. La 'donazione' effettuata da Giovanni De Gramatica aveva quindi fortunatamente ricondotto tale statuto rurale all'interno di un'istituzione pubblica, il Comune di San Michele. Non si trattava, però, dell'istituzione che ne era la legittima proprietaria e dal cui archivio era fuoriuscito, cioè il Comune di Faedo. Il tortuoso percorso di rientro del documento presso la sua sede 'naturale' si concluse solamente nel 2016, vent'anni dopo la riscoperta nella cassapanca, quando l'amministrazione comunale di Faedo, su iniziativa dell'allora assessore alla cultura Viviana Brugnara, in accordo con la Soprintendenza provinciale, chiese al Comune di San Michele all'Adige, ottenendola, la definitiva restituzione.

<sup>22</sup> *La carta di regola della Comunità di Faedo*, pp. 7-8.

<sup>23</sup> *La carta di regola della Comunità di Faedo*, p. 8.

La ricollocazione in archivio della carta di regola del 1680 ha chiuso degnamente l'intervento di riordino e inventariazione dell'Archivio storico del Comune di Faedo, realizzato nel 2016 dall'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia.

Prima dell'intervento testé citato, potevamo disporre di pochissime informazioni in merito ai documenti conservati all'interno dello stesso archivio, soprattutto a causa delle particolari modalità di 'confezionamento' o, con termine tecnico, 'condizionamento' delle carte, oltre che per l'assenza di strumenti di corredo sufficientemente dettagliati (il già citato inventario del 1939 è un elenco molto parziale). I documenti, precedentemente all'intervento di riordino, erano depositati su altissimi scaffali in legno nella soffitta dell'edificio che un tempo ospitava il municipio, in via Vaneggie, racchiusi all'interno di 150 pacchi, confezionati con carta e chiusi con lo spago. Tali pacchi contenevano i documenti della comunità, poi Comune di Faedo, dai più antichi fino ai quelli dei primi decenni del Novecento. I pacchi riportavano all'esterno, peraltro in maniera assai imprecisa, solo gli estremi cronologici della documentazione.

Quel tipo di condizionamento, come si è poi appurato, era stato operato a San Michele all'Adige nel 1939<sup>24</sup>, cioè nel periodo in cui i comuni di Faedo e Grumo, dopo la soppressione del 1928, erano stati aggregati allo stesso San Michele e i loro archivi erano confluiti nel municipio del comune maggiore. Il Comune di Faedo, però, fu ricostituito con legge regionale 17 dicembre 1952, n. 43, e in quel momento tornò in possesso del proprio archivio contenente gli atti prodotti fino al 1928.

Questa storia di archivi che si spostano da un luogo all'altro e di documenti contenuti in pacchi parrebbe non riguardare direttamente le carte di regola, ma spiega in realtà come quel confezionamento abbia sicuramente scoraggiato per decenni studiosi e persone interessate a vario titolo alla consultazione degli atti ad effettuare ricerche all'interno di questo archivio. Il fatto, se da un lato ha impedito di avere precisa conoscenza dei documenti ivi conservati, dall'altro ha favorito la preservazione degli stessi rispetto ad eventuali furti o asportazioni, che, purtroppo, si sono verificati nel tempo in molti archivi trentini. Il lavoro di riordino e inventariazione del 2016 ha permesso di individuare e riportare alla luce un buon numero di documenti certamente rilevanti per la ricostruzione della storia della piccola comunità di Faedo. Fra questi, è stata 'scoperta', e qui torniamo al nostro tema, la carta di regola del 1587, della quale da tempo si erano

<sup>24</sup> Il sommario e parziale inventario degli atti redatto nel 1939, contestualmente, si ritiene, al confezionamento dei pacchi, discendeva dall'obbligo di riordino dei propri archivi sancito, anche per i comuni, dalla Legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

smarrite le tracce, ma la cui elaborazione scritta era sicuramente attestata dal documento del 1680, che la menziona espressamente, nella premessa, in questo passaggio già in parte citato:

“Libro de consuetudini della magnifica comunità di Faedo, giurisdizione di Chinispergo, diocesi di Trento, la più parte de’ capitoli delle quali fu cavata d’altro libro de consuetudini dell’istessa comunità fatto l’anno 1587, coll’aggiunta di pochi capitoli [...] essendo regolano della medesima Francesco della Torre l’anno 1680”<sup>25</sup>.

Il rinvenimento delle due carte di regola, cui si è giunti attraverso gli accidentati percorsi sopra descritti, consente di effettuare, oltre allo studio dei singoli documenti, qualche utile confronto fra gli stessi, considerato che le norme contenute nei due testi riguardano la medesima comunità vista a un secolo di distanza l’uno dall’altro.

Entrambe le carte di regola sono copie semplici, prive di sottoscrizioni notarili e approvazioni da parte del principe vescovo. Tuttavia, se nella carta del 1587 non vi è nessuna traccia dei nomi degli estensori e nulla si dice sulle ragioni e le modalità della sua compilazione, il documento del 1680 riporta invece nell’*incipit* il nome del notaio che lo ha redatto e altre informazioni. È il notaio stesso, Michele Ghezzi, che fornisce al lettore alcune notizie sulla genesi del documento: si attribuisce l’operazione di aver ‘ridotto a scrittura’ anche il contenuto di quei capitoli che sono sempre stati osservati ma mai riportati per iscritto; afferma di essere stato assistito nella sua opera da Giovanni Battista Ghezzi e Michele Graziano, eletti per questo scopo dalla comunità, e precisa che la stesura è avvenuta mentre era regolano Francesco della Torre. Aggiunge infine che le ‘consuetudini’ messe per iscritto nella nuova carta sono state lette ad alta voce in pubblica regola nel dicembre dello stesso anno.

Rispetto alla redazione del 1587, nella carta del 1680 si nota immediatamente, oltre all’esplicita indicazione dell’estensore, una maggior cura degli aspetti formali, fatto che conferisce più solennità al documento. Da questo punto di vista, va segnalata la differente struttura conferita al documento seicentesco, che è stato suddiviso in 40 capitoli, ciascuno introdotto da un titolo che ne definisce precisamente l’argomento; tali capitoli sono elencati in un indice posto all’inizio del testo, subito dopo l’*incipit* sopra citato. Diversamente dai capitoli presenti nella carta del 1587, che sono 63, a cui se ne aggiungono 6 scritti più tardi da altre mani, tutti molto brevi e senza titolo, quelli della carta seicentesca

<sup>25</sup> *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 28.

sono molto lunghi e dettagliati, tanto da occupare, in qualche caso, più pagine del volume e da comprendere, in ognuno di essi, diverse norme<sup>26</sup>.

Scorrendo l'indice della carta del 1680, emerge chiaramente un'altra differenza fra i due statuti: nel più recente le norme che disciplinano gli aspetti istituzionali, in particolare per quanto attiene al ruolo svolto dagli ufficiali della comunità e alle mansioni loro assegnate (ci si occupa, principalmente, di regolani, *sindici* giurati e saltari), acquistano uno spazio preponderante, occupato da una meticolosa regolamentazione dei loro compiti, delle responsabilità amministrative, delle modalità di elezione, della durata delle cariche ecc. A questi temi sono infatti dedicati gran parte dei 40 capitoli che compongono il documento<sup>27</sup>. Il confronto con la carta di regola cinquecentesca ci consente di rilevare come essa non riservasse invece uno spazio particolarmente ampio alla definizione e regolamentazione delle cariche istituzionali, fatta eccezione per il saltaro. È come se nel documento del 1680 le norme di convivenza e le regole di sfruttamento delle risorse fossero descritte e definite attraverso i compiti affidati al regolano, ai *sindici* giurati, ai saltari (oltre che ad altri ufficiali minori), laddove lo statuto del 1587 è costituito da un insieme di prescrizioni rivolte direttamente ai vicini, introdotte in maniera ossessiva e un po' monotona dall'avverbio *item*. Non che nel documento cinquecentesco non fossero menzionati i principali ufficiali della comunità, ma non ci si soffermava in maniera così puntuale sulle modalità della loro elezione, sulla durata delle cariche, sugli obblighi di curare la resa di conto annuale, sugli oneri posti in capo alle famiglie in merito all'assunzione a rotazione degli incarichi o al reperimento di un idoneo sostituto, in caso di impossibilità di assunzione diretta e così via. Ancora: rispetto alla carta di regola del Cinquecento, nella quale compaiono il regolano, i giurati, i saltari, il pastore, i giurati delle chiese e l'*Aufleger*, cioè l'addetto al controllo delle misure per la vendita del vino, nel documento seicentesco vengono menzionate ulteriori figure. Oltre a definire le mansioni e le modalità di scelta dei *sindici* o *sindici giurati*<sup>28</sup>, che nella carta di regola cinquecentesca venivano chiamati semplicemente giurati, ci si sofferma sui compiti del sacrestano ossia *monego della chiesa*, degli *stimadori*

<sup>26</sup> Si veda anche Nequirito, *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 19. Se i capitoli 8 e 17 si segnalano per la particolare estensione, come notato anche da Nequirito, tanto da occupare all'incirca, rispettivamente, 5 e 8 pagine del documento originale, per quanto riguarda l'ampio numero di norme contenute si può citare ad esempio il capitolo 23.

<sup>27</sup> Come già osservato da Nequirito, *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 19.

<sup>28</sup> Come si apprende dal capitolo terzo, i *sindici* o *sindici giurati* venivano eletti dalla comunità per coadiuvare il regolano o scelti dal regolano stesso, in numero di due, fra quattro vicini nominati dalla comunità. Per una descrizione dei loro compiti si vedano, in particolare, i capitoli 9 e 10.

dei danni, del *sindico* della chiesa, del *sindico* della Compagnia della Fredaia<sup>29</sup>, dei *soprastanti al fuoco*, del *banchero*, cioè l'addetto alla banca del pane, del *vaccaro*, del *cauraro*, del *fontanaro*. Pare dunque che siano state istituite ufficialmente alcune nuove figure incaricate di ricoprire i vari ruoli o *officii* necessari alla civile convivenza all'interno della comunità e alla gestione del territorio o che siano state introdotte delle figure più specializzate. Ad esempio: nella carta cinquecentesca, pur essendo previsto ogni sabato il controllo dei camini, non si descrive una figura specifica come quella dei *soprastanti al fuoco*, ma si parla semplicemente di due capifamiglia; lo statuto del 1680 aggiunge le precisazioni che tali ufficiali devono essere nominati, in numero di due, con il meccanismo della rotazione di casa in casa e che devono prestare il giuramento al regolano<sup>30</sup>. Come esempio di specializzazione di una figura già menzionata nella carta del 1587, si può invece citare quella del pastore, che nel secolo seguente si specializza e si sdoppia nel *vaccaro* e nel *cauraro*. Per quanto riguarda i saltari, nella carta del 1680 si fa una distinzione fra le competenze attribuite al saltaro della regola, qui ben descritte (si veda il capitolo 11) e ai tre saltari di campagna, che si devono occupare rispettivamente della "Regola di Covel", della "Regola Granda" e della "Regola di Pallai". I primi due, durante il periodo della vendemmia, cioè a partire dal giorno di Santa Maria alla metà di agosto, devono inderogabilmente soggiornare giorno e notte in un capanno (*teza*) approntato nella loro zona di competenza, dal quale non possono allontanarsi se non il sabato sera, per brevissimo tempo, in caso di assoluta necessità. Per la Regola di Pallai, invece, il soggiorno notturno non è richiesto perché in zona non vi è una *teza*. Sono previste anche delle severe modalità di controllo, di cui è responsabile il regolano, della loro continuativa presenza presso il capanno, con particolare intransigenza in merito alla permanenza notturna nel caso dei saltari della Regola di Covel e della Regola Granda. I saltari della Regola Granda e di Pallai sono inoltre tenuti a custodire i campi della zona di loro competenza per quindici giorni dopo la fine della vendemmia, ma solo di giorno, affinché non vengano procurati danni o, qualora procurati, siano immediatamente identificati e denunciati i responsabili. Tutte queste precisazioni, contenute nel lungo e articolato capitolo 27, ivi compresa la distinzione delle tre zone di competenza, sono assenti nel documento del 1587, nel quale si parla semplicemente di saltaro della regola e di saltaro della vendemmia. È anche giusto precisare che, fra gli ufficiali della comunità, alle mansioni del saltaro è riservata già nel 1587 una grandissima attenzione: al

<sup>29</sup> Confraternita eretta nella chiesa di Sant'Agata di Faedo.

<sup>30</sup> Si veda il capitolo 19 della carta di regola del 1680 trascritto in *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 39-40.

suo ruolo, ai suoi compiti e responsabilità, sono specificamente dedicati diversi capitoli, dal numero 41 al numero 50, a cui si aggiungono le numerose menzioni disseminate in vari altri punti della carta di regola. Inoltre, a dimostrazione dell'importanza attribuita dalla comunità al controllo stringente e ininterrotto dei vigneti nel periodo immediatamente precedente al raccolto e durante il raccolto stesso<sup>31</sup>, già nel 1587 era stato previsto, per il saltaro della vendemmia, l'obbligo di soggiornare giorno e notte presso il capanno, con facoltà per il regolano di esercitare il controllo notturno della sua permanenza nella campagna assegnata.

Si ripetono sostanzialmente nei due documenti, con parole diverse ma con contenuti del tutto analoghi, le norme relative alla salvaguardia dei beni comuni e delle preziose risorse del territorio, a riprova di quanta importanza attribuisse a questi aspetti la comunità, nonché alcune delle norme di base relative ai principali ufficiali della regola. Per quanto riguarda le prime, ci riferiamo, in particolare, all'insistente regolamentazione della sorveglianza sui vigneti, soprattutto in prossimità del raccolto, di cui abbiamo già parlato, e alla riproposizione delle norme poste a tutela dell'integrità del raccolto stesso<sup>32</sup>; parimenti costante è la presenza di norme molto rigide in merito al pascolo e al transito del bestiame, allo sfalcio dell'erba o, ancora, alla salvaguardia dei campi e degli alberi nonché delle recinzioni, tramite *stropaie*, dei terreni agricoli, per impedire accessi non autorizzati, forieri di possibili danneggiamenti, e così via.

In merito a questi temi accennati si possono fare alcuni esempi specifici, certamente non esaustivi. Il capitolo 17 della carta di regola del 1587 viene ripreso assai fedelmente nel capitolo 10 di quella del 1680: vi si prevede, in caso di frodi ai danni della comunità o dei singoli vicini commesse dal regolano o dai giurati, l'irrogazione di pene che saranno stabilite dall'assemblea della regola secondo il suo arbitrio, nonché l'interdizione perpetua dalle funzioni comunali; il capitolo 55 dello statuto del 1587, che prevede che nessuno possa iniziare la

<sup>31</sup> La carta di regola del 1680, al capitolo 27, prevede che il 'servizio' dei tre *saltari* di campagna cominci il giorno di Santa Maria Maddalena (22 luglio) e che, pertanto, il loro obbligo di "custodire le campagne" parta da quel giorno; l'obbligo di soggiornare anche di notte nei capanni delle rispettive zone di competenza iniziava però il 15 agosto.

<sup>32</sup> A titolo d'esempio si veda il capitolo 27 della carta di regola del 1680 che poneva in capo al *saltaro* precise responsabilità, con obbligo di risarcimento del danno di tasca propria, qualora fossero stati arrecati danni o rubati in campagna l'uva, il *brascato* o altri frutti ed egli non avesse individuato il colpevole; il saltaro era ritenuto responsabile, inoltre, della mancata denuncia al regolano di persone scoperte ad aggirarsi di notte per le strade di campagna, in quanto sospette di voler rubare o danneggiare. Anche l'obbligo presente in entrambe le carte di tenere legati i cani al tempo della maturazione dell'uva ha l'evidente finalità di proteggere il raccolto (si vedano il capitolo 9 del documento del 1587 e il capitolo 23 del documento del 1680, in *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 42).

vendemmia senza il permesso della comunità, è ripreso, sia pure con altri termini e con maggior dettaglio, nei capitoli 8 e 17 dello statuto del 1680, nel quale si precisa che la fissazione della data di inizio della vendemmia spetta all'assemblea della regola e si stabilisce il divieto, per i vicini e per quei forestieri che hanno vigneti nella Regola di Covel<sup>33</sup> e nella Regola Granda, di iniziare nei giorni precedenti; i capitoli 8 e 9 del documento del 1587 vengono ripresi, con pochissime differenze, nel capitolo 23 della carta di regola del 1680: il primo riguarda il divieto di lasciar entrare i maiali nei possedimenti privati, sotto pena di una multa (meno ingente se si tratta di maialini da latte)<sup>34</sup>, il secondo contiene il divieto di lasciar liberi i cani nel periodo della maturazione dell'uva. Proprio nel capitolo 23, intitolato "Delle differenze", cioè dedicato ai 'contenziosi', sono inserite, oltre alle prescrizioni dei capitoli 8 e 9 testé citati, varie norme già presenti nella carta di regola del 1587<sup>35</sup>. Ci limitiamo a citarne un'altra assai significativa: entrambe le carte di regola, pur prevedendo pene severe per chi lasciava pascolare il bestiame nei poderi altrui o anche semplicemente ne permetteva il transito senza l'autorizzazione del proprietario, stabiliscono l'obbligo, in ogni caso, di rispettare tale bestiame e di non arrecargli offesa, limitandosi a condurlo fuori dai propri campi e a consegnarlo agli ufficiali della comunità, fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti. È evidente la finalità, perseguita in entrambi i documenti, di tutelare sempre e comunque l'incolumità del bestiame, bene prezioso per il proprietario e di riflesso anche per l'intera comunità.

Come noto, la riscrittura e l'aggiornamento delle carte di regola è stata una prassi molto diffusa presso le antiche comunità di villaggio. I motivi sono evidenti e molteplici: nell'arco di un secolo o più si riscontravano mutamenti delle condizioni socio-economiche all'interno della comunità; le norme consuetudinarie non scritte si prestavano a inadempienze o a interpretazioni poco chiare e controverse e pertanto vi era la necessità di metterle per iscritto nel modo più chiaro possibile; potevano, insomma, essere intervenute diverse nuove situazioni

<sup>33</sup> Il capitolo 8 prevede peraltro che nella Regola di Covel la vendemmia cominci il giorno prima rispetto a quello fissato per le altre due regole.

<sup>34</sup> Nella carta del 1680 si prevedeva un raddoppio della pena qualora il maiale venisse trovato nei poderi altrui di notte anziché di giorno; in questo caso la pena prevista veniva raddoppiata anche per i maialini. In aggiunta alla pena dovevano essere ripagati i danni al proprietario del podere.

<sup>35</sup> Il capitolo 23 si occupa dei possibili contenziosi legati per lo più all'ingresso o al passaggio del bestiame nei campi privati ed elenca tutta una serie di infrazioni con le relative pene (bestiame trovato a pascolare nei campi altrui oppure fatto transitare attraverso campi o strade private senza il permesso del proprietario o scoperto a mangiare tralci nei vigneti o a procurare danni di altro genere). Contiene anche altri tipi di divieti, come quello di sfalcare erba nei prati di altri o di rubare alberi da frutto. Si veda anche *La carta di Regola della comunità di Faedo*, p. 24.

da disciplinare. Sulla base del confronto fra le due carte di regola di Faedo si possono fare delle ipotesi su alcuni dei motivi che hanno indotto la comunità a ritenere necessaria una riscrittura del testo tardo cinquecentesco nonché la trasposizione per iscritto di ulteriori norme consuetudinarie tramandate oralmente.

Significativa è la distinzione della campagna in tre zone o ‘regole’, ognuna delle quali affidata, nel periodo della vendemmia, ad un saltaro: l’istituzione, come risulta dalla carta del 1680, di tre figure distinte, al posto dell’unica figura menzionata nel 1587, induce a ritenere che vi fosse stato un rilevante ampliamento delle zone coltivate a vigneto durante il secolo intercorso, tanto da rendere necessaria la divisione della campagna in tre zone di competenza, ognuna affidata ad un saltaro, per garantire una sorveglianza più attenta e capillare. Per quanto riguarda l’altra grande risorsa economica della comunità, la menzione, nel documento del 1680, di un *cauraro* e di un *vaccaro*, al posto del generico “pastore” citato nel 1587, consente di ipotizzare un aumento del bestiame da allevamento (presumibilmente dei bovini) e quindi la necessità di prevedere due figure ‘specializzate’. Infine, la dettagliata definizione delle mansioni e delle modalità di nomina dei vari ufficiali, cui si ritiene necessario, nel 1680, dedicare uno spazio davvero ampio, potrebbe indicare l’insorgenza di problemi relativi all’obbligo di assunzione degli uffici o alle modalità del loro conferimento, a qualche incertezza nell’interpretare i vari ruoli o nel riconoscere l’autorità degli ufficiali da parte dei vicini, questioni che la comunità non poteva certo permettersi di lasciare irrisolte. Rilevanti a questo proposito sono i numerosi capitoli dedicati specificamente al regolano oppure il capitolo 17, intitolato “Dell’obbedienza de vicini al regolano ed altro”, che prevede una pena pecuniaria per i vicini “disobedienti”; parimenti significativa appare la scrupolosa regolamentazione, presente nel capitolo 22, delle procedure che gli ufficiali della comunità dovevano seguire nel pignoramento dei beni ad un vicino o ad un forestiero per il mancato pagamento di multe o tasse; il capitolo 36 disciplina, d’altra parte, la materia dei rimborsi dovuti al regolano e ai *sindici* giurati per viaggi effettuati fuori Faedo per risolvere questioni o sbrigare affari della comunità, elencando scrupolosamente le cifre dovute a seconda del luogo della trasferta; infine, come sopra accennato, l’esigenza di presidiare attentamente il territorio al fine di prevenire incendi, utilizzando figure soggette a regole ben definite, che non lasciassero spazio a incertezze o inadempienze, può spiegare l’introduzione, nello statuto del 1680, al capitolo 19, di una più attenta regolamentazione della materia rispetto a quanto previsto dal più stringato capitolo 61 dello statuto del 1587. E si potrebbero fare altri esempi.

Aggiungiamo un’annotazione sull’importanza attribuita dalla comunità alla conservazione della memoria. Nel capitolo 8 dello statuto seicentesco si prevede l’obbligo, in capo a regolani e *sindici*, di effettuare la revisione dei ‘ter-

mini', ossia dei cippi di confine, che dividono le proprietà di Faedo da quelle delle comunità limitrofe: ebbene, i regolani e i loro *sindici* non solo sono tenuti a effettuare tale revisione ogni 5 anni, recandosi di persona nei luoghi dove sono posti questi 'termini', ma devono portare con sé alcuni vicini di giovane età al fine, espressamente dichiarato, di "ritenere memoria".

In conclusione, pur tenendo presente che le carte di regola esprimono più il 'dovere essere' che l' 'essere' di una comunità, quanto appena rilevato sembra rinviare non solo a una situazione ideale ma a una realtà di fatto: scarti e analogie tra le due redazioni degli statuti rurali di Faedo mostrano ancora una volta, sia pure attraverso piccoli indizi, il carattere non immutabile delle comunità di villaggio, l'evolversi nella 'lunga durata' della loro economia, l'esistenza di conflitti intracomunitari e il progressivo perfezionarsi dell'assetto amministrativo<sup>36</sup>.

### *Fonti archivistiche e bibliografia*

ACFaedo = Archivio comunale di Faedo

APTn = Archivio provinciale di Trento

Gian Piero Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano, Vita e Pensiero, 1978.

Viviana Brugnara, Stefano Fontana, "*De li loro gazi e boschi*". *La gestione dei boschi nella storia delle comunità di Giovo e Faedo*, Faedo, Comune di Faedo, Giovo, Comune di Giovo, 2018.

Paolo Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1991.

*La carta di regola di Faedo*, Faedo, Comune di Faedo; Trento, Comprensorio della Valle dell'Adige, 2006.

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991, 3 voll.: I, *Dal '200 alla metà del '500*; II, *Dalla seconda metà del '500 alla fine dell'età dei Madruzzo*; III, *Dall'età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento*.

Albino Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.

<sup>36</sup> Per una critica alla presunta "staticità di fondo" o alla "immobilità della società rurale trentina" si veda ancora Varanini, *Recensione*, p. 624.

*Communities and Conflicts in the Alps from the Late Middle Ages to Early Modernity*, a cura di Marco Bellabarba, Hannes Obermair, Hitomi Sato, Bologna, Il Mulino; Berlin, Duncker & Humblot, 2015.

*Comunità alpine: linguaggi, identità e comunicazione politica (secoli XIV-XVIII). Atti del convegno. Trento 14-15 giugno 2002*, in “Archivio storico ticinese”, 39 (2002), n. 132, pp. 111-237.

*Il Contà. Uomini e territorio tra XII e XVIII secolo*, a cura di Marco Stenico, Italo Franceschini, Cles, Nitida Immagine, 2015.

Massimo Della Misericordia, *Le comunità rurali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di Andrea Gamberini, Isabella Lazzarini, Roma, Viella, 2014, pp. 241-260.

*Nel tempo e fra la gente di Bosentino e Migazzone. Territorio, società, istituzioni*, a cura di Gustavo Corni, Italo Franceschini, Bosentino, Comune di Bosentino; Trento, TEMI, 2010.

Mauro Nequirito, *A norma di regola. Le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del '700*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 2002.

Mauro Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, numero monografico di “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, 8 (2010), 2.

Mirko Saltori, *Relazione relativa ai fondi archivistici passati dall'Archivio di Stato di Trento all'Archivio provinciale di Trento* (dattiloscritto reperibile presso l'Archivio provinciale di Trento).

*Storia di Piné: dalle origini alla seconda metà del XX secolo*, a cura di Marco Bettotti, Baselga di Piné, Biblioteca comunale, 2009.

Giuseppe Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1997.

Silvestro Valenti, *Il «Regolarium» di Castello Bragherio*, in “Archivio Trentino”, 27 (1912) pp. 161-186; 29 (1914), pp. 58-91, 129-157.

Gian Maria Varanini, *Comunità rurali e chiese in età moderna. Appunti e spunti*, in *Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento*, I, a cura di Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli, Trento, Provincia autonoma di Trento, Servizio Beni culturali; Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2003, pp. 3-13, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 775-796.

Gian Maria Varanini, *Dinamiche sociali, politiche di villaggio. Volano nel tardo medioevo e nella prima età moderna*, in *Volano. Storia di una comunità*, a cura di Roberto Adami, Marcello Bonazza, Gian Maria Varanini, Volano, Comune di Volano, 2005, pp. 343-364, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 695-736.

Gian Maria Varanini, *Le fonti per la storia locale in età medievale e moderna: omogeneità e scarti fra il caso trentino e altri contesti*, in *Le vesti del ricordo. Atti del Convegno di studi sulla politica e le tecniche di gestione delle fonti per la storia locale in archivi, biblioteche e musei. Trento, Palazzo Geremia, 3-4 dicembre 1996*, Trento, Comune di Trento, 1998, pp. 29-46, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 9-30.

Gian Maria Varanini, *Recensione a "Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine"*, in "Geschichte und Region / Storia e regione", 1 (1992), pp. 154-161, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 623-633.

Gian Maria Varanini, *Spunti per una discussione sul rapporto fra ricerca medievistica recente e storia delle comunità di villaggio*, relazione introduttiva al seminario "Per una storia delle comunità. (Ricordando i primi anni '80)", Este, 20 aprile 2002 ([http://www.storiadivenezia.net/sito/saggi/varanini\\_spunti.pdf](http://www.storiadivenezia.net/sito/saggi/varanini_spunti.pdf)).

Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università degli studi di Trento, Dipartimento di lettere e filosofia, 2020.

Gian Maria Varanini, *Studi sulle "comunità" nel tardo medioevo. Appunti per un bilancio storiografico sull'area italiana (XX sec.)*, in *Comunità e società nel Commonwealth veneziano*, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, Ermanno Orlando, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2018, pp. XXI-XLIV.

Gian Maria Varanini, Italo Franceschini, *Intorno alle cime del Brenta. Le comunità alpine tra XIII e XVII secolo*, in *Dolomiti di Brenta*, a cura di Franco de Battaglia, Alberto Carton, Ugo Pistoia, Sommacampagna, Cierre, Trento, SAT, 2013, pp. 166-197, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 737-774.

*Volano. Storia di una comunità*, a cura di Roberto Adami, Marcello Bonazza, Gian Maria Varanini, Volano, Comune di Volano; Rovereto, Nicolodi, 2005.

Chris Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma, Viella, 1995.

UN ARCHIVIO DIGITALE PER LE CARTE DI REGOLA TRENTINE

Il progetto “Fare storia con Citizen Science: un archivio digitale delle carte di regola delle comunità trentine” ha avuto inizio a novembre 2020 ed è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Bologna, nelle figure rispettivamente dei professori Marco Bellabarba e Marco Casari. Al gruppo di ricerca si aggiungono Maurizio Lisciandra del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina e Stefano Malfatti e Jessica Reich per il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha co-finanziato il progetto.

L’obiettivo dell’iniziativa attualmente in corso consiste nella realizzazione di un archivio *online* che metta a disposizione il ricco patrimonio documentario degli statuti e delle carte di regola prodotti dalle comunità trentine nell’arco di circa sei secoli (dal XII secolo agli inizi dell’Ottocento). Il materiale, infatti, ancora oggi è disseminato in numerosi archivi e biblioteche locali e non. Un problema riferibile non solo alla cospicua documentazione inedita, ma anche alle numerose edizioni di fonti, la cui comparsa in sedi e tempi disparati, ne rende talvolta difficile il reperimento e la consultazione. La creazione di un archivio digitale vuole ovviare a tale stato di fatto, favorendo la raccolta in un’unica sede del maggior numero di documenti normativi, così da garantire e facilitare, per mezzo di strumenti informatici, un immediato accesso alle fonti e una loro maggior fruibilità.

Per concretizzare questo primo obiettivo, si è individuata la realtà alla quale affidare il compito di costruzione della piattaforma digitale: l’azienda pisana Net7, specializzata nello sviluppo di applicazioni *web* per le *digital humanities*. Ciò ha permesso l’avvio della raccolta della documentazione e dei metadati delle fonti, ovvero di quelle informazioni di contesto relative a ciascuna carta di regola, come, ad esempio, la data di redazione dell’atto, il nome della comunità, il nome del redattore ecc., che si stanno compilando e inserendo in quello che è definito *back-end*, una schermata di lavoro, a uso dei collaboratori all’opera. Nello specifico, l’attenzione è stata posta nella prima fase del progetto alla creazione delle singole schede descrittive dei metadati, associate a ogni carta di regola, e solo in un secondo momento al caricamento dei testi nella piattaforma. Per recu-

perare i metadati, ci si è concentrati innanzitutto sul reperimento della numerosa documentazione e principalmente delle innumerevoli edizioni di singole carte trascritte e pubblicate in monografie o in articoli. Il materiale inedito, infatti, verrà integrato al repertorio di fonti edite e note in una fase più avanzata dei lavori.

Tra l'ampia produzione di edizioni di carte di regola e statuti succedutasi nell'arco del tempo<sup>1</sup>, base necessaria di partenza sono stati i tre volumi curati da Fabio Giacomoni e pubblicati nel 1991: *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*<sup>2</sup>. Allo stato attuale, infatti, risulta la più completa opera organica di trascrizioni di carte di regola trentine (in totale 190) e va dunque considerata nel momento in cui si voglia intraprendere un lavoro di raccolta di questa documentazione<sup>3</sup>. Altrettanto fondamentale è stato anche il censimento del 1988 in forma di repertorio bibliografico curato da Mauro Nequirito, suddiviso per aree territoriali trentine e preceduto da una introduzione storica<sup>4</sup>.

Dalla pubblicazione di questi testi sono trascorsi oltre trent'anni e successive ricerche archivistiche e bibliografiche, seppur ancora parziali, hanno rilevato l'esistenza di documentazione riguardante oltre 300 comunità trentine: documentazione sia inedita sia edita, anche non sempre integralmente e rispettando i criteri per l'edizione dei documenti di età medievale e moderna. A fronte di ciò, il progetto prevede un secondo obiettivo, volto alla sistematizzazione delle edizioni di fonti comunitarie che saranno uniformate ai criteri di edizione dell'opera. Al contempo, questa operazione consentirà di costruire nella piattaforma digitale un più aggiornato repertorio bibliografico delle edizioni delle carte di regola e degli statuti.

Non mancano ovviamente casi di documenti oggi andati dispersi, ma di cui si ha notizia soltanto indirettamente attraverso altre fonti: nella piattaforma sono state create schede relative anche alla documentazione oggi deperdita. Terzo obiettivo, infatti, è quello di fornire una mappatura il più possibile completa e sistematica delle carte di regola sia sotto il profilo geografico sia sotto il profilo cronologico, tale da offrire un quadro complessivo del fenomeno statutario trentino.

<sup>1</sup> Tra i primi autori che si sono dedicati al tema degli statuti e delle carte di regola si ricordano Tommaso Gar, Hans von Voltelini, Tullio Sartori Montecroce, Lamberto Cesarini-Sforza. In tempi più recenti, tra le diverse pubblicazioni, si menzionano i due numeri della rivista "Il Sommelago" del 1989 e la collana Corpus statutario delle Venezie, che al suo interno raccoglie gli statuti di Rovereto, Ala e Avio, Riva del Garda, Pergine Valsugana, della val di Ledro e dei Quattro Vicariati.

<sup>2</sup> *Carte di regola e statuti*.

<sup>3</sup> Non si dimentichino i problemi metodologici dell'opera evidenziati da Varanini, *Recensione*.

<sup>4</sup> Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine*. Ad esso si aggiungano anche i testi statutari editi nella *Bibliografia statutaria italiana* curata dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, il cui ultimo aggiornamento è datato 2015.

Infine, il progetto prevede un quarto e ultimo ambizioso proposito, quello della cosiddetta *Citizen Science*, ovvero della partecipazione attiva, proposta non soltanto agli appartenenti al mondo accademico, ma soprattutto agli studiosi o ai cittadini appassionati al tema. L'applicazione della *Citizen Science* a iniziative scaturite da contesti universitari, specialmente di natura umanistica, è una grande sfida, considerate alcune dinamiche culturali e socio-economiche, *in primis* il carattere volontario della collaborazione e dunque l'assenza di una retribuzione. Tuttavia, è un qualcosa che si sta sperimentando in altri territori da quasi un decennio e che ha dato buoni risultati<sup>5</sup>. Lo scopo, nel nostro caso, è quello di riuscire a coinvolgere la cittadinanza nello sviluppo del lavoro, in modo da raggiungere una miglior completezza e accuratezza dell'archivio digitale.

### *Il sito: descrizione e funzionamento*

Nel portale [www.cartediregola.it](http://www.cartediregola.it), aperto al pubblico da febbraio 2022, è possibile visualizzare i documenti raccolti e descritti e il lavoro svolto fino a oggi. Si tratta di un sito di facile navigazione con una semplice struttura; a partire dalla *homepage*, infatti, nella quale si forniscono alcuni dati sintetici sulle finalità dell'opera, si può accedere alle sezioni e sottosezioni del sito tramite specifico menù.

La sezione denominata "Il progetto" è composta da due sottosezioni. Nella prima, che riprende il nome della sezione, è contenuto un testo nel quale è spiegato il metodo di lavoro seguito, i dati messi a disposizione nella piattaforma, nonché informazioni su quanto rimane ancora da fare. La pagina include anche una tabella dove sono esplicitati tutti i metadati che si stanno raccogliendo. Si tratta di una sorta di 'traccia' che fornisce a chi consulta la piattaforma le notizie necessarie per sapere in che modo sono state compilate le schede associate a ciascun documento.

Sono stati individuati a tal scopo una serie di caratteri intrinseci, ovvero elementi che si riferiscono al contenuto del documento sotto l'aspetto formale, che sono validi per tutti gli eventuali esemplari di un documento. Essi consistono, ad esempio, nella denominazione della comunità che ha prodotto il documento, nel redattore del testo originale, nella data di redazione, nella data delle possibili aggiunte al documento e delle conferme della carta da parte dell'au-

<sup>5</sup> Si veda ad esempio il progetto olandese di trascrizione dei registri prematrimoniali del XVII-XIX secolo descritto in Tina De Moor, Auke Rijpm, Montserrat Prats Lòpez, *Dynamics of Engagement*.

torità superiore, da individuarsi sia in figure quali il vicario o il giurisdicente di una specifica giurisdizione ecc., sia nelle autorità principali del territorio, quali il principe vescovo di Trento e il conte del Tirolo. Altri caratteri intrinseci che si prendono in considerazione riguardano l'aspetto spaziale, come il luogo di redazione del documento, la circoscrizione giurisdizionale e la diocesi storica di appartenenza.

Seguono poi i caratteri intrinseci che sono invece specifici del singolo esemplare analizzato. Innanzitutto, si comunica se il documento preso in analisi è un originale, una copia (semplice o autentica), oppure se è deperdito o non determinabile. Quest'ultima etichetta è stata pensata per la documentazione le cui edizioni sono prive di dati significativi sulla tipologia dell'esemplare. Quando possibile, si fornisce anche la collocazione archivistica della fonte, riportando nel dettaglio il soggetto conservatore, il nome del complesso archivistico e la segnatura. Anche la lingua di redazione (latino, volgare o entrambe) e il nome del redattore del documento sono campi di compilazione. Il campo del redattore viene precisato quando, in caso di copie (autentiche o semplici) o altri esemplari dello stesso documento, vi sia la necessità di indicare il nome del responsabile della redazione della copia.

La tabella prosegue con la descrizione dei caratteri estrinseci del documento; si forniscono quindi informazioni relative al supporto scrittoria (pergamena, carta, fascicolo pergameneo, fascicolo cartaceo ecc.), al suo stato di conservazione e alla scrittura (manoscritta o a stampa). Infine, viene segnalata l'eventuale presenza di elementi convalidatori, quali *signa* notarili, timbri o sigilli.

In chiusura, si trovano campi specifici sull'edizione della fonte, nei quali si comunica se il documento è stato edito e il riferimento bibliografico dell'edizione di quel testo, dal quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della scheda.

La sottosezione "Il progetto" si conclude con l'illustrazione delle istruzioni per svolgere la ricerca dei documenti entro l'archivio digitale e con la spiegazione dell'interpretazione e delle modalità di visualizzazione dei risultati.

La seconda sottosezione che costituisce la sezione "Il progetto", denominata "Le carte di regola", presenta invece alcune brevi note di descrizione di questa particolare tipologia documentaria e fa da contesto al lavoro complessivo.

"Bibliografia" è la sezione del portale in cui viene messo a disposizione un repertorio bibliografico, ordinato alfabeticamente, delle edizioni di statuti e carte di regola; vi si trovano riferimenti bibliografici ad articoli, saggi, monografie che contengono l'edizione, parziale o integrale, di carte di regola da cui sono stati tratti molti dei dati impiegati per la compilazione delle schede. Allo stato attuale sono inserite 115 voci bibliografiche che, con la prosecuzione dei lavori, saranno integrate con le opere che non sono ancora state censite.

Informazioni sui membri che costituiscono il gruppo di ricerca e che fin da principio hanno progettato e organizzato la piattaforma vengono fornite nella quinta etichetta del menù: “Chi siamo”.

La penultima sezione, “Collabora”, è dedicata invece alla *Citizen Science*. Vi vengono esplicitate le modalità di collaborazione previste per i cittadini interessati a contribuire al miglioramento e al completamento dell’archivio digitale. Innanzitutto, si può contattare direttamente il *team* di ricerca tramite l’indirizzo *e-mail* [cartediregola.lett@unitn.it](mailto:cartediregola.lett@unitn.it), oppure, se si preferisce, si può procedere con la compilazione del modulo presente nella stessa pagina, per inviare informazioni e dati che ancora non possediamo. Nello specifico, è possibile aiutarci, inviando notizie o documenti sia su carte di regola di cui non appare la scheda nell’archivio digitale, sia su carte di regola censite, delle quali però attualmente si dispone di pochissimi dati, poiché, ad esempio, deperdite. Anche solo la comunicazione della collocazione archivistica del documento è utile per riuscire a incrementare l’archivio digitale con una nuova scheda o a promuovere il perfezionamento di quella già esistente. In tale ottica, la segnalazione di imprecisioni e/o errori riscontrati nelle schede pubblicate nel portale è ugualmente auspicabile, proprio per favorire la creazione di uno strumento che risulti sempre più accurato e affidabile. Un’altra modalità di collaborazione consiste nell’invio di trascrizioni di documenti, di cui al momento abbiamo solo le fotoriproduzioni<sup>6</sup>. Non sempre, infatti, le immagini caricate nella piattaforma sono di facile lettura, sia per l’eventuale danneggiamento del documento sia per il tipo di scrittura in esso presente. La grafia dei redattori talvolta non è particolarmente chiara e definita o può essere caratterizzata dalla presenza di elementi di natura diplomatica non sempre comprensibili ai non esperti del settore. Ciò in particolar modo vale per i documenti più antichi, i quali sono anche generalmente scritti in latino, per i quali dunque si richiedono ulteriori competenze interpretative. La trascrizione di documenti, perciò, può risultare utile per rendere accessibile il contenuto del documento a un’utenza più ampia. Infine, è offerta al pubblico la possibilità di proporci un’immagine, un testo o entrambe, per creare il logo del sito.

I suggerimenti e le indicazioni appena descritti possono essere comunicati attraverso la compilazione del modulo *online* posto in chiusura della sezione “Collabora”. In esso vengono richieste alcune informazioni personali, quali il nominativo e l’*e-mail* di contatto, inoltre, si possono allegare *files*, come immagini o documenti *Word* e *PDF*. Completato e inviato il modulo, l’utente riceverà in

<sup>6</sup> La pubblicazione e il *download* delle riproduzioni di carte di regola è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni culturali, Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

automatico una *e-mail* di conferma della ricezione e il gruppo di lavoro prenderà in carico la segnalazione, verificando i dati e le informazioni fornite. Per chiunque lo desideri è prevista la possibilità di inserire il proprio nome all'interno della scheda per la quale si è contribuito.

L'ultima sezione prevista nel menù del sito è quella delle "News", nella quale periodicamente sono pubblicate le iniziative, le attività e le pubblicazioni relative al progetto, con lo scopo di favorirne la promozione e la notorietà sul territorio.

### *L'archivio digitale: modalità di ricerca*

L'archivio digitale costituisce il cuore del progetto e la parte più importante della piattaforma. Ad esso si accede sia attraverso la *homepage*, sia entrando nella seconda voce del menù "Archivio digitale". Si viene quindi direttamente indirizzati alla schermata di ricerca, nella quale attualmente sono registrate 430 schede relative ad altrettante carte di regola e statuti censiti, ordinate in un elenco per data crescente. Dal menù a tendina in alto a destra è possibile però invertire l'impostazione di visualizzazione dei risultati, scegliendo la data decrescente; in tal modo le schede saranno ordinate a partire dalla più recente carta di regola censita (per ora, Corné 1807) per arrivare alla più antica (al momento, Civezzano 1202). Attraverso la medesima tendina si può anche selezionare l'ordinamento alfabetico dell'elenco dei risultati nella modalità a-z o z-a.

Ulteriori filtri sono collocati nella colonna di sinistra e prevedono la ricerca per parola chiave, che recupera l'elemento inserito esclusivamente nei campi dei metadati, e la ricerca per località, nella quale si può digitare sia il nome della comunità di proprio interesse sia la denominazione del Comune attuale, compresa quella dei comuni generatisi negli ultimi anni a seguito di accorpamenti e fusioni. L'indagine in questo campo funziona anche se si inserisce il nome di una Comunità di valle; in tal caso nell'elenco appaiono le schede di quelle realtà appartenenti a quella Comunità di valle ricercata.

Altro filtro di natura spaziale è quello successivo, costituito da una mappa che si aggiorna costantemente sulla base dei filtri applicati alla ricerca. La mappa mostra il territorio dell'attuale Provincia autonoma di Trento, costellato da numerosi *pin*, ossia indicatori blu e bianchi, che segnalano le comunità per le quali è stata rinvenuta e registrata almeno una carta di regola. È una mappa navigabile, che può essere ingrandita e rimpiccolita a proprio piacimento. Cliccando su un *pin*, nella lista dei risultati figurano la o le schede delle carte di regola relative

alla comunità scelta e conseguentemente la mappa si aggiorna, mostrando il *pin* selezionato in giallo e i restanti in grigio.

Specifici per la ricerca temporale invece sono i seguenti due filtri. Il primo, denominato “Documenti nel tempo”, consiste in un istogramma in cui viene illustrato il numero di carte di regola prodotte nell’arco di ogni venticinque anni. Si può effettuare la ricerca selezionando una colonna oppure spostando i cursori per definire l’arco cronologico di interesse. Il secondo filtro consente di inserire una data specifica, che porta alla visualizzazione tra i risultati dei documenti redatti in quell’anno o ai quali è stata posta un’aggiunta sempre in quel preciso momento temporale.

Campi più dettagliati di ricerca riguardano la lingua di redazione dell’atto – si può selezionare latino, volgare o entrambi –, l’archivio di conservazione delle fonti e il redattore del documento. Gli ultimi due filtri si presentano sotto forma di elenco scorrevole ordinato alfabeticamente. Ogni voce in ambedue gli elenchi è affiancata da un numero che, nel caso dell’archivio, indica l’ammontare delle fonti custodite in ciascun istituto, mentre nel caso dei redattori, che sono principalmente notai, la quantità di documenti sottoscritti da ognuno di loro.

Concludono il novero dei filtri la ricerca per esemplare, relativa alla *traditio* del documento, e quella per documenti disponibili per il *download*. Quest’ultimo campo è stato creato con finalità temporanea per facilitare l’individuazione dei documenti che vengono gradualmente caricati nella piattaforma. Con l’ultimazione dell’inserimento di tutta la documentazione nell’archivio digitale, questo filtro sarà eliminato; avendo ogni scheda un proprio file associato, esso perderà infatti la propria utilità. Selezionando la voce ‘scaricabile’, nella lista dei risultati compaiono le schede di quelle comunità alle quali sono abbinati uno o più documenti visibili e scaricabili. Si tratta di trascrizioni rielaborate dal *team* di ricerca o immagini del documento, la cui natura viene esplicitata da specifiche icone poste accanto alla tipologia di esemplare visibili già nell’elenco dei risultati. L’etichetta ‘non scaricabile’ invece mostra le comunità per le quali possediamo il testo della relativa carta di regola, il quale però deve ancora essere esaminato e caricato.

Le modalità di investigazione disponibili all’interno dell’archivio sono dunque numerose, poiché si è voluta creare una gamma di filtri che valorizzasse diverse categorie di dati; in tal modo si consente anche agli utenti di svolgere la ricerca secondo le rispettive preferenze.

Una volta individuata e selezionata la carta di regola di proprio interesse, si apre in un’altra finestra la singola scheda relativa a quel documento, nella quale sono riportati i metadati esposti nella tabella presente nella sezione “Il progetto”.

Difficilmente però le schede risultano totalmente complete nella compilazione delle informazioni, poiché ciò dipende dalla quantità di dati che ci è stato permesso recuperare, principalmente dalle edizioni delle stesse. Va tenuto in considerazione, inoltre, che ogni documento presenta una serie di notizie che lo contraddistinguono, ma che non sono condivise necessariamente in termini quantitativi dalla restante documentazione. Si possono trovare infatti atti più ricchi di dati, che possono riportare al loro interno, ad esempio, sia la data di redazione del documento sia la data delle successive aggiunte e delle svariate conferme da parte dell'autorità superiore. Altri atti, invece, possono essere molto più scarni, presentando solamente la data di stesura del documento o talvolta nemmeno quella. La varietà di situazioni relative alla presenza di informazioni riscontrate nella documentazione in questione è perciò ampia e notevole. Non deve sorprendere perciò la diversità tra le singole schede, poiché ogni caso è particolare e distinto da tutti gli altri. Ecco, dunque, che il supporto e la collaborazione da parte della cittadinanza diventa fondamentale per incrementare il numero di notizie presenti in ogni scheda, soprattutto di quelle che attualmente ne forniscono poche.

La registrazione di 430 carte di regola e statuti nella piattaforma, inoltre, per quanto sia una mole importante, costituisce solo una parte di un panorama documentario ancora da scoprire nella sua totalità. Gli enti conservatori, infatti, custodiscono una nutrita quantità di carte di regola in attesa di essere portata alla luce. Il lavoro da svolgere è perciò lungo e tutt'altro che terminato, ma il contributo degli utenti esterni non può che aiutare a perseguire il raggiungimento degli obiettivi e soprattutto a rendere l'archivio digitale un efficace e valido strumento di ricerca e conoscenza di questa preziosa tipologia documentaria, parte importante della storia di questo territorio.

### *Bibliografia*

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991, 3 voll.: I, *Dal '200 alla metà del '500*; II, *Dalla seconda metà del '500 alla fine dell'età dei Madruzzo*; III, *Dall'età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento*.

Lamberto Cesarini Sforza, *Lo Statuto di Terlago del 1424*, in "Archivio trentino", 14 (1898), pp. 29-58.

Lamberto Cesarini-Sforza, *Lo statuto di Vezzano e Padergnone*, in "Archivio trentino", 25 (1910), pp. 7-46.

Tine De Moor, Auke Rijpma, Montserrat Prats Lòpez, *Dynamics of Engagement in Citizen Science: Results from the “Yes, I do!”-Project*, in “Citizen Science: Theory and Practice”, 1 (2019), pp. 1–17.

Tommaso Gar, *Statuti, costituzioni, privilegi, ordini, consuetudini, capitoli, carte di regola dei comuni del principato di Trento dal sec. XII al XIX*, Trento, Monauni, 1858.

Mauro Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

Tullio Sartori Montecroce, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, Innsbruck, Wagner’sche Universitäts-Buchhandlung, 1891.

“Il Sommolago”, 6, (1989), nn. 1-2.

*Statuti dei Quattro Vicariati (Val Lagarina) del 1619*, a cura di Ornella Pittarello, Roma, Viella, 2008 (Corpus statutario delle Venezia, 21).

*Statuti della Val di Ledro del 1435 con la ristampa di Statuti e Ordini del 1777*, a cura di Silvano Groff, Roma, Jouvence, 1989 (Corpus statutario delle Venezia, 6).

*Statuti di Ala e Avio del secolo XV*, a cura di Bruno Andreolli, Stefania Manente, Ermanno Orlando, Alessandra Princivalli, Roma, Jouvence, 1990 (Corpus statutario delle Venezia, 7).

*Statuti di Pergine del 1516, con la traduzione del 1548*, a cura di Gianni Gentilini, Venezia, Il Cardo, 1994 (Corpus statutario delle Venezia, 11).

*Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637*, a cura di Ermanno Orlando, Venezia, Il Cardo, 1994 (Corpus statutario delle Venezia, 12).

*Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di Federica Parciannello, Venezia, Il Cardo, 1991 (Corpus statutario delle Venezia, 9).

*Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell’edizione del 1617*, a cura di Silvano Groff, Venezia, Il Cardo, 1995 (Corpus statutario delle Venezia, 13).

Gian Maria Varanini, *Recensione a “Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine”*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, 1 (1992), pp. 154-161, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università di Trento, Dipartimento di lettere e filosofia, 2020, pp. 623-633.

Hans von Voltelini, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferung*, Wien, Gerold Sohn, 1902.



Ugo Pistoia

OLTRE LA REGOLA.  
IL CONSORZIO ALPE VEDERNA DI IMER (VALLE DI PRIMIERO)

Nel Trentino odierno permangono numerose vestigia degli antichi assetti regolieri: *in primis* gli statuti rurali o ‘carte di regola’<sup>1</sup>, tracce toponomastiche<sup>2</sup>, ma anche alcuni enti preposti alla gestione territoriale di prati, pascoli e boschi: enti che, sia pure sotto forme giuridiche diverse, sono ancora in alcuni casi vitali e attivi protagonisti della vita economica locale. Pensiamo al caso più eclatante, quello della Magnifica Comunità di Fiemme, senza dimenticare la Regola feudale di Predazzo, le Regole di Spinale e Manéz e, per arrivare all’oggetto di questa comunicazione, il Consorzio Alpe Vederna di Imer in Valle di Primiero (dove peraltro sono rilevabili altre realtà simili, ancorché semiconosciute, quali la Società Molini e la Società Costabella Scaorin di Mezzano)<sup>3</sup>.

Per una ricognizione, sia pure a volo d’uccello, delle vicende del Consorzio Alpe Vederna, oggetto di questa comunicazione, occorre dare un rapidissimo sguardo d’insieme alla storia di Imer, inestricabile, come è ovvio, da quella dell’intera Valle di Primiero: impossibile dare conto dell’una senza parlare dell’altra, quantomeno

<sup>1</sup> Se ne veda il corposo repertorio in tre volumi, *Carte di regola e statuti*, curato da Fabio Giacomoni nel 1991, pregi e limiti del quale sono discussi in Varanini, *Recensione*, pp. 623-633. Sulle carte di regola trentine, dopo il lavoro di Capuzzo, *Carte di regola*, pp. 371-421, ha scritto più volte Mauro Nequirito (si vedano almeno *Le carte di regola delle comunità trentine* del 1988 e *A norma di Regola* del 2002). Va da sé che la storia delle comunità rurali e dei loro statuti non è certo peculiarità trentina. Per alcuni elementi di comparazione si vedano almeno Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi*, Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore* e i lavori di Massimo Della Misericordia sulla montagna lombarda, tra i quali *Divenire comunità*.

<sup>2</sup> Riporto qui solo alcuni degli esempi segnalatimi da Lydia Floss che ringrazio: “Baita de la comunità” a Capriana, “Siéga de la Comunità” a Cavalese, “Piaze de la Comunità” a Moena, “Pra de la vicinia” e “Trodo de la vicinia” a Pieve Tesino, “Troi de la Regola” a Soraga, “Pra de la régola” a Commezzadura, “Bosco di Regola” a Cavalese, “Boal dei regolani” a Strigno, “Bósk dei régolini” a Mori, “Kampanil dale régole” a Ragoli, “Capitèl de la régola” ad Arco, “Chjavazzal de la régola” a Malé, “Curva de la régola” a Brentonico, “Dòs dela régola” a Cimone, “Pian da la Régola” a Campitello di Fassa, “Le Regole” a Daiano e a Sarnonico, “Piazza de la Regola” a Tesero, “Piazza dele regole” ad Albiano e molti altri. Si veda anche Nequirito, *A norma di Regola*, pp. 161-162.

<sup>3</sup> Sulle comunioni e associazioni agrarie in Trentino si vedano i cenni in Pace, *Usi civici*, pp. 101-113; Andreatta, Pace, *Trentino, autonomia e autogoverno locale*, pp. 131-417 e Nequirito, “*Non abbiasi a vedere*”, pp. 115-151.

fino a tutto il secolo XV, fino a quando cioè la produzione documentaria si fa più consistente in ciascuna delle comunità locali distribuite lungo il fondovalle e strutturate in quattro comuni rurali o regole che dir si voglia: Imer con Canal San Bovo, Mezzano, Siror con Transacqua, Tonadico. Fiera di Primiero nascerà solo nella seconda metà del XV secolo<sup>4</sup>. Questi quattro comuni rurali presumibilmente dalla fine del XII secolo sono federati in un robusto comune di valle, che mantiene le sue prerogative, specie in materia di giustizia, almeno fino al XVI secolo<sup>5</sup>. Va ricordato inoltre che nella Valle di Primiero non ci sono statuti rurali o carte di regola. L'assetto regoliero è determinato per secoli in parte dal diritto consuetudinario, in parte dagli statuti del comune generale di valle, giunti a noi nella redazione del 1367<sup>6</sup>.

Un cenno rapidissimo alla storia politica: la Valle di Primiero, nel Trentino orientale, fu a lungo soggetta alla signoria territoriale dei vescovi di Feltre, che in essa godevano di diritti pubblici, signorili e patrimoniali<sup>7</sup>. Nel 1373 entrò a far parte della contea tirolese e dal 1401 fu soggetta alla giurisdizione dei signori di Welsperg per quattro secoli fino all'incorporazione della valle, dopo il Congresso di Vienna, nella provincia tirolese<sup>8</sup>. Anche ai fini di quanto andremo dicendo occorre ricordare che per quanto riguarda la giurisdizione ecclesiastica, Primiero appartenne alla diocesi di Feltre fino al 1786 quando, come sappiamo, la pieve di Primiero insieme a quelle valsuganotte fu aggregata alla diocesi tridentina<sup>9</sup>.

Imer è un villaggio nato probabilmente dall'accorpamento di nuclei abitativi 'parentali', secondo quanto sembrano suggerire l'assetto insediativo e, indirettamente, gli estimi sei-settecenteschi<sup>10</sup>. Come tutte le comunità rurali, anche quella di Imer si costituì e si diede forma per guidare e governare alpeggio, sfruttamento di beni comuni (pascoli e boschi), messa a coltura di nuove terre e coordinamento dei beni 'immateriali'. Analogamente a mille altri casi garantì per secoli al proprio interno una sia pur elementare organizzazione amministrativa e selezionò piccole élite di potere fondate sul possesso di terra e animali.

Nei primi decenni del Settecento a Imer cresce il fabbisogno di terra da mettere a coltura per soddisfare le conseguenze di un consistente aumento demografico

<sup>4</sup> Pistoia, *Introduzione storica*, p. 44-46. Per Imer in particolare si veda Pistoia, *La comunità*, pp. 13-27. Per aspetti di vita comunitaria diversi da quelli istituzionali si veda Nicolao, *Imer*.

<sup>5</sup> Sul comune di valle si veda Pistoia, *Introduzione storica*, pp. 35-51. Per la prima età moderna si veda Rampanelli, *La faida ai confini*, pp. 285-318.

<sup>6</sup> Editi in *La Valle di Primiero*, pp. 91-157.

<sup>7</sup> Sulla signoria ecclesiastica feltrina si veda Collodo, *Potere e onore*, pp. VII-XXX, e Melchiorre, *Vescovadi e poteri sovrani*, pp. 13-39.

<sup>8</sup> Per la formazione della quale si vedano oggi i saggi contenuti in *Il paese sospeso*.

<sup>9</sup> Si veda Federico, *I confini difficili* e Centa, *Istituzioni ecclesiastiche*, pp. 43-82.

<sup>10</sup> Si veda Bettega, *Il territorio*, pp. 124-132.

e di un forte incremento dell'allevamento bovino<sup>11</sup>. Il problema di approvvigionamento di erba e fieno sembra trovare una soluzione nel 1742. I vicini di Imer già godevano del versante nord della montagna denominata Vederna – “mons de Avederna” secondo un documento del 1449 –, situata a sud-est dell'abitato<sup>12</sup>. Si tratta di “un pezzo di comunale sterilissimo et inutile, con grotte grandissime et precipitose”, con pochi tratti di bosco e pascolo utile al mantenimento degli “animali delli abitanti”<sup>13</sup>. La parte sommitale (intorno ai 1.500 m/slm) e meridionale della montagna era invece fertile e ricca di pascoli ma goduta da secoli da famiglie, quali i Valle e i d'Incau, del vicino territorio di Sovramonte, nel distretto di Feltre o da cospicue famiglie di Fonzaso e di Feltre, quali gli Angeli e i Bilesimo<sup>14</sup>.

Il 3 marzo 1638 a Fonzaso Tommaso del fu Geronimo Valle di Zorzo vende a Milleriano Angeli la montagna “pratava e pascolativa” delle Vederne, dotata di una “stalla e casara di legname coverta di scandole”. Il prezzo fissato è di 7.000 lire e 100 denari “piccoli”. Angeli, che compera anche a nome dei suoi eredi e del fratello Zorzi (Giorgio) si impegna a pagare ogni anno al barone di Welsperg 7 libbre di formaggio pecorino e soprattutto a lasciare libero il transito a quanti, proprietari confinanti, dovevano portare il loro bestiame ad abbeverarsi presso fonti non precisate. Tra i confinanti vi sono lo stesso Tommaso e l'altra famiglia sovramontina già citata, i d'Incau. La vendita è subordinata all'approvazione, atto poco più che formale, del vescovo di Feltre. Il Valle si accorda inoltre con il compratore per tenere in affitto la montagna al prezzo di 426 libbre annue<sup>15</sup>.

Le carte costringono a un salto di poco più di ottant'anni. Il 30 dicembre 1718 Giovanni Maria Bilesimo, di Fonzaso ma cittadino di Feltre, chiede e ottiene dal vescovo Antonio Polcenigo l'investitura della montagna delle Vederne che aveva acquistato, evidentemente poco prima, dai fratelli Giorgio, Milleriano e Giovanni Angeli, anch'essi fonzasini e anch'essi cittadini di Feltre. L'acquisto riguarda non solo la terra acquistata nel 1618 dall'avo degli Angeli ma anche la

<sup>11</sup> Nel 1673 la popolazione di Imer non supera le 400 unità, mentre nel 1750 si aggira tra le 550 e le 570: si veda Pistoia, *La comunità*, p. 26, nota 64.

<sup>12</sup> Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 299.

<sup>13</sup> Bettega, *Il territorio*, p. 147, che cita l'estimo settecentesco della villa.

<sup>14</sup> Sugli Angeli si veda Gaggia, *Notizie genealogiche*, pp. 23-26, ma soprattutto Federico, *Aspetti del potere civile*, pp. 166-167, Federico, *Un esempio*, pp. 35-50 e i numerosi cenni in Corazzol, *Cineografo* e Corazzol, *Piani particolareggiati*. Sui Bilesimo si veda ancora Gaggia, *Notizie genealogiche*, pp. 61-66; per i loro traffici di legname con Primiero si veda Simonato Zasio, *Taglie, bore doppie*, pp. 61-68 e, per testimonianze quasi in presa diretta, le moltissime citazioni in Negrelli, *Memorie*, pp. 325-847.

<sup>15</sup> *Il Consorzio Alpe Vederna* (d'ora in poi CAV), doc. 1, 3 marzo 1638. Sull'intero argomento si veda anche Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 297-301 che riprende, ampliandolo, il suo precedente “*Non abbiasi a vedere*”, pp. 131-134. Si veda anche Tauffer, *Breve storia*, pp. 119-124.

metà di un'altra porzione della montagna, detta Col delle Vederne, appartenente un tempo a Tommaso Valle; una porzione di Agnerola e Morosna di proprietà di Vittore e Ruggero Valle; ancora, parte delle località Col e Corte appartenute a Domenico, Zeno e Antonio d'Incau; una porzione del Col Mares appartenuto agli eredi d'Incau e ancora il *campigol* di proprietà di Pietro Dalla Corte e dei suoi fratelli; infine altre porzioni della località Col di proprietà di Francesco Valle e Battista d'Incau di Zorzo. In sostanza, par di capire, con una spesa di 15.200 lire, il Bilesimo si assicura tutta la parte sommitale della Vederna nella quale possono essere condotte al pascolo alcune centinaia di pecore<sup>16</sup>.

Secondo un accordo preso nel 1737, i Bilesimo, Angelo Maria e fratelli, del fu Giovanni Maria, avrebbero dovuto affittare la montagna, a partire dal 1740, a Simone Felicetti, "straniero ma abitante nella villa" di Imer<sup>17</sup>. Il contratto di affitto prevedeva una durata di dodici anni per un costo annuo di 800 lire. L'accordo però sembra durare poco. Inizia qui la storia del Consorzio Alpe Vederna: il 2 dicembre 1742, infatti, i vicini di Imer affidano al loro procuratore Martino Loss l'incarico di stipulare con Angelo Maria Bilesimo il contratto di livello perpetuo della Vederna<sup>18</sup>. Scalzato così il Felicetti, l'investitura della Vederna è ufficializzata il 4 dicembre dello stesso anno<sup>19</sup>. Il livello, come da manuale, va rinnovato ogni ventinove anni, per un ammontare di 620 lire annue. La decisione di stipulare il contratto è assunta dalla regola di Imer a maggioranza degli aventi diritto, sessantatre capifamiglia, i cognomi dei quali sono: Bettega, Doff, Doff Sotta, Gubèrt, Loss, Meneghèl, Nicolao, Roster, Segàt, Taufer, Tomàs. Per i primi nove anni della durata del contratto, i vicini di Imer si impegnano a versare le 620 lire pattuite a Simone Felicetti<sup>20</sup>. Il livello fu rinnovato la prima volta, due anni dopo la scadenza, il 22 dicembre 1773 con scadenza successiva al 4 dicembre 1800<sup>21</sup>.

Il territorio preso a livello misurava circa 244 ettari. Nei decenni seguenti i pascoli furono trasformati in prati da sfalcio, risolvendo in gran parte i problemi

<sup>16</sup> CAV, doc. 2, 30 dicembre 1718. L'investitura è confermata il 19 dicembre 1724 da Giovanni Battista Gera, vicario del vescovo di Feltre Pietro Maria Suarez (CAV, doc. 3). Da notare che nel documento in questione la montagna della Vederna sembra essere valutata in base alla quantità di bestiame che può 'ospitare': in tutto 295 pecore. Nel 1808 potranno invece pascolare sulla Vederna 200 armente e 500 pecore (si veda Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 303).

<sup>17</sup> CAV, doc. 4, 5 dicembre 1737. L'appellativo del Felicetti si ricava dall'estimo del 1750. Originario della val di Fiemme, possedeva numerosi beni e terreni a Imer: Bettega, *Il territorio*, p. 148.

<sup>18</sup> CAV, doc. 5, 2 dicembre 1742, Fonzaso.

<sup>19</sup> CAV, doc. 6, 4 dicembre 1742, Fonzaso.

<sup>20</sup> CAV, doc. 7, 4 dicembre 1742, Fonzaso.

<sup>21</sup> CAV, doc. 8, 22 dicembre 1773, Fonzaso.

di rifornimento di fieno indispensabile all'allevamento bovino<sup>22</sup>. La stipulazione del contratto di livello e il conseguente sfruttamento dei prati non fu però un passaggio indolore per la regola di Imer, che entrò presto in rotta di collisione con un commerciante di legname, Nicolò Negrelli, per la questione dei confini tra il territorio oggetto del "livello Bilesimo" e i boschi erariali concessi allo stesso Negrelli per la produzione di carbone necessario al proseguimento della superstita attività mineraria in Valle di Primiero<sup>23</sup>. La gestione del "livello Bilesimo" è resa difficile anche da liti con i fratelli Zenone e Giuseppe Valle di Zorzo, riguardanti confini e diritti di transito del bestiame per l'abbeveraggio. La questione fu affrontata il 23 luglio 1808 dall'Ufficio vicariale di Primiero che propose un accordo approvato dalla comunità di Imer il giorno successivo<sup>24</sup>. Più in generale la questione riguardava tanto i diritti sui boschi adiacenti i terreni soggetti ai Bilesimo e da questi concessi in livello ai vicini di Imer, quanto quelli sui boschi racchiusi all'interno dei pascoli afferenti al livello. Sarà una questione lunga ed estenuante, risolta solo nel 1881<sup>25</sup>.

Ma per la regola di Imer le complicazioni non finiscono qui. Nel 1786, con il passaggio della pieve di Primiero alla diocesi di Trento, gli antichi diritti vescovili feltrini passano in capo al Fondo di Religione dell'Austria superiore<sup>26</sup>. Non solo: di lì a pochi anni, tra il 1795 e il 1797, la regola di Imer si separa da Canal San Bovo, ponendo fine a un rapporto secolare di conflittualità endemica, fatto di contrasti per mancato rispetto di accordi su confini e ripartizione di colte e tributi, sullo sfondo di una lenta ma progressiva crescita, insieme demografica ed economica, della 'villa' rivale: motivo in più per la comunità di Imer di acquisire definitivamente il vitale 'polmone' della Vederna.

Nel 1829 assistiamo al primo agognato tentativo da parte degli eredi dei vicini della regola di Imer di diventare proprietari a tutti gli effetti dei beni della Vederna, versando ad Antonio Bilesimo, e al figlio Angelo Maria, 12.400 lire a

<sup>22</sup> Bettega, *Il territorio*, p. 148.

<sup>23</sup> Ne parla più volte Angelo Maria Negrelli, figlio di Nicola, nelle sue *Memorie*: si vedano, tra le altre, le pp. 118, 126, 131, 182, 185, 203, 206, 207.

<sup>24</sup> CAV, doc. 9, 23 luglio 1808 e doc. 10, 24 luglio 1808. Si veda Bettega, *Il territorio*, p. 150.

<sup>25</sup> Si veda Nequirito, *La montagna condivisa*, pp. 305 e Cerato, *Le radici dei boschi*, pp. 262. Erario e comune di Imer giunsero a una definitiva soluzione della questione sulla proprietà dei boschi solo tra il 1892 e il 1893. Si veda ancora Cerato, *Le radici dei boschi*, pp. 266-268. Sulla plurisecolare questione dei boschi che riguarda l'intera valle di Primiero si vedano Zieger, *Primiero*, pp. 55-60, 69-73; Occhi, *Boschi e mercanti*, pp. 47-54; Bernardin, *Un territorio di frontiera*, pp. 232-260, Bernardin, *Frontiere politiche*, pp. 79-93, Bertagnolli, *Giacomo Castelrotto*, pp. 32-34, 161-164.

<sup>26</sup> Si veda Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 302. Durante il periodo bavarese il diritto di investitura del livello passò al re di Baviera Massimiliano Giuseppe. Con la Restaurazione il diritto torna in capo all'imperatore d'Austria: Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 304.

titolo di affrancazione del livello. I Bilesimo a loro volta si impegnano a chiederne lo svincolo al governo austriaco<sup>27</sup>.

Qual è la differenza rispetto al 1742? A chiedere l'acquisto della montagna non è l'intero comune ma, appunto solo gli eredi dei "livellari" del 1742. E anche questo sarà motivo di interminabili liti intracomunitarie<sup>28</sup>. In ogni caso l'operazione del 1829 non va in porto: non solo lo svincolo da parte del governo tarda ad arrivare ma, a seguito della morte di Angelo Maria Bilesimo avvenuta nel 1837 e dell'assenza di una discendenza di questo sia in linea maschile sia in linea femminile, il 'feudo' delle Vederne viene incamerato dal Fondo di Religione austriaco. I livellari dovranno d'ora in poi versare la quota annua di 620 lire all'Ufficio demaniale di Trento<sup>29</sup> mentre la vedova Bilesimo si impegna a rifondere ai consorti di Imer le 12.000 lire da loro già versate per l'affrancazione<sup>30</sup>. Il contratto continua comunque ad avere i propri effetti al punto che i vicini, quasi ritenendosi proprietari di fatto del territorio soggetto a livello, l'11 gennaio 1856 approvano uno statuto di quello che ormai chiamano Consorzio. Regolano quindi gli organi amministrativi (un capo-consorzio, due deputati e una rappresentanza di sette membri) da eleggersi a maggioranza assoluta dei consorti; la divisione delle *parti* segative, l'assegnazione delle quali dura nove anni; il diritto di proprietà (spettante al Consorzio, mentre i singoli consorti sono solo degli usufruttuari); il diritto di successione (rigorosamente in linea maschile con il pieno rispetto della primogenitura); gli obblighi dei consorti quanto a contribuzioni e prestazioni; le pene per gli inadempienti, i modi di pagamento delle spese e l'impiego di eventuali avanzi di cassa<sup>31</sup>. Finalmente, nel 1862, dunque a 120 anni dalla stipulazione del primo contratto di livello con i Bilesimo, i vicini ottennero il riscatto dello stesso, versando al governo austriaco 1.747 fiorini e 61 centesimi.

Con l'annessione del Trentino all'Italia il Consorzio Alpe Vederna continuò a sussistere ma fu oggetto di un duro attacco ai propri diritti nel 1932, in seguito all'applicazione della legge nazionale del 1927 sugli usi civici. Dimostrato che anteriormente alla sottoscrizione del livello da parte dei Bilesimo il bene in oggetto

<sup>27</sup> CAV, doc. 11, 4 novembre 1829. A titolo di garanzia i Bilesimo offrono ai consorti di Imer due malghe situate in val Canali nella parte settentrionale di Primiero.

<sup>28</sup> Tra i molti casi si vedano quello del 1836, quando alcuni abitanti di Imer chiedono al Giudizio di Primiero di partecipare all'uso della Vederna. L'istanza è respinta dal Capitanato Circolare di Trento il 6 novembre 1839. Caso opposto è quello di don Bartolomeo Gubèrt che nel 1901 intenta una causa al Consorzio, vincendola, per ottenere l'uso della propria parte che gli veniva negata in quanto "figlio cadetto non residente ad Imer". Si veda CAV, *Cronologia*, p. [6].

<sup>29</sup> CAV, doc. 12, 23 settembre 1838.

<sup>30</sup> CAV, doc. 13, 17 novembre 1838.

<sup>31</sup> Lo statuto è edito in CAV, doc. 14, 11 gennaio 1856.

era sempre stato goduto in forme privatistiche, il 16 febbraio 1939 una sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Provincia di Trento sancisce che il Consorzio è un'associazione agraria di diritto privato con proprio patrimonio di prati e pascoli, tranne la località Schizzabagot, gravata da uso civico<sup>32</sup>. Un decreto del Ministero dell'Agricoltura chiuderà definitivamente le questioni riguardanti l'assetto proprietario del Consorzio il 18 dicembre 1942<sup>33</sup>.

Questa in estrema sintesi e tralasciando alcune questioni collaterali ma secondarie rispetto alla vicenda principale, la storia del Consorzio Alpe Vederna. Il quale vive ancora oggi, mantenendo sostanzialmente intatte le norme di funzionamento che si era dato 280 anni fa. Ne è testimonianza il piccolo ma ricco archivio dell'ente nel quale è conservata la memoria di una partecipazione corale ad assemblee, anche infuocate, nelle quali si rinnovano le cariche sociali o si assegnano le *parti* o si litiga per questioni di confine, ma si decide anche della costruzione e manutenzione di strade, ponti, edicole sacre (*capitelli*), stabili ecc.

Oltre la regola dunque, sia in senso cronologico sia in senso giuridico: il Consorzio vive ancora oggi, mentre la regola di Imer ha cessato di esistere all'inizio dell'Ottocento dando vita al moderno Comune. Una testimonianza ulteriore dell'estrema varietà degli assetti regolieri trentini, della loro vivacità, della loro organizzazione, della loro conflittualità: ancora un esempio, dunque, dell'impossibilità di una *reductio ad unum* e dunque di una ipostatizzazione astorica delle comunità rurali, trentine e non trentine. Un'altra confutazione della loro presunta ma ripetutamente asserita secolare staticità<sup>34</sup>.

## *Bibliografia*

Giampaolo Andreatta, Silvio Pace, *Trentino, autonomia e autogoverno locale*, Trento, Saturnia, 1981.

Giuseppina Bernardin, *Un territorio di frontiera tra la Contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia. Storie di uomini e comunità nella Valle di Primiero del Quattrocento*, tesi di dottorato, relatore Flavia De Vitt, Università degli Studi di Udine, a.a. 2009/2010.

Giuseppina Bernardin, *Frontiere politiche e gestione delle risorse collettive. Boschi e*

<sup>32</sup> La sentenza è subito recepita dal nuovo statuto del Consorzio, nell'archivio del quale, oggi in fase di riordino e inventariazione, è conservato con segnatura provvisoria 2/0/34.

<sup>33</sup> CAV, *Cronologia*, p. [6]. Si veda anche Nequirito, "Non abbiasi a vedere", p. 134 e Nequirito, *La montagna condivisa*, p. 315.

<sup>34</sup> Si veda Varanini, *Recensione*, p. 324.

*pascoli a Primiero (Trento) nel XV secolo*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di Guido Alfani, Riccardo Rao, Milano, Angeli, 2011, pp. 79-93.

Lidia Bertagnolli, *Giacomo Castelrotto e la signoria dei Welsperg in Valle di Primiero*, Tonadico, Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, 2011.

Gianfranco Bettega, *Il territorio di Imèr tra XVII e XIX secolo*, in *Imèr tra Seicento e Settecento. La comunità e il suo territorio negli estimi dell'Archivio storico comunale: 1673 e 1750*, a cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, Imer, Comune di Imer, 2020, pp. 107-173.

Ester Capuzzo, *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, in “Studi trentini di scienze storiche”, 64 (1985), pp. 371-342.

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca Book, 1991, 3 voll.: I, *Dal '200 alla metà del '500*; II, *Dalla seconda metà del '500 alla fine dell'età dei Madruzzo*; III, *Dall'età dei Madruzzo alla secolarizzazione del principato vescovile di Trento*.

Albino Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.

Claudio Centa, *Istituzioni ecclesiastiche della diocesi di Feltre in età moderna*, in *Feltre e territorio*, a cura di Fabrizio Magani, Luca Majoli, Belluno, Provincia di Belluno, 2008, pp. 43-82.

Mauro Cerato, *Le radici dei boschi. La questione forestale nel Tirolo italiano durante l'Ottocento*, Pergine Valsugana, Publistampa, 2019.

Silvana Collodo, *Potere e onore nella storia dell'episcopato di Feltre*, in *L'episcopato di Feltre nel medioevo. Il “Catastrum seu inventarium bonorum” del 1386*, a cura di Enza Bonaventura, Bianca Simonato, Carlo Zoldan, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1999, pp. VII-XXX.

*Il Consorzio Alpe Vederna di Imer 1742-1992. 250 anni di cooperazione e solidarietà*, a cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, [Imer, Consorzio alpe Vederna, 1992].

Gigi Corazzol, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*, Milano, Unicopli, Feltre, Libreria Pilotto, 1997.

Gigi Corazzol, *Piani particolareggiati. Venezia 1580-Mel 1659*, Seren del Grappa, DBS; Feltre, Libreria Pilotto, 2016.

Massimo Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli, 2006.

Maria Albina Federico, *Aspetti del potere civile ed ecclesiastico in una città minore della Terraferma veneta: Feltre tra XVI e XVII secolo*, tesi di laurea, relatore Claudio Donati, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.

Maria Albino Federico, *I confini difficili. La diocesi di Feltre tra Repubblica veneta e Impero nei secoli XVI-XVIII*, Milano, Unicopli, 2006.

Maria Albina Federico, *Un esempio di ascesa sociale a Feltre tra Cinquecento e Seicento*, in "El Campanon. Rivista di storia, tradizione, arte, attualità economia a cura della Famiglia Feltrina", 27 (1994), nn. 97-98, pp. 35-50.

*Imèr tra Seicento e Settecento. La comunità e il suo territorio negli estimi dell'Archivio storico comunale: 1673 e 1750*, a cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, Imer, Comune di Imer, 2020.

Angelo Michele Negrelli, *Memorie che servono alla storia della sua vita ed in parte a quella dei suoi tempi*, a cura di Ugo Pistoia, Feltre, Libreria Agorà, 2010.

Mario Gaggia, *Notizie genealogiche delle famiglie nobili di Feltre*, Feltre, Castaldi, 1936.

Matteo Melchiorre, *Vescovadi e poteri sovrani nell'alto Piave (XII-XV secolo)*, in *Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese. Destra Piave*, Belluno, Provincia di Belluno, 2015, pp. 13-39.

Mauro Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

Mauro Nequirito, *Comunità rurali e beni silvo-pastorali in Trentino alla prova delle riforme tardo-settecentesche*, in "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 6, 2008, n. 1, pp. 123-146.

Mauro Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, numero monografico di "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva", 8 (2010), 2.

Mauro Nequirito, "Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà". *Beni comuni, proprietà collettive e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, 2001.

Floriano Nicolao, *Imèr. Storia di una comunità*, a cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, Marino Tomas, Imer, Comune di Imer, 2014.

Katia Occhi, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2006.

Silvio Pace, *Usi civici, associazioni agrarie e comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige. Studio generale, legislazione dello Stato e delle Province autonome di Trento e Bolzano*, Trento, ICA, 1975.

*Il paese sospeso. La costruzione della provincia tirolese (1813-1816)*, a cura di Marcello Bonazza, Francesca Brunet, Florian Huber, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2020.

Ugo Pistoia, *La comunità di Imèr tra basso medioevo ed età moderna*, in *Imèr tra Seicento e Settecento. La comunità e il suo territorio negli estimi dell'Archivio storico comunale: 1673 e 1750*, a cura di Gianfranco Bettega, Ugo Pistoia, Imer, Comune di Imer, 2020, pp. 13-27.

Ugo Pistoia, *Introduzione storica*, in *La Valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, a cura di Ugo Pistoia, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, pp. 1-90.

Samuele Rampanelli, *La faida ai confini: conflitti sociali e riti giudiziari nel feudo tirolese della Valle di Primiero nel secondo Cinquecento*, in "Acta Histriae", 25 (2017), n. 2, pp. 285-318.

Bianca Simonato Zasio, *Taglie bóre doppie trequarti. Il commercio del legname dalla valle di Primiero a Fonzaso tra Seicento e Settecento*, Fonzaso, Comune di Fonzaso, Tonadico, Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, 2000.

Franco Tauffer, *Breve storia del "Consorzio agricolo Vederna"*, in "Terra trentina", 3 (1965), pp. 119-124.

*La Valle di Primiero nel medioevo. Gli statuti del 1367 e altri documenti inediti*, a cura di Ugo Pistoia, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia, 1994<sup>2</sup>.

Gian Maria Varanini, *Recensione a "Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine"*, in "Geschichte und Region / Storia e regione", 1 (1992), pp. 154-161, ora in Gian Maria Varanini, *Studi di storia trentina*, a cura di Emanuele Curzel, Stefano Malfatti, Trento, Università degli studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2020, pp. 623-633.

Ferruccio Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi*, Belluno, Libreria Tarantola, 1979.

Giandomenico Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1982.

Antonio Zieger, *Primiero e la sua storia*, Trento, Accademia degli Accesi, 1975.

COSCRITTI, RITI DI PASSAGGIO, CARTE DI REGOLA

*Coscritti e riti di passaggio*<sup>1</sup>

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, ho condotto una ricerca sistematica di antropologia visiva, documentando in Trentino un vasto ciclo di rituali invernali ancora in funzione secondo modalità tradizionali<sup>2</sup>. Un *corpus* rilevante (composto da carnevali, canti di questua del periodo natalizio epifanico, varianti del *Tratomarzo*) particolarmente interessante non solo per gli aspetti simbolici legati al ciclo rituale, ma anche per le implicazioni sociologiche e storiche che sono emerse.

In questo senso, uno fra i dati etnografici più significativi – un *fil rouge* in grado di accomunare usanze in apparenza molto diverse fra loro – è rappresentato dal ruolo svolto dai *coscritti* (termine con il quale nell'idioma locale vengono indicati i giovani che nel corso dell'anno entrante accederanno ai ranghi della società adulta). Nel linguaggio corrente il termine *coscritto* viene ormai associato alla leva militare (in quanto verrebbe fatto risalire all'introduzione della coscrizione obbligatoria, dunque non prima del XVIII secolo); è però probabile che a quel tempo le nuove tradizioni abbiano finito per incorporare elementi culturali più arcaici, vale a dire quei 'riti di passaggio' all'età adulta, sanciti dal superamento di prove di forza e di coraggio, che coincidevano con i mutamenti stagionali dell'anno<sup>3</sup>.

Il dato confermerebbe la tesi ormai celebre, elaborata dal Van Gennep<sup>4</sup>, secondo la quale il carnevale si configura come un *rite de passage*, e costituisce un momento d'incontro-sintesi di simbolismi riferibili a *les passages cosmiques* da un lato, e a *les passages humaines* dall'altro. Questa tesi, peraltro, sembra

<sup>1</sup> A motivo della stretta affinità tematica, questo saggio riprende in parte (salvo gli adattamenti del caso) il contenuto dei seguenti studi: Morelli, *Gli alberi*, Morelli, *Antropologia visiva*, Morelli, *Esperienze di antropologia*, Morelli, *Identità musicale*, Morelli, *Tempo di santi, spiriti e re*, Morelli, *Musik in Trentiner Bräucher*, Morelli, *Tratomarzo*, Morelli, *Fuochi rituali in Trentino*, Morelli, *Tratomarzo e società giovanili*, Morelli, *Sguardi discreti*.

<sup>2</sup> Rossitti, *Il guardiano*, pp. 465-533.

<sup>3</sup> Poppi, *Rituali mascherati*.

<sup>4</sup> Van Gennep, *Übergangsriten*.

trovare concordi, al di là dei dettagli, una schiera di autori troppo lunga da citare nella sua completezza e varietà qualitativa<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda *les passages cosmiques*, il carnevale rappresenta un rito di passaggio dall'inverno alla primavera, e dunque da un periodo di penuria a uno di abbondanza. Per quanto riguarda in particolare *les passages humaines*, l'etnografia dei carnevali alpini di area neolatina ha evidenziato come le maschere venissero agite dai maschi celibi della comunità, a esclusione dei bambini, delle donne e dei maschi sposati. In molte comunità tali soggetti erano organizzati in specifiche associazioni giovanili, che svolgevano compiti di difesa, rappresentanza, polizia interna, assistenza ai servizi religiosi ecc., diffuse in tutta Europa fino all'epoca della rivoluzione industriale. In seguito ai profondi processi di mutamento sociale ed economico che hanno investito le comunità alpine, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, queste associazioni hanno perso gran parte delle loro specificità, oppure sono definitivamente scomparse; non mancano però le eccezioni, come ad esempio alcune località del Trentino dove le associazioni dei *coscritti* godono ancor oggi di buona salute e di particolare vitalità (figure 1-7).

### *Usi civici, Regole, Magnifiche comunità*

Una possibile spiegazione di questa vitalità va forse ricercata in quel particolare tipo di organizzazione economico-sociale, praticato in forme diverse su tutto l'arco alpino, conosciuto comunemente come *uso civico*, ovvero i diritti che le popolazioni godono ed esercitano su alcuni territori (semina, pascolo, pesca, cave, legnatico, raccolta di frutti spontanei). Diritti derivanti da antiche concessioni che legavano le comunità allo sfruttamento – appunto collettivo – delle terre e al godimento dei prodotti da parte di tutti. In Trentino risultano a tutt'oggi particolarmente radicati gli antichi statuti che regolano – fin dal tardo medioevo – le proprietà collettive di *uso civico* (chiamate anche *magnifiche comunità*, *vicinie*, *regole* ecc.). Per dare un'idea di questo radicamento, basti ricordare come la superficie gravata da *uso civico* rappresenti ancor oggi più della metà dell'intero territorio provinciale trentino (circa il 54%, con 336.000 ettari, essenzialmente boschi, prati e pascoli). L'ordinamento degli *usi civici* prevedeva – accanto alla proprietà individuale del terreno arabile e dei prati segabili (alienabili dunque, anche se a certe condizioni) – anche l'accesso dei

<sup>5</sup> Poppi, *Rituali mascherati*.

singoli produttori al cosiddetto ‘bene indiviso’, ovvero la parte inalienabile della proprietà collettiva rappresentata dal bosco e dai pascoli. Al ‘bene indiviso’ avevano diritto i singoli *vicini*, ovvero i ‘fuochi’, i capifamiglia discendenti da altri *vicini*. Dal punto di vista del singolo produttore, dunque, era cruciale da un lato l’appartenenza a un gruppo di discendenza avente diritto alla *vicinia* per avere accesso al ‘bene indiviso’, mentre d’altro canto era fondamentale distaccarsi dal gruppo di discendenza, ovvero figurare come capofamiglia indipendente. In questo contesto i *coscritti* rappresentavano in sostanza i maschi non sposati, forse fidanzati da tempo ma ancora ben lontani dal raggiungere il traguardo dell’indipendenza economica e, dunque, della piena socializzazione nei termini previsti dalle varie *communitates vallis*. Ed è a questo contesto di rapporti fra società degli adulti e società dei giovani celibi che anche il simbolismo dei rituali invernali fa riferimento.

Uno fra i dati etnografici più significativi di questi rituali trentini è dunque rappresentato dal ruolo assegnato ai *coscritti*; a loro viene spesso delegato il compito, che finisce per configurarsi come un dovere ma anche come un controverso diritto, di organizzare l’intero ciclo rituale. Il simbolismo rituale risulterebbe così correlato alle dinamiche sociali legate al ‘passaggio’ dei giovani maschi all’età adulta, con il riconoscimento pubblico di una raggiunta maturità sociale che prelude l’accesso dei *coscritti* alle istituzioni sociali, al sistema del matrimonio e della parentela, e di qui al sistema della proprietà e delle varie *communitates vallis*<sup>6</sup>.

Nell’economia di questo saggio abbiamo dunque individuato quattro carnevali tradizionali trentini e una variante del *Tratomarzo* particolarmente esemplificativi di questo dato etnografico.

### *Il Banderà di Carano*

Un caso esemplare di rito di passaggio dei giovani *coscritti* all’età adulta è ancor oggi evidente nel *Banderà*, un complesso ciclo rituale che si svolge ogni quattro anni a Carano (figure 8-9).

In Val di Fassa e in Val di Fiemme fino all’inizio del secolo scorso, la stretta relazione fra ‘società dei giovani’ e ‘società delle maschere’ veniva rappresentata formalmente dalla cosiddetta *Società della Bandiera*, che raggruppava di solito tutti i giovani del circondario di età superiore ai 14 anni fino al momento in cui

<sup>6</sup> Poppi, *Rituali mascherati*.

si sarebbero sposati. Le iniziative delle varie *Società della Bandiera* si svolgevano all'insegna della solidarietà intragenerazionale, e prevedevano in particolare la partecipazione alle cerimonie nuziali. Uno fra i momenti salienti era il rito del *Menàr la Bandiera* andato progressivamente in disuso quasi ovunque a eccezione di Carano in Val di Fiemme, dove l'usanza si è mantenuta fino ai nostri giorni, pur con alcune varianti legate alla particolare configurazione della locale *Communitas vallis*.

La Magnifica Comunità di Fiemme infatti è formata da Regole o Quartieri, ognuno dei quali aveva anche una propria *Bandiera* che si usava portare nelle feste religiose e civili. In ogni Regola esisteva un'apposita *Società del Banderàl*, incaricata appunto di far sventolare la bandiera (*menar la Bandiera*) in quelle circostanze. Per antica consuetudine il *Banderàl* era inoltre tenuto a uscire, assieme a tutta la popolazione, per accogliere adeguatamente personaggi di riguardo; il ricevimento e il saluto con la bandiera, avevano carattere di cerimonia ufficiale in onore del nuovo ospite che entrava in paese. In ogni caso l'usanza veniva ripetuta anche in occasione di nozze: la bandiera sventolava in onore dei giovani sposi.

Caduta in disuso presso tutte le altre regole, la *Società del Banderàl* si rinnova oggigiorno solamente a Carano, ogni quattro anni. La vigilia dell'epifania i *coscritti* e i giovani scapoli del paese si ritrovano per eleggere le cariche dei componenti della *Società del Banderàl*:

*Sovrastante*: è il capo della compagnia e ha il compito di sventolare la bandiera. Indossa un comune abito nero 'da festa', con un cappello nero e un fazzoletto di seta nera sulla spalla sinistra.

*Banderàl*: vestito come il *Sovrastante* a eccezione del fazzoletto nero, sostituito in questo caso da una fascia colorata a tracolla. Ha l'incarico di sostituire eventualmente il *Sovrastante* (quando è stanco) nella *menata* della bandiera.

*Sotto Banderàl*: vestito di nero, sventola la bandiera come 'riserva' ai due precedenti.

*Armadaste*: due alabardieri (*padrini*) in antico costume fiemmeso, con l'incarico di proteggere la bandiera.

*Matazini*: in numero di due, indossano una camicia bianca, un gilè nero, un gonnellino di seta con cintura carica di campanellini, pantaloni bicolori bianco e rosso. In testa una corona di cartone dorato sul quale vengono fissati specchietti, collane di corallo o madreperla, ori e preziosi; dietro la corona pendono due fazzoletti di seta colorati.

*Lacchè*: sono in quattro. Indossano un costume analogo ai *Matazini*, ma la gonnellina non è di seta e non portano campanelli. Due *Lacchè* precedono sem-

pre il corteo tenendo in mano ciascuno l'estremità di una striscia composta da tre fazzoletti bianchi, sotto la quale girano nei movimenti del ballo. Tutti quattro ballano attorno al corteo, si inchinano davanti alla bandiera, ci passano sotto.

*Zani*: senza un costume particolare, ha il compito di *tafiâr*, cioè rubacchiare cibarie, ovunque sia possibile, che serviranno a organizzare cene nei giorni successivi per tutta la compagnia.

Concluse le operazioni di voto per l'elezione delle cariche, si può procedere all'usanza del *Maridazzo*, che – come vedremo più avanti – presenta significativi elementi di analogia con il ciclo rituale del *Tratomarzo*. Tutta la compagnia va a 'maritare' le ragazze nubili del paese. Sotto la loro finestra viene eseguita una specifica serenata con accompagnamento di fisarmonica. Si inizia dalla ragazza ritenuta più adatta e più bella, che viene assegnata al *Sovrastante*, quindi una seconda assegnata al *Banderàl*, e così via per tutte le cariche della compagnia. Le domeniche successive sono destinate alle esercitazioni sia per sventolare la bandiera, che per imparare adeguatamente i balli.

Martedì grasso, giorno del *Banderàl*, tutti i componenti il comitato si riuniscono la mattina presto per accompagnare in chiesa il parroco e assistere alla messa. Finita la funzione religiosa, il parroco viene riaccompagnato in canonica dove offre ai giovani un rinfresco o del denaro; in suo onore viene effettuata la prima *menata*. La grande bandiera a strisce orizzontali colorate, viene fatta roteare dal *Sovrastante*, con movimento regolare e vigoroso, ritmato sulle specifiche melodie eseguite dal gruppo dei suonatori. I *Matazini* ballano in coppia intorno al *Sovrastante*, passando e ripassando sotto il drappo della bandiera che intanto descrive nell'aria ogni sorta di evoluzione; deve però rimanere sempre interamente dispiegata senza mai sfiorare anche minimamente il terreno. Terminata la prima *menata* in onore del parroco, il gruppo seguito dalla folla si compone in corteo, preceduto dai *Lacchè* e dai quattro *Matazini* che ora, smessa la danza, si alternano in rapide corse innanzi al corteo quasi ad aprirgli il cammino, scambiandosi a ogni incontro inchini profondi, e ritirando le offerte fatte dalle ragazze. La compagnia inizia in questo modo il giro di tutto il paese, fermandosi davanti alle abitazioni delle autorità e delle persone 'importanti', per sventolare in loro onore la bandiera, e ritirare quindi le offerte. I *Matazini* continuano a correre attorno al corteo ritirando le torte preparate dalle ragazze, mentre gli *Zani* scorrazzano rubacchiando.

Concluso il giro del paese, il corteo si reca sulla piazza principale di Carano, dove viene eseguita l'ultima *menata* della bandiera, prima di dare inizio al gran ballo finale, aperto ovviamente dal *Sovrastante* con la sua bella.

*I Koskrötn nel carnevale di Palù in Val dei Mòcheni*

A Palù in Val dei Mòcheni, isola etnico-linguistica germanofona del Trentino orientale, è ancor oggi in funzione secondo modalità tradizionali un caso esemplare di rito di passaggio dei giovani coscritti/*Koskrötn* all'età adulta. Un passaggio sancito dal superamento di prove fissate dalla tradizione, come ad esempio l'organizzazione della *Stéla*, del carnevale e di alcune processioni. Un passaggio guidato, filtrato e tutelato dall'autorità e dall'esperienza dei maschi adulti: il *Viörar* e i *Bèce* del corteo carnevalesco, e gli *Stelàri* (il gruppo di cantori depositari della tradizione, che ogni anno sono tenuti a coordinare il giro della *Stéla*).

Il ciclo dei coscritti/*Koskrötn* inizia a Palù nel mese di novembre quando viene allestito il *Kronz*, l'addobbo tradizionale del cappello. Il *Kronz*, elemento indispensabile per segnare il nuovo stato sociale dei *Koskrötn*, viene realizzato in casa con una procedura particolare. Utilizzando piccoli globi natalizi, fiorellini secchi, carta stagnola dorata, filo di rame, vengono preparati tre piccoli alberelli colorati, legati fra loro da un filo d'oro che riproduce l'anno di coscrizione. I tre alberelli vengono quindi sistemati, con apposita cucitura, sul lato sinistro di un comune cappello di panno nero, dove vengono fissate anche le penne di coda del gallo forcello. Il *Kronz* può essere portato soltanto a partire dal giorno di capodanno, inizio dei riti che vedono protagonisti i *Koskrötn* (figure 10-12).

Concluso il ciclo paraliturgico natalizio-epifanico della *Stéla*<sup>7</sup>, i *Koskrötn* di Palù danno inizio a quello carnevalesco. A partire dal 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, ogni giorno è buono per organizzare mascherate itineranti con ballo nelle singole case; i *Koskrötn* sono guidati in questo caso dal *Viörar*; un accompagnatore che è anche garante per l'intera compagnia. Attualmente l'usanza è in declino, ma un tempo simili mascherate erano numerose e attese perché costituivano per i *Koskrötn* una delle poche occasioni di ballo con le ragazze del paese. Il mascheramento più comune era costituito da un velo. Ai *Koskrötn* erano permessi non più di tre balli, dopo di che dovevano scegliere: smascherarsi e continuare oppure andarsene in un'altra casa.

A tutt'oggi i *Koskrötn* hanno il compito di scegliere i tre che dovranno impersonare le maschere fondamentali del carnevale tradizionale di Palù: il *Bècio/Vecchio*, la *Bècia/Vecchia*, l'*Oeartrogar/Portatore* di uova. La ricerca diventa ogni anno sempre più difficile, in quanto si tratta di affrontare impegni

<sup>7</sup> Morelli, *Identità musicale*, pp. 117-189.

molto gravosi che costringono tra l'altro le maschere a prolungate assenze dal lavoro.

Lunedì grasso/*Vressar mata* (lunedì dei mangioni), conclusa positivamente la ricerca e la trattativa, i *Koskrötn* con i *Bèce* e il suonatore si recano in visita perlustrativa a tutti gli otto gruppi di masi del paese. Mentre i *Koskrötn* ballano al bar della frazione con le coetanee, i *Bèce* – non ancora mascherati – iniziano la visita alle case del maso dove sono segnalate ragazze da marito, allo scopo 'ufficiale' di ordinare le torte. La prenotazione dei dolci, che i *Bèce* passeranno a ritirare il giorno successivo, rappresenta in realtà un pretesto per indagare su eventuali relazioni amorose, un'occasione per raccogliere quelle notizie indispensabili alla formulazione del 'testamento', che costituisce l'elemento rituale centrale del carnevale di Palù. In serata i *Bèce* prendono anche in consegna i capi di abbigliamento delle tre maschere, che sono depositati presso determinate famiglie, alle quali tradizionalmente ne è affidata la manutenzione e la custodia.

Martedì grasso/*Bèciato*' (il giorno dei vecchi) di buon mattino i partecipanti al corteo mascherato si radunano al *Vrotn*, il maso più alto, dove è anche prevista la vestizione dei *Bèce*. Il *Bècio* indossa il tradizionale camicione bianco, particolarmente ampio sulla schiena per poter contenere la quantità di fieno pigiato sufficiente a formare una vistosa gobba. Dopo aver calcato il lungo berretto a due punte, fatto con pelle di capra, il *Bècio* si annerisce la faccia utilizzando la fuliggine delle pentole. In mano tiene il lungo bastone con il quale affronterà gli appariscenti balzi che contraddistinguono la sua andatura. La *Bècia*, impersonata comunque da un uomo, con la faccia annerita dalla fuliggine, indossa un vestito scuro femminile; in mano tiene lo scopino che lancerà continuamente in direzione del *Bècio* durante il suo perenne inseguimento. A differenza dei *Bèce*, non è previsto per l'*Oeartrogar* un mascheramento rigidamente codificato dalla tradizione, a eccezione della *Kraks* in legno (sotto la quale è fissato un grosso campanaccio), indispensabile a portare le uova offerte per la questua.

Terminata la vestizione, inizia il faticoso percorso che porterà il corteo mascherato a visitare tutte le frazioni del paese seguendo lo stesso itinerario della *Stéla* nel giorno dell'epifania. In tutti i masi viene ripetuta la stessa sequenza di elementi rituali che comprende nell'ordine: il ballo, la semina augurale, la questua, i testamenti, il consumo delle torte, il lancio delle padelle.

La *semina* viene eseguita dai *Bèce* davanti a ogni casa della frazione, sempre di corsa perché i tempi sono stretti; spargendo sulla soglia della casa la segatura portata nell'apposito sacchetto, i *Bèce* 'seminano' benessere, pro-

sperità, fecondità (figura 13). Per ogni singola famiglia è previsto un augurio circostanziato che potrà così riferirsi a matrimoni in vista, figli a lungo desiderati, o più semplicemente a un raccolto abbondante, bestiame sano, miele copioso ecc. In questo giorno, approfittando della distrazione dei padroni di casa, ai *Bèce* è anche lecito trafugare cibo e bevande, che verranno redistribuiti successivamente ai componenti il corteo carnevalesco. L'*Oeartrogar* passa più tardi a ritirare le uova ed eventuali offerte in denaro; i frutti della questua carnevalesca, analogamente a quella della *Stéla*, saranno utilizzati in parte dai protagonisti del carnevale e in parte per una messa in suffragio delle anime dei defunti del paese.

Conclusa la questua i *Bèce* tornano nel bar dove avevano lasciato i *Koskrötn* e si aggregano al ballo. Improvvisamente il *Bècio* crolla a terra fingendosi morto. La *Bècia* si dispera e, nel tentativo di riportarlo in vita, scopre nelle pieghe del costume il testamento; ne dà quindi pubblica lettura con grande enfasi. Al termine il *Bècio* comincia a dar segni di vita con un sussulto che prelude alla resurrezione e al proseguimento del ballo con la *Bècia*. A questo punto le parti si invertono, con la morte questa volta della *Bècia*, la lettura del suo testamento, la resurrezione finale.

Il testamento viene redatto la sera precedente dai *Bèce*, aiutati da qualche anziano più esperto, riepilogando le informazioni e le indiscrezioni raccolte durante la visita del lunedì grasso ai singoli masi per prenotare le torte; si tratta di un lungo componimento burlesco in rima, attualmente redatto in italiano/dialetto trentino, un tempo improvvisato, anche in mòcheno. Tra gli argomenti affrontati vi sono espliciti riferimenti ai nuovi amori sbocciati nel corso dell'anno; vengono così menzionate coppie che si sono già formate, accanto ad altre combinate per burla. È cura degli autori citare tutti, specialmente le ragazze che hanno preparato le torte; a ciascuna viene attribuita una dote che mescola beni reali accanto ad altri del tutto immaginari o burleschi. Le disposizioni testamentarie relative agli accoppiamenti verranno comunque rispettate per organizzare il ballo finale in ogni singolo maso.

Il corteo giunge così al confine con la frazione successiva: confine che non potrà essere varcato se non dopo aver consumato tutte le torte e gettate le padelle lontano, in mezzo alla neve. La comitiva visita tutte le frazioni ripetendo senza mutamenti la medesima sequenza rituale.

Alle ore 14 l'intero corteo carnevalesco inizia a scendere dalla frazione Tollerì/*Jörgar* per raggiungere la sottostante piazza dei Lènzi/*Lenzar*. È questo il momento più spettacolare, o meglio l'unico che in effetti si presta a una visita di tipo turistico, dal momento che quasi nessun forestiero segue il carnevale

itinerante nei masi alti del paese. Anche in piazza ha luogo la stessa sequenza rituale, ripetuta in ogni singola frazione. Qui però viene rappresentata per un pubblico composto in larga misura da estranei ai quali la comunità mòchena presenta se stessa con la propria identità e tradizione. Se all'interno dei masi alti il testamento viene letto a una comunità circoscritta e familiare in grado di cogliere ogni più sfumata allusione alla dote e agli accoppiamenti, in questo caso viene rappresentato per un pubblico in gran parte estraneo e lontano, che difficilmente potrà capire quei riferimenti comuni che danno un senso preciso all'intero carnevale.

Un altro appuntamento tradizionale, molto atteso anche dai turisti, è il ballo dei *Bèce* sul *Stua' van Bèce en de Scherzarbis* il grande sasso che si trova fra la frazione dei *Lèzzi/Lenzer* e quella degli *Stèfani/Stefanar*.

Il giro del corteo carnevalesco deve tradizionalmente concludersi entro il tramonto, quando verrà rappresentata per l'ultima volta l'intera sequenza rituale, nello stesso posto dove è stato eseguito l'ultimo canto della *Stéla* il giorno dell'epifania. Il lancio delle padelle prelude questa volta al bruciamento della gobba del vecchio, nonché del testamento: atto che sancisce il definitivo scioglimento dell'intero corteo carnevalesco. In tarda serata i bambini predispongono il grande falò di carnevale realizzato nei giorni precedenti questuando paglia e legna secca. Al suono di campanacci ringraziano i donatori più generosi e rivolgono invettive agli avari inviando l'estremo saluto al carnevale che sta per cedere il passo alla quaresima.

Rispetto al passato, negli ultimi anni sono intervenute nel carnevale di Palù alcune modifiche significative. Ad esempio, fra gli elementi che costituiscono l'abbigliamento tradizionale dei *Koskrötn*, uno in particolare – esile e nello stesso tempo ‘vistoso’ – va progressivamente perdendo il suo antico legame con i riti di passaggio all'età adulta: si tratta delle penne di coda del gallo forcello, che trionfano ancor oggi sul *Kronz*. Un tempo erano gli stessi *Koskrötn* che dovevano riuscire a procurarsi questo trofeo, affrontando in prima persona la difficile caccia ‘al canto’ al gallo forcello, come prova di bravura e di raggiunta maturità. Non a caso il gallo forcello risulta da sempre un animale di elevato valore simbolico, anche a causa del prolungato corteggiamento e della fierezza dei maschi nel periodo degli amori. Attualmente, data anche la protezione di cui gode l'animale, questo trofeo viene per lo più acquistato, in quanto elemento ‘tradizionale’, indispensabile per la realizzazione del *Kronz*; in questo modo il suo significato originario, legato all'abilità e alla bravura del giovane coscritto va progressivamente perdendosi. È opportuno precisare a questo proposito come l'uso del cappello addobbato dei *coscritti* – attualmente

in funzione soltanto nell'alta Val dei Mòcheni – risulti un tempo diffuso anche in altre zone contigue dell'arco alpino, sia italiano che germanofono, come testimoniano le foto per l'anno di leva.

Per indagare ulteriormente le modifiche che hanno interessato il carnevale di Palù a partire dal secondo dopoguerra, disponiamo di un prezioso rapporto etnografico, redatto nel 1942 da Richard Wolfram<sup>8</sup>, che consente tra l'altro di chiarire quella che era l'articolazione completa del corteo. Attualmente, ad esempio, il corteo mascherato è composto dai due *Bèce*, l'*Oeartrogar*, i *Koskrötn* e il suonatore; non c'è più traccia quindi dei *Mäschkeri*, i *Belli* descritti dal Wolfram:

“Con le due maschere principali vanno i *Mäschkeri*. Essi sono i *Belli* cioè la tipica contrapposizione come nei cortei delle *Perchte* delle nostre Alpi. I *Mäschkeri* vengono chiamati *figli* dei due vecchi. Non possono allontanarsi

<sup>8</sup> La ricerca del Wolfram rientra nel contesto dell'accordo sulle Opzioni – stipulato nel 1939 da Hitler e Mussolini – che ratificò l'esodo dei sudtirolesi di lingua tedesca nei territori del Reich (Garbari, *La comunità, Option Heimat Opzioni*). Inizialmente, nella sfera di validità dell'accordo non figuravano le due isole linguistiche di Luserna e val dei Mòcheni, che vennero inserite solo più tardi e su precisa richiesta dei rappresentanti delle due comunità. Fino al 1942 si erano trasferiti nel Reich 556 mòcheni così suddivisi: Palù 330, Fierozzo San Felice 150, Fierozzo San Francesco 33, Sant'Orsola 44, Frasilongo 7, Roveda 2 (Garbari, *La comunità*, p. 236). Praticamente quasi un terzo della popolazione alloglotta, con punte che superano il 90% a Palù dove, secondo un censimento del 1936, gli abitanti erano 348. Fu proprio l'alta percentuale degli optanti paludani che convinse Richard Wolfram ad un vero e proprio intervento di *urgent anthropology* che lo portò a documentare sul campo e 'a futura memoria' il ciclo dell'anno e della vita a Palù e a Fierozzo (Wolfram, *Brauchtum*). La ricerca del Wolfram rientra nei più ampi programmi della *Kulturkommission* fondata nel 1940, quando Heinrich Himmler delegò la *SS-Ahnenerbe* (fondata nel 1935 allo scopo di rilevare le testimonianze culturali 'germaniche', e condotta a partire dal 1939 quale ufficio delle *SS*) a prendersi carico del patrimonio culturale, sia materiale che spirituale, della popolazione sudtirolese rimpatriata. Il rapporto etnografico redatto dal Wolfram costituisce a tutt'oggi una fonte preziosa di informazioni sulla cultura popolare mòchena, nonostante i limiti dovuti alla forzata decontestualizzazione degli eventi rituali presi in esame, come ad esempio la *Stéla* e il carnevale dei *Bèce*. Basti pensare a questo proposito, che il carnevale venne improvvisato dai paludani “ausser der Zeit mir zu Ehren und sich selbst noch einmal zur Freude” (fuori dalla data prevista, in mio onore e per il loro stesso piacere ancora una volta) (Wolfram, *Brauchtum*, p. 310). D'altro canto Wolfram era convinto che il carnevale di Palù non avrebbe mai più potuto rivivere, proprio in seguito allo spopolamento determinato dalla massiccia adesione alle Opzioni. Pur tenendo conto delle circostanze che lo originarono, il lavoro etnografico del Wolfram risulta particolarmente prezioso, in quanto documenta la persistenza di alcuni elementi rituali legati alla mitologia e alla cultura simbolica delle tradizioni popolari germanico-mitteleuropee, successivamente scomparsi in seguito alla cesura della guerra e delle Opzioni. Fra questi vanno segnalati ad esempio la “vecchia usanza dei minatori *Einfrischen eines Kirschenzweiges zu Barbara*, la già citata visita di *S. Nicolò* con il seguito diabolico dei *Klabau*, il *Rachmahlder* cioè la benedizione di stalle e fienili con l'acqua santa e l'iscrizione sulle porte dei monogrammi dei Re Magi contro streghe e spiriti maligni, la presenza a Palù dei *belli* nel corteo carnevalesco che rappresentano i *Kinder* dei *Bèce*” (Wolfram, *Brauchtum*, p. 308).

da una casa se non presi in consegna dai *Bèce*. *Jetzt gehn ma, Kinder* (ora andiamo bambini) dicono i *Bèce*. I *Mäschkeri* sono vestiti di bianco e portano fiocchi blu o rossi sulle spalle. Il loro numero varia da 10 a 18. Portano cappelli ai quali sono attaccati fazzoletti variopinti di seta, inoltre una maschera o anche il viso scoperto<sup>9</sup>.

Anche nel caso di Palù dunque, era prevista la contrapposizione fra maschere ‘positive’ e ‘negative’, fra *Belli* e *Brutti*; contrapposizione oggi definitivamente scomparsa.

Rispetto a qualche anno fa, il carnevale di Palù è stato anche, per così dire, ‘costretto’ a introdurre alcune varianti. Un tempo infatti il paese era molto più popolato: ogni frazione aveva almeno un’osteria; i *Koskrötn* erano numerosi come pure le ragazze da marito. In questo senso l’intero cerimoniale carnevalesco itinerante di maso in maso aveva una sua precisa logica funzionale, al di là delle arcaiche simbologie rituali legate alla semina augurale e ai testamenti, peraltro conservate ancor oggi. I *Koskrötn* ad esempio, rispettando gli accoppiamenti dettati dai testamenti, potevano ballare con le ragazze della frazione. Dopo aver consumato le torte ed effettuato il tradizionale lancio delle padelle, prendevano commiato formando un nuovo corteo con le ragazze della frazione successiva che nel frattempo avevano raggiunto il confine per accogliere il corteo. La stessa operazione veniva ripetuta a ogni frazione; in questo modo ai *Koskrötn* era lecito cambiare *partner* ogni maso. Si trattava, insomma, di creare occasioni di incontro con tutte le ragazze del paese disciplinando i contatti con il gioco delle disposizioni testamentarie. Attualmente, in seguito al calo demografico, a Palù scarseggiano sia i giovani che i *Koskrötn*; di conseguenza anche il corteo carnevalesco non riesce più a rinnovarsi di maso in maso, ma risulta composto sempre dalle stesse persone. Inoltre, molti bar hanno cessato da tempo ogni attività, tuttavia al passaggio del corteo mascherato vengono provvisoriamente riaperti per consentire il regolare svolgimento cerimoniale del martedì grasso.

Così il carnevale di Palù si è conservato fino a oggi, anche se ha perso alcune delle motivazioni che lo rendevano l’avvenimento più atteso dell’anno; sopravvive soprattutto grazie al tenace legame che gli abitanti di Palù conservano con le proprie tradizioni, in parte note anche ai pochi turisti che frequentano la valle.

<sup>9</sup> Wolfram, *Brauchtum*, p. 310.

## *Il carnevale dell'albero a Grauno*

Grauno è un piccolo paese di montagna, il più alto della Valle di Cembra, sul confine con la Val di Fiemme. Amministrativamente comune autonomo, è noto per la sua grande selva, quasi tutta di proprietà comunale e che rappresenta una fonte di ricchezza sicura per gli abitanti. L'aria della selva è proverbialmente salubre, tanto da essere consigliata dai medici di un tempo come rimedio efficace per certe forme patologiche polmonari. Il legame fra la popolazione di Grauno e la sua foresta, fonte di benessere e di salute, è particolarmente radicato; forse non è dunque casuale che anche il protagonista principale della tradizione più celebre di questa comunità sia rimasto fino ad oggi il pino più maestoso della selva. Accanto alla presenza dell'elemento arboreo-vegetale, l'aspetto più significativo del carnevale di Grauno è rappresentato dal ruolo assegnato ai *coscritti*, ai quali spetta il compito di organizzare l'intero ciclo del carnevale<sup>10</sup> (figura 14).

Il carnevale di Grauno si articola in diverse fasi, la prima delle quali consiste nel legare degli alberelli di pino alle colonne delle fontane. Il periodo di carnevale inizia tradizionalmente il giorno dopo l'epifania e a Grauno non si perde tempo: la notte stessa – come sopra anticipato – il gruppo dei *coscritti* si reca nel bosco, taglia alcuni fusti di pino, li trascina in paese e li lega alle colonne delle quattro fontane del paese. Gli alberelli, simbolo del carnevale iniziato, possono essere legati alle fontane solo dopo la mezzanotte: se questa operazione viene eseguita prima, qualcuno del paese interviene a mozzarli alla cima, come spesso accade.

Questo è il primo atto ufficiale del carnevale, ma rappresenta soprattutto il 'battesimo' per i *coscritti*, ai quali è affidata l'organizzazione complessiva di tutto il carnevale; l'onere finanziario viene invece coperto interamente dal comune, che destina allo scopo un apposito lotto di legname. Recentemente, in questa prima fase del carnevale, ai *coscritti* si sono aggiunte altre persone; chiedendo a chi in definitiva spettasse questa operazione sono emerse versioni differenti. Gli anziani del paese insistono sul ruolo dei *coscritti*, altri affermano che non c'è una regola fissa e che tutti possono partecipare liberamente. La contraddizione è solo apparente e legata al calo demografico; in realtà, un tempo legare gli alberi alle fontane era una prerogativa esclusiva dei *coscritti* (mediamente sulle 20 unità); recentemente, diminuendo la consistenza demografica del paese anche al punto da non registrare alcun *coscritto*, si mobilitano un po' tutti, per impedire che la tradizione vada morendo.

<sup>10</sup> Morelli, *Gli alberi*, Morelli, *Identità musicale*.

Una seconda fase del carnevale si svolge nei giorni immediatamente precedenti il martedì grasso, e comprende l'abbattimento dell'albero e il suo trasporto in paese. Il gruppo dei *coscritti* aiutato dai boscaioli locali, raggiunge la zona del bosco precedentemente concordata con la guardia forestale e inizia l'abbattimento degli alberi. La maggior parte di questi viene tagliata sul posto e predisposta per l'asta che servirà al finanziamento del carnevale, mentre il pino più maestoso viene trasportato intero e sfronato in prossimità del paese dove rimarrà fino al martedì grasso. All'asta del legname partecipano i più noti commercianti della zona i quali, rispettando e appoggiando la tradizione, cercano in questa occasione di essere particolarmente generosi. Oggigiorno infatti organizzare il carnevale per i *coscritti* significa anche poter contare su una notevole disponibilità finanziaria, anche perché il martedì grasso – per tradizione – gli ospiti ricevono tutto gratuitamente, compreso il vino, il ballo e i piatti tipici.

Il martedì grasso ha luogo il carnevale vero e proprio che, articolato in diverse fasi, copre l'intero arco della giornata. Di primo mattino, il grande pino 'parcheggiato' in prossimità del paese, viene trascinato con due grosse funi, attraverso una ripida viuzza fin sulla piazza del paese dove ad attenderlo ci sono tutti i paesani. L'attesa riguarda l'albero di carnevale, ma soprattutto l'evento a cui il pino farà da cornice e cioè la *Comèdia*, preparata in gran segreto dai *coscritti* nei giorni precedenti. Il palcoscenico per la recita è la stessa piazza, mentre le quinte sono costituite semplicemente dalle viuzze laterali. Il pubblico si sistema un po' ovunque, utilizzando anche i poggioli e le finestre prospicienti la piazza. La curiosità è notevole dal momento che ogni anno varia il soggetto della commedia rappresentata al cospetto dell'albero disteso. Il testo è scritto solitamente dal maestro elementare aiutato dai *coscritti*, ma spesso subentra l'improvvisazione dei singoli attori: le allusioni a fatti, misfatti e personaggi noti del paese sono numerose e molto apprezzate dal pubblico, che qualche volta interviene direttamente. La recita si conclude tutti gli anni sempre allo stesso modo: al termine di un sommario processo il colpevole è condannato a battezzare il pino che da quel momento diventa la personificazione di *Carnevale*. Quest'operazione spetta tradizionalmente all'ultimo sposo dell'anno che ovviamente recita la parte del colpevole.

Conclusa la recita e battezzato il pino, si procede al trascinamento dell'albero attraverso tutto il paese e al suo successivo piantamento nell'apposita *Busa del Carneval*, una piccola altura situata in mezzo ai campi coltivati, dalla quale si domina tutta la valle. L'albero è diviso in tre parti legate tra loro da robuste catene: la cima, lunga circa dieci metri, e cioè il vero e proprio 'pino di carnevale', e i rimanenti due segmenti. Tutto ciò per agevolare il trascinamento attraverso il

paese, evitando quelle manovre complesse e faticosissime un tempo necessarie poiché il pino veniva trascinato intero.

Sul *Doss del Carnevål* il pino di carnevale viene rizzato a forza di braccia con l'ausilio di robuste funi e piantato saldamente nella *Busa*. Si dice che la *Busa* sia profonda sette metri e che sul fondo esista ancora la lastra di porfido su cui poggiava il grande pino di carnevale; attualmente la profondità è minore, ma la terra è impastata di carboni a testimonianza di chissà quanti alberi bruciati (figura 15).

Il pomeriggio – mentre nel capannone allestito appositamente per il periodo di carnevale impazza il ballo – i *coscriti* procedono all'addobbo del pino, utilizzando paglia e vecchi pneumatici di automobili. La sera si riforma il corteo per la fase conclusiva della festa: il falò. L'accensione del grande albero di carnevale spetta tradizionalmente all'ultimo sposato dell'anno al quale, recentemente, si è unita anche la moglie. Fino a pochi anni fa, dall'imponente rogo del pino di carnevale venivano tratti gli auspici per l'andamento dei raccolti: se le *bolife* (scintille) venivano alte era segno di cattiva profezia. Se le *bolife* invece si alzavano poco e facevano arco come le spighe della segale e dell'orzo quando sono pesanti e cariche di grani, la prospettiva era buona, l'anno propizio, il raccolto abbondante.

Da qualche anno, in conseguenza del calo demografico e del progressivo declino delle culture di montagna, a Grauno sono venuti a mancare i giovani e dunque anche i *coscriti*; il compito di organizzare il carnevale è stato quindi assunto da un comitato civico costituitosi “per non far cadere la tradizione”. In seguito questo comitato si è progressivamente consolidato, assorbendo elementi della pro loco e del comune; così, anche se in futuro potrà verificarsi il caso di qualche annata con alcuni *coscriti*, risulterà molto difficile per questi ultimi riprendere in mano le redini organizzative, dal momento che ormai il comitato si è saldamente istituzionalizzato, e la festa del carnevale risulta a pieno titolo inserita nel calendario ufficiale delle più importanti manifestazioni turistiche della Valle di Cembra.

### Balari e Maschér a Ponte Caffaro

Un ulteriore esempio di carnevale che sembrerebbe configurarsi come rito di passaggio, anche se non immediatamente evidente, è quello di Ponte Caffaro-Bagolino, in bassa Val del Chiese, un comune di frontiera tra le province di Trento e di Brescia. Elemento centrale di questo carnevale è la *Compagnia dei Balari* (ballerini), che si esibisce per le vie del paese soltanto negli ultimi tre giorni di

carnevale. Entrare a far parte della *Compagnia* è ancor oggi un evento rituale ed esclusivo: possono essere ammessi solo maschi al di sopra del quattordicesimo anno d'età, in grado di eseguire il complesso repertorio coreutico di carnevale (figure 16-17).

La *Compagnia* itinerante di danzatori mascherati, formata di maschi in età adulta e regolata da statuti societari, è probabilmente ciò che rimane delle più antiche società segrete a carattere iniziatico. I particolari del costume, il cappello, la struttura organizzativa, sembrerebbero dunque accomunare le compagnie di Ponte Caffaro e Bagolino a quelle dei *coscritti*. Questo carnevale era un tempo diffuso anche nella vicina Val del Chiese, in particolare a Bondone, Condino, Darzo, Storo, come testimonia un'ordinanza del *Libro degli ordini* della *vicinia* di Bagolino datata 24 aprile 1551, che disciplina appunto le modalità dei balli e la circolazione delle compagnie<sup>11</sup>. Bagolino, del resto, soprattutto nel corso degli ultimi sei secoli, ha visto spostarsi in continuazione i propri confini geografico-politici, passando dall'iniziale giurisdizione dei principi vescovi di Trento alla comunità di Brescia, ai Visconti di Milano, alla Repubblica veneta fino all'occupazione francese e l'annessione all'impero austriaco, mantenendo comunque la dipendenza ecclesiastica con la diocesi di Trento fino alla fine del diciottesimo secolo.

Come sopra ricordato, elemento centrale di questo carnevale è la *Compagnia dei Balari*. Il costume dei *Balari* è un vestito comune, addobbato per l'occasione applicando vari elementi decorativi (passamanerie, spalline e alamari, tracolla ricamata, scialle di seta, pizzi, coccarde, nastri colorati, ricami ecc.). Anche le maschere sono di fabbricazione locale e vengono realizzate dagli stessi ballerini nei ritagli di tempo, utilizzando garza dipinta e gesso: di tipo veneziano, presentano un fondo bianco sul quale vengono dipinte una mascherina nera e le labbra rosse.

L'elemento più importante del costume è rappresentato dal copricapo, un cappello di feltro rivestito di seta rossa, sul quale vengono cuciti mediamente 80 metri di spighetta rossa di lana, 160 metri circa di nastri di seta colorata, assieme a numerosi gioielli (autentici) chiesti in prestito dal ballerino a parenti, amici, fidanzate, impegnandosi in cambio a far eseguire un apposito ballo davanti alle rispettive abitazioni. Per 'vestire un cappello' sono necessarie mediamente tre settimane di lavoro.

La compagnia è guidata dal *Capo*, che indossa un costume simile a quello dei *Balari* ma senza maschera e con un cappello non rivestito di ori; il suo compito è quello di guidare la compagnia, stabilire il ballo da eseguire, coordinare

<sup>11</sup> Falconi, *La tradizione*, p. 51.

e richiamare le figurazioni coreutiche. Analogamente agli elementi del costume, anche gli strumenti musicali utilizzati per il carnevale (violini e bassetti a tre corde con relativi archetti) sono di fabbricazione locale: il paese vanta in fatti un'antica tradizione di liuteria popolare, testimoniata anche da alcuni affreschi seicenteschi del vicino monastero di San Giacomo.

Un'occasione per provarne sonorità e timbro è offerta dai giovedì che precedono il carnevale, quando tradizionalmente i suonatori si ritrovano al bar per ripassare il repertorio dei balli che – come ricordato – possono essere eseguiti pubblicamente dalla compagnia solamente gli ultimi tre giorni di carnevale.

Il repertorio cerimoniale di Ponte Caffaro e Bagolino comprende circa una ventina di balli che ricalcano motivi rinascimentali, forme in uso nelle contradanze di corte e nelle antiche danze armate, e infine balli di corteggiamento. Sono in ogni caso balli di società non di coppia, con coreografie complesse e così articolate da rendere necessaria la presenza costante del *Capo*, che suggerisce di volta in volta la successione di figurazioni, scambi, intrecci.

Chiunque può prenotare l'esecuzione di un ballo sotto il proprio portone, accompagnando la richiesta con un'offerta in denaro. Esistono anche balli di 'dileggio' con apposite *segnàcole* (gesti delle mani) burlesche e sarcastiche: messaggi inequivocabili che possono essere 'inviati' al destinatario tramite la solita richiesta e offerta, coperta ovviamente dall'anonimato.

Il lunedì grasso è dedicato interamente all'evasione di queste richieste: la compagnia visita tutte le case 'prenotate', comprese frazioni e zone periferiche del paese. Il martedì grasso la compagnia completa l'itinerario evadendo le ultime richieste e prenotazioni, percorrendo le zone periferiche del paese. Nel pomeriggio il carnevale si sposta quasi esclusivamente nella strada principale, la provinciale che collega Brescia a Trento. In questo contesto convivono e si incrociano diverse presenze carnevalesche. Il 'gruppo dei bambini' può esibirsi pubblicamente soltanto l'ultima domenica di carnevale e il martedì pomeriggio, quando per breve tempo viene loro concesso di ballare assieme alla *Compagnia*. Anche per i piccoli sono previste prove, spesso concomitanti con quelle degli adulti. Rimarranno in questo gruppo fino al compimento del quattordicesimo anno d'età, quando i maschi potranno finalmente entrare a far parte della compagnia ufficiale.

Ogni anno, qualche ragazzo più giovane o qualche donna tentano comunque di intrufolarsi nella *Compagnia*, attraverso un mascheramento particolarmente accurato: se scoperti saranno in ogni caso costretti ad allontanarsi. Le donne potranno comunque partecipare al carnevale travestite da *Màscher*, l'altra presenza fondamentale del carnevale bagosso. Contrapposte ai belli ed eleganti

ballerini, queste maschere brutte, trasgressive e licenziose effettuano parodie e aggressioni di inequivocabile valenza sessuale.

Se pochi possono entrare a far parte della *Compagnia dei Balari*, esclusiva e riservata (sono ammessi soltanto maschi dopo il quattordicesimo anno d'età, ovviamente in grado di padroneggiare il complesso repertorio dei balli cerimoniali), tutti possono travestirsi da *Màscher*, donne, uomini, bambini. Si racconta che nel passato, grazie all'impunità garantita dal mascheramento e dalla contraffazione della voce, i *Màscher* spingessero a volte le azioni aggressive oltre i limiti della legalità, come testimoniano le numerose bolle di proibizione e i continui interventi delle autorità civili e religiose. Attualmente la carica trasgressiva dei *Màscher* è notevolmente ridimensionata e si risolve spesso in bonarie interruzioni di traffico.

Inevitabilmente, il martedì pomeriggio, la *Compagnia dei Balari* viene a perdere il ruolo centrale che le era tradizionalmente riconosciuto, e viene progressivamente fagocitata dalla baraonda generale che intasa sempre più la via principale del paese. Nel tardo pomeriggio la *Compagnia* conclude il suo *tour de force* danzereccio (i balli eseguiti in una giornata superano spesso il centinaio) con l'*Ariosa*, il grande ballo in cerchio, tradizionalmente investito di questo ruolo conclusivo.

La *Compagnia dei Balari* di Ponte Caffaro conserva ancora oggi l'antica costituzione societaria, con sede propria in un bar del paese. All'antica organizzazione gerarchica che prevedeva come unico responsabile il *Capo*, si è oggi sostituita un'associazione culturale con cariche sociali elettive e compiti organizzativi specifici. Chi desidera prenotare l'esecuzione di una o più sonate si rivolge per tempo ai responsabili della definizione del percorso. Il pagamento dei balli, a offerta libera, viene riscosso da un membro della *Compagnia* al termine dell'esecuzione. Questo tipo di questua copre soltanto una piccola parte del disavanzo economico. La maggior parte delle spese sono infatti coperte personalmente dagli stessi ballerini e dai loro familiari. In passato il finanziamento della compagnia era quasi esclusivamente a carico del *Capo*. Si racconta ancora in paese di alcune persone che, per fondare una propria *Compagnia*, sono arrivate al punto di provocare la rovina economica della propria famiglia. Essere *Capo* di una *Compagnia*, infatti, era segno riconosciuto di prestigio personale e sociale, anche se molto oneroso. I reali conflitti di carattere economico e territoriale che esistevano un tempo fra le comunità della valle e nello stesso comune di Bagolino venivano in un certo senso rappresentati ed esorcizzati dalla conflittualità che si creava fra numerose *Compagnie*. Si sviluppavano così gare per elaborare nel ballo le più complesse coreografie o aggiudicarsi i migliori suonatori. L'onere

finanziario più consistente, infatti, era rappresentato un tempo, come del resto ancor oggi, dal compenso dei gruppi strumentali.

Nel secondo dopoguerra il carnevale di Ponte Caffaro e Bagolino ha conosciuto anni di crisi, vedendo diminuire progressivamente il numero sia dei ballerini che dei suonatori. Negli anni Settanta è stato documentato in maniera organica dall'Ufficio per la cultura popolare della Regione Lombardia<sup>12</sup>, che lo ha fatto conoscere in ambito extraprovinciale, suscitando un crescente interesse da parte di studiosi, ricercatori, turisti, fotografi, cineoperatori ecc. Dopo una fase iniziale, caratterizzate da grande diffidenza e ritrosia da parte dei locali *Balari* e *Sunadur* (sfociata talvolta in episodi di marcata intolleranza 'distruttiva' nei confronti di macchine fotografiche, telecamere, registratori ecc.), si è passati oggi a una grande disponibilità, anche nei confronti dei turisti e dei mass media. Crescente anche l'entusiasmo e l'interesse da parte degli stessi protagonisti, con un aumento continuo di nuove leve, il recupero di balli da tempo caduti in disuso, la cura sempre maggiore nel confezionare costumi, maschere e cappelli.

#### Tratomarzo, *ironia di primavera*

Nel ciclo dell'anno agricolo, la presenza di cortei mascherati non era circoscritta esclusivamente al periodo carnevalesco ma comprendeva un arco di tempo più dilatato, corrispondente grosso modo a quello invernale. In molti casi la guida e l'organizzazione di questi cortei era affidata alle società giovanili e ai *coscritti*, ossia i giovani entrati nel diciottesimo anno d'età, passaggio alla comunità degli adulti (un tempo scandito anche dalla coscrizione di leva). A parte il carnevale vero e proprio, era soprattutto in occasione dei riti nuziali che i *coscritti* giocavano un ruolo speciale. Per quanto riguarda segnatamente i rituali di fidanzamento è da evidenziare un'usanza particolare, chiamata *Scheibenschlagen* in Tirolo, *Cialandamarz* nei Grigioni, *Las cidulas* in Carnia, *Far lume a marzo* in varie località dell'Italia settentrionale e in particolare nel veneto; in Trentino prende il nome di *Tratomarzo*<sup>13</sup> (figura 18).

Gli ultimi giorni di febbraio o i primi di marzo, un gruppo di giovani – spesso i *coscritti* – si reca su un'altura sovrastante il paese, accende un grande fuoco, e inizia a urlare in direzione dei paesani una serie di annunci pubblici

<sup>12</sup> Falconi, *La tradizione*, p. 49.

<sup>13</sup> Morelli, *Musik in Trentiner Bräucher*, Morelli, *Tratomarzo*, Morelli, *Tratomarzo e società giovanili*.

di fidanzamenti, veri o presunti, spesso ironici e dissacranti. Ogni accoppiamento viene concluso con un grande strepito di oggetti rumorosi, fischi, e urla. La tecnica di declamazione musicale è specifica e rivolta anche a favorire la propagazione della voce a distanza; per questo un tempo erano usati megafoni di legno o imbuti per il travaso del vino, sostituiti recentemente da megafoni elettrici o da veri e propri impianti di amplificazione. L'emissione vocale viene spesso modificata in modo grottesco o pauroso o comunque innaturale. È evidente il carattere rituale di queste modalità di declamazione e il loro impegno a configurarsi come estranee alla 'normalità' e alla 'quotidianità'. In Carnia e in Tirolo ogni singolo annuncio di accoppiamento viene concluso dal lancio di una rotella lignea infuocata, indirizzata alle persone prese di mira. In qualche località del Trentino è anche presente il tipo veneto *Far lume a marzo* o *Bater marzo*, con fuochi, percorsi attraverso i campi, senza peraltro l'annuncio pubblico di accoppiamenti.

L'origine dell'usanza sembrerebbe precristiana, legata alle feste matronali in onore della dea Giunone (protettrice del sesso femminile e del matrimonio)<sup>14</sup>, che venivano celebrate nell'antica Roma alle calende di marzo, il mese che apriva l'anno romano e che è rimasto tale fino al medioevo (anche la Repubblica di Venezia iniziava l'anno civile alle calende di marzo). Festa di capodanno dunque, e in quanto tale caratterizzata da quelle cerimonie rituali di propiziazione della fecondità che in quasi tutte le culture popolari europee ed extraeuropee testimoniano l'analogia tra il risveglio della natura e le manifestazioni dell'*eros* fra gli uomini.

In Trentino, le prime testimonianze circostanziate che documentano il particolare radicamento del *Tratomarzo* anche nei centri principali e nel capoluogo, risalgono alla prima metà del XVII secolo; si tratta quasi sempre di proibizioni del principe vescovo, pubblici decreti emanati dal governo austriaco, e infine sentenze di processi in seguito a dettagliate denunce.

Esemplare a questo proposito il proclama contro il *Tratomarzo* emanato il 24 febbraio 1612 da Carlo Gaudenzio Madruzzo principe vescovo di Trento. La zelante pignoleria seguita per redigere il proclama risulta talmente dettagliata da costituire un autentico e prezioso rapporto etnografico *ante litteram*:

<sup>14</sup> Osserva a questo proposito il Valenti: "Il Calendimanzo festeggiava Giunone, la dea pronuba, che aveva a cuore il vincolo coniugale, lo formava anzi ella stessa, proteggeva i buoni rapporti fra i coniugi, era insomma per i Romani la tutrice del sesso femminile e del matrimonio ed in onore di lei specialmente le donne maritate celebravano il 1° Marzo di ogni anno (*Calendae foeminarum*) sull'Esquilino la festa dei *Matronali*". Valenti, *Lo Smacaluzzo*, p. 5.

“Intendendo noi che costì s’osserva da alcuni discoli un certo abuso di andare li ultimi di febraro et primi di marzo in compagnia per la villa con campanelli et altri strepiti, proponendo maritaggi sino alle bestie et di peggio, dal che ne nascono scandali e disamicizie tra le famiglie, cosa che a noi sommamente dispiace et volendo levare tal abuso, ti comandiamo che debbi in nome nostro con pubblico proclama proibire, che niuno ardisca promuovere, né intramettersi in simil indecente abuso sotto la pena de marche 50, di corda, gallera et altre arbitrarie secondo la qualità delle persone e quello che alcuno avesse contra tal nostra commissione ardire di usare, castigando inesorabilmente li contrafacenti”<sup>15</sup>.

Una testimonianza più distaccata, appena di qualche anno successiva a questo proclama, ma che parla di una “consuetudine antica immemorabile”, si deve ancora alla penna di Michelangelo Mariani:

“Dal dosso di Sardagna per cosa notabile ogni anno la notte de’ primi giorni di marzo si costuma dal volgo publicar o prognosticar le spose, che s’eleggono a capriccio, maritandole di nome a questo o a quello. E ciò segue tra gridori e sbarrì non senza tripudio, lo stesso facendosi anco nell’altre ville per consuetudine antica immemorabile derivata, credo dalle prime calende di marzo che i romani dedicorno al nadal di Venere. E quanto allo sbarro, questo segue di salva in ogni e qualunque rincontro di nove nozze per tutto il Trentino”<sup>16</sup>.

Esattamente un secolo dopo il proclama del principe vescovo di Trento del 1612, troviamo un documento particolarmente interessante, che riguarda il Tesino: un pubblico proclama del governo austriaco, emanato nel 1712 dal vicario di Telvana, che vieta la “pessima... scandalosa... scostumata” usanza chiamata *Intrà marzo*; particolarmente severe le pene che prevedevano tra l’altro “prigionia temporale a pane e acqua”. Il documento è trascritto da padre Morizzo e vale la pena di riportarlo integralmente:

“In esecuzione dell’eccelsa Reggenza dell’Austria Superiore in data dei 24 corr. [manca il mese], col tenor del presente pubblico proclama si fa sapere a tutti e a ciascheduno di questa giurisdizione, come essendosi scoperto il grave e dolente abuso, già da molti anni questa giurisdizione introdotto, con cui all’intrar del mese di marzo, vengono fatti in tempo di notte, massime dalla gioventù scostumata, certe pubblicazioni non solo ingiuriose ma anche di sommo scandalo e pessima conseguenza, per impedir il qual male non sono stati bastanti altri ordini seriosi stati rilasciati ecc., con quali si proibirono tutti

<sup>15</sup> Valenti, *Il Tratto marzo*.

<sup>16</sup> Mariani, *Trento con il Sacro Concilio*.

quelli gridi che in qualunque maniera, anche minima potessero offendere le persone, o essere... alla altrui reputatione, perciò a togliere affatto ogni radice e occasione di scandalo, non solo restino in avvenire perpetuamente dalla mentinata eccelsa Reggenza interdette tutte quelle parole e quei clamori che fossero già per se stessi e di sua natura punibili e criminosi, rispetto a quali espressamente si riserva la ragione di castigare in qualsiasi tempo i posenti eccessi, se veniranno in luce le persone che in qualunque anco minimo averanno avuto ardire di commetterli, ma anco con le mente e senza alcuna eccezione, venga levata la facoltà a qualsiasi persona di poter più in qualunque tempo esercitare questa pessima usanza di gridar come suoi dirsi 'Intrà marzo'. La qual usanza perciò affatto et intieramente in perpetuo, in virtù dei premessi gratiosissimi ordini qui si abolisce, taglia e proibisce, sotto pena della prigionia temporale a pane e acqua a chi si farà lecito di così gridar, ancor che ciò seguisse senza ingiuria ovver offesa di alcuno o senza altra circostanza o materia di delitto e pregiudicio de' buoni costumi"<sup>17</sup>.

È ancora più interessante l'annotazione di padre Morizzo, a commento di questo documento, dove evidenzia come, nonostante i divieti e le pene severe, l'usanza non fosse stata del tutto sradicata: "Ad onta di questo proclama, l'uso dell'Intrà marzo continuò e perdura ancor oggidi per tutta la montagna di Ronchi e Roncegno".

Come anticipato, in Trentino il *Tratomarzo* è stato dunque oggetto di una lunga sequela di denunce e proibizioni, emanate fin dalla prima metà del XVII secolo dal principe vescovo, e dalle varie autorità politiche, finendo nel mirino della magistratura con processi e relative condanne.

Perché tanto accanimento?

La risposta va cercata nella dimensione ironico-sarcastica che da sempre caratterizza quest'usanza, accompagnata spesso e volentieri da abusi e trasgressioni. Accanto ai fidanzamenti veri – quelli maturati in gran segreto nel corso dell'anno – venivano infatti annunciati degli accoppiamenti metaforici, di inequivocabile sapore burlesco e satirico, con precisi – anche se indiretti – riferimenti ai mali e alle magagne del paese. Queste 'licenze' hanno spesso causato polemiche e disordini, provocando inevitabili ritorsioni da parte dei 'colpiti'.

Nonostante questa serie imponente di divieti, il profondo radicamento del *Tratomarzo* in tutto il territorio trentino rimane comunque largamente documentato da un'ampia bibliografia<sup>18</sup> e letteratura (esiste tra l'altro anche una com-

<sup>17</sup> Morizzo, *Cronaca di Borgo*.

<sup>18</sup> Le informazioni sul *Tratomarzo* in Trentino sono numerose, anche se contenute in numerose pubblicazioni riguardanti in maniera circoscritta singole zone o determinati paesi. Si veda comunque principalmente: Valenti, *Il Tratto marzo* con bibliografia; Zenatti, *Calendimmarzo* con bibliografia; Morelli,

media dialettale di Ermete Menapace dal titolo *Tratomarzo*) oltre che da alcuni significativi elementi di toponomastica (come ad esempio il colle *Trata marz* nei pressi di Gardolo, il *Dosso di marzo* a Romeno, il *Pra marzo* a Monclassico ecc.). Lo stesso *Banderàl* di Carano presenta significativi elementi di analogia con il ciclo rituale del *Tratomarzo*.

Nel secolo scorso l'usanza era talmente diffusa in Trentino, da far scrivere ad Albino Zenatti:

“La sera del primo di Marzo, chi percorresse la strada che da Verona mena a Rovereto e a Trento [...] vedrebbe dai poggi che sovrastano ai paeselli delle due rive dell'Adige innalzarsi grandi fiammate a illuminar di una luce fantastica le vecchie torri degli Scaligeri e dei Castelbarco, e udrebbe grida e canti e spari risvegliar gli echi del Montebaldo [...]: si tratta solamente di una festa tradizionale, segno però anch'essa di vetusta latinità”<sup>19</sup>.

La capillare diffusione del *Tratomarzo* evidenziata da Zenatti praticamente in ogni paese del Trentino, è rimasta tale – alla faccia dei divieti vescovili – fino al secondo dopoguerra. L'arrivo del benessere, con il villaggio globale massmediologico, il turismo di massa, la possibilità di trasgressione quotidianamente a portata di mano o di portafoglio, ha tolto di fatto gran parte delle motivazioni alla base del *Tratomarzo*, centrando in pochissimo tempo un obiettivo che infinite denunce, grida e proibizioni avevano inseguito tenacemente per più di quattro secoli, ma senza successo.

### *Il Tratomarzo a Grumes*

Fino al secondo dopoguerra il *Tratomarzo* era ancora diffuso in Val di Cembra in numerose località, nonostante la proibizione del decreto giudiziale datato 23 aprile 1846, come risulta da una testimonianza di Giovanni Paolo Zanettin<sup>20</sup>.

*Musik in Trentiner Bräucher*, pp. 110-117 con bibliografia.

<sup>19</sup> Zenatti, *Calendimarzo*, p. 6.

<sup>20</sup> “Era quella manifestazione colla quale la gioventù dei tempi lontani salutava festosamente il primo marzo con canti, grida di gioia e spari. Era dunque l'inno della giovinezza gaudiosa e spensierata che si rinnovava dopo il letargo invernale.

La sera del primo di marzo la compagnia dei giovani saliva sul *Dos Scambion*, che è quel colle a picco che sovrasta la borgata e lì accendevano un gran fuoco. Si dividevano quindi in due gruppi ognuno dei quali era munito di un grande imbuto di cartone a guisa di portavoce, in termine moderno: altoparlante, e si divertiva a predire i futuri matrimoni secondo una lista già preparata in precedenza.

Verso la fine degli anni Ottanta l'usanza era rimasta in funzione solamente nell'alta valle, in particolare a Grumes, dove un ruolo di primo piano è riservato ai *coscritti*. Nei giorni precedenti la fine di febbraio un gruppo di questi giovani preparavano accatastata sulla collinetta di fronte al paese una grande quantità di legna secca, cartoni ecc. Gli ultimi due giorni di febbraio e il primo di marzo raggiungevano con il suonatore di fisarmonica la collinetta, accendevano il grande falò, e iniziavano a declamare il *Tratomarzo*:

*Tratomarzo sì e poi no  
I s'è tòlти che mi no so  
I s'è tòlти che mi no gh'èra  
La pecorèla giò per la valesèla  
Per maridar 'na bionda e bèla  
De chi èla de chi no èla  
La [nome] che l'è 'na bèla  
A chi ghe l'avènte da dar o no dar  
Al [nome] che l'è en bèl par  
Tutti: **TOILA!!!**  
Tutti: *Tòila tòila che l'è 'na bèla.**

In occasione del *Tratomarzo* i *coscritti* facevano sfoggio del tradizionale cappello ornato di fiori e nastri colorati. Ogni singola strofetta veniva declamata con voce urlata, in direzione del paese sottostante, rispettivamente da ciascun componente il

Cominciava il primo con una strofetta:

I. Trato marzo, bonora sia - buta l'erba, can a l'ombria, par maridar 'na puta bela.

II: Èla pò bela? ...

I. L'èi bela, l'èi bela!

II. Chi èla, chi non èla? ...

I. L'è la ... (cognome e nome)

II. A chi la volente dar?...

I. Al... che l'è da maridar.

II. Dènteghela, dènteghela!

Ogni possibile combinazione era allietata da canti e da una sparatoria di 'mortai' in segno di giubilo, se invece era uno scherzo, magari di cattivo genere, si suonava il corno. Così il giuoco continuava fino ad esaurimento della lista. Quest'uso era comune anche in altri paesi del Trentino, ma siccome qua e là si scendeva talvolta ad accoppiamenti punto indicati con decreto giudiziale 23 aprile 1846, tanto il 'Trato Marzo' che il 'battere le padelle' in occasione di matrimoni di vedovi vennero proibiti. Tuttavia, malgrado tutti i divieti, l'uso popolare secolare radicato tentò ancora di richiamarlo in vita provocando di conseguenza nuove proibizioni finché, a poco a poco, scomparve definitivamente". Zanettin, *Cembra nel suo Folklore*, pp. 21-22.

gruppo; si otteneva così un effetto di ‘rimbalzo’, fino ad arrivare all’ultimo *coscritto* che finalmente annunciava i nomi da accoppiare. Il ritmo era incalzante, intervallato di tanto in tanto da un canto intonato dal suonatore. L’ultima strofetta *Tòila tòila che l’è ‘na bèla* veniva cantata in coro, al modo di una dissacrante litania. Per sottolineare un accoppiamento particolarmente grottesco o satirico poteva essere sostituita con la più nota: *Tòitela ti, che mi no la vòì / la gà la gòba e la stràza i linzòi*.

Il *Tratomarzo* si svolgeva tradizionalmente nei tre giorni a cavallo del mese di marzo: la prima sera gli accoppiamenti erano di tipo burlesco e satirico, la seconda riguardavano i vedovi, mentre la terza e ultima sera erano dedicati alle coppie reali, spesso in procinto di matrimonio (figura 19).

Conclusa la lista degli accoppiamenti il gruppo scendeva in paese per esercitarvi il diritto riconosciuto di *scodìr*: entrare in ogni casa – menzionata durante il *Tratomarzo* – per ricevere l’offerta tradizionale di *vin brûlè*.

La lista degli accoppiamenti veniva predisposta in gran segreto dagli stessi *coscritti* nei giorni precedenti, raccogliendo i pettegolezzi sui fidanzamenti realmente in corso, e le indiscrezioni sulle varie malefatte combinate in paese nel corso dell’anno. Era solitamente una lista molto accurata che, seguendo strada per strada, arrivava a coprire l’intera popolazione.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, per coinvolgere maggiormente la popolazione – sempre più distratta, ‘teledipendente’ e disinteressata – il gruppo di vecchi *coscritti* ha inventato il *Toto Tratomarzo*, una lotteria a premi incentrata sugli accoppiamenti. I giocatori dovevano compilare delle apposite schedine distribuite nei bar della zona, indicando le persone da accoppiare rispettivamente in ognuna delle tre serate. Gli accoppiamenti venivano quindi stabiliti con un apposito sorteggio organizzato dagli stessi *coscritti* nel giorno precedente. Un complesso sistema a punti stabiliva alla fine i vincitori.

Nel corso degli anni Novanta non si è verificato quel ricambio generazionale necessario a mantener viva la tradizione; è calato sia il numero dei *coscritti* che il loro interesse per la vecchia usanza, e di conseguenza anche il *Tratomarzo* è stato progressivamente abbandonato.

Recentemente, però, il gruppo ‘storico’ dei vecchi *coscritti* ha deciso di riprendere nuovamente l’usanza, per ritrovare il gusto di stare assieme, passando tre serate in allegria, mantenendo viva la tradizione. Non ci sono più ovviamente i giovani ‘veri’ *coscritti* con il tradizionale cappello colorato, mentre fanno capolino altre figure come ad esempio i pompieri e qualche funzionario forestale, presenti sul posto per garantire il rispetto dei regolamenti, ma che non disdegnano di lanciare personalmente qualche accoppiamento. Da un paio d’anni inoltre si è aggregato anche un anziano del paese che ha deciso di ripristinare l’antica

tecnica del ‘botto con il carburo’, utilizzata un tempo per sottolineare gli accoppiamenti più ‘esplosivi’. Il meccanismo si avvale semplicemente di un bidone, oltre naturalmente al carburo (facilmente reperibile un tempo per il suo utilizzo nelle miniere). Su di un piano di livellamento appositamente predisposto (dove appoggiare il bidone ed evitare che il gas scappi via) viene posizionato il carburo, che viene subito bagnato. Quando inizia a sviluppare il gas infiammabile, viene coperto dal bidone, al quale è stato praticato un foro centrale sul coperchio; foro che viene tenuto chiuso con un dito fino a quando il gas imprigionato all’interno del bidone non raggiunga la pressione desiderata. A quel punto viene tolto il dito esattamente nello stesso istante in cui si avvicina al foro la miccia (rappresentata semplicemente dalla *tia*, un pezzo di pino resinoso tagliato a strisce sottili, utilizzato comunemente per accendere il fuoco). Il potere detonante del gas esplosivo fa alzare il bidone provocando un gran botto, come fosse un grande petardo.

## Bibliografia

Bernardo Falconi, *La tradizione strumentale nella valle del Caffaro*, in *Il violino tradizionale in Italia*, a cura di Mauro Odorizzi, Maurizio Tomasi, Trento, Comune di Trento, 1996, pp. 49-67.

Maria Garbari, *La comunità dell'Alta Val del Fersina nel periodo 1939-1945. Le opzioni per il Reich fuori Territori dell'Accordo*, in *La valle del Fersina e le isole linguistiche di origine tedesca nel Trentino*, a cura di Giovanni Battista Pellegrini, Mario Gretter, Calliano, Manfrini, 1979, pp. 229-251.

Michelangelo Mariani, *Trento con il Sacro Concilio et Altri Notabili*, Trento, Carlo Zanetti, 1673 (ristampa anastatica, Trento, Lito Velox, 1989).

Renato Morelli, *Gli alberi nei rituali primaverili del Trentino*, in "La ricerca folklorica", 6 (1982), pp. 47-56.

Renato Morelli, *Antropologia visiva e carnevali tradizionali dell'Arco Alpino*, in *II Carnevale: dalla Tradizione Arcaica alla Traduzione Colta del Rinascimento*, a cura di Miriam Chiabò, Federico Doglio, Viterbo, Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1989, pp. 199-251.

Renato Morelli, *Esperienze di antropologia visiva in Friuli. Il 'Pust' dei confini orientali*, in *La cultura popolare in Friuli. "Lo sguardo da fuori"*, a cura di Giorgio Fornasir, Gian paolo Gri, Udine, Accademia di scienze lettere ed arti, 1992, pp. 133-167.

Renato Morelli, *Identità musicale della Val dei Mòcheni. Cultura e canti tradizionali di una comunità alpina plurilingue*, San Michele all'Adige, Museo degli Usi e Costumi delle Gente Trentina, Palù del Fersina, Istituto Culturale Mòcheno Cimbri, 1996.

Renato Morelli, *Tempo di santi, spiriti e re. Repertori enografici*, in *Santi, spiriti e Re, Maschere invernali nel Trentino fra tradizione, declino e riscoperta*, a cura di Cesare Poppi, Renato Morelli, Trento, Curcu e Genovese, 1998, pp. 67-165.

Renato Morelli, *Musik in Trentiner Bräucher am Beispiel von Tratomarzo und San Antonio*, in *Musik in Brauch der Alpenländer. Bausteine für eine musikalische Brauchforschung*, a cura di Thomas Nussbaumer, Josef Sulz, Salzburg, Verlag Müller-Speiser, 2001, pp. 101-129.

Renato Morelli, *Tratomarzo: ironia di primavera*, in *Charivari. Maschere di vivi e di morti*, atti del V Convegno Internazionale (Rocca Grimalda, 7-8 ottobre 2000), a cura di Franco Castelli, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004, pp. 259-291.

Renato Morelli, *Fuochi rituali in Trentino. Dal Pino di Grauno al Tratomarzo*, in *I fuochi rituali. Fuochi di festa lungo l'Arco Alpino e la Pianura Padana. Riti di fuoco in Sicilia e Sardegna. Il falò di Pescarolo*, atti del convegno (Pescarolo, 21-22 ottobre 2005), a cura di Fabrizio Merisi, Cremona, Monotipia Cremonese, 2006, pp.179-197.

Renato Morelli, *Tratamarzo e società giovanili in Trentino fra tradizione, declino e riscoperta*, in “Civis”, 91 (2007), pp. 15-45.

Renato Morelli, *Sguardi discreti. Cinquanta film fra ricerca e divulgazione scientifica*, in “La ricerca folklorica”, 57 (2008), pp. 109-119.

Renato Morelli, *Riti di passaggio nel carnevale tradizionale trentino*, in “Annali di San Michele”, 21 (2008), pp. 71-114.

Maurizio Morizzo, *Cronaca di Borgo e della Valsugana, manoscritti n. 283-287 conservati presso la Fondazione Biblioteca San Bernardino, Trento*, a cura di Franco Gioppi, Italo Franceschini, Borgo Valsugana, Comune di Borgo Valsugana, 2019.

*Option Heimat Opzioni. Una storia dell'Alto Adige – Eine Geschichte Südtirols*, a cura di Benedikt Erhard, Bolzano, Tiroler Geschichtsverein, 1989.

Giuseppe Cesare Pola Falletti-Villafalletto, *Associazioni giovanili e feste fntiche: loro origini*, 4 voll., Milano, Bocca, 1939-1942.

Cesare Poppi, *Un rito di reintegrazione nella tradizione ladina di Fassa: Far Fum*, in “Mondo Ladino”, 3-4 (1980), pp. 133-156.

Cesare Poppi, *La maschera è lo specchio, e alcune considerazioni sulla cinematografia etnografica*, in “Mondo Ladino”, 1-4 (1981), pp. 51-76.

Cesare Poppi, *Il Bello, il Brutto e il Cattivo: elementi di analisi simbolica ed estetica delle maschere della Val di Fassa*, in *Faceres: maschere lignee del carnevale di Fassa*, a cura di Fabio Chiochetti, Vigo di Fassa, Istitut Cultural Ladin, Campitello, Cassa rurale di Campitello, 1988, pp. 7-52.

Cesare Poppi, *Rituali mascherati nel Trentino: prospettive storiche e comparate*, in *Santi, spiriti e Re, Mascherate invernali nel Trentino fra tradizione, declino e riscoperta*, a cura di Cesare Poppi, Renato Morelli, Trento, Curcu e Genovese, 1998, pp. 17-67.

Marco Rossitti, *Lo sguardo discreto. Il cinema etnografico di Renato Morelli*, Udine, Campanotto, 2001.

*Il guardiano dei suoni. Studi e memorie in occasione del 70° compleanno di Renato Morelli*, a cura di Marco Rossitti, Milano, Mimesis, 2021.

Silvestro Valenti, *Contributo alla storia delle usanze del Trentino: Lo Smacaluzzo*, in “Bollettino della S.A.T.”, 7 (1910), nn. 1-2, pp. 11-19.

Silvestro Valenti, *Contributo alla storia delle usanze nel Trentino. II: Il Tratto marzo*, in “Bollettino della S.A.T.”, 7 (1910), n. 4, pp. 18-22.

Arnold Van Gennep, *Manuel de folklore français contemporain*, Paris, Picard, 1947.

Arnold Van Gennep, *I riti di passaggio*, Torino, Boringhieri, 1981 (la prima edizione è del 1909).

Richard Wolfram, *Brauchtum und Volksglaube im obersten Fersentale (Palai, Florutz)*, in *Beiträge zur Volkskunde Tirols. Festschrift für Hermann Wopfner*, a cura di Karl Ilg, Innsbruck, Wagner'sche Universitätsbuchhandlung, 1948, pp. 299-326.

Giovanni Paolo Zanettin, *Cembra nel suo Folklore*, Calliano, Manfrini, 1972.

Albino Zenatti, *Calendimanzo*, in "Archivio storico per Trieste l'Istria e il Trentino" 4 (1889), pp. 5-18.

### Filmografia

titolo	<b>L'ALBERO E LA MASCHERA</b>
sottotitolo	Due Carnevali in alta Val di Cembra
testo e regia	Renato Morelli
fotografia	Claudio Andreatta, Antonio De Castel Terlago, Giorgio Salomon
montaggio	Federico Mazzoleni
anno	1981
durata	prima parte: 28'; seconda parte: 26'
formato	pellicola 16 mm. invertibile colore, sonoro magnetico separato
produzione	RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento
premio	ARGE ALP 29° Filmfestival Internazionale Città di Trento, 1981
referimenti	1980, Valfloriana: carnevale dei <i>matòci</i> ; Grauno, val di Cembra: carnevale dell'albero
prima parte	<i>I matòci di Valfloriana</i>
seconda parte	<i>L'albero di Grauno</i>
titolo	<b>COSCRITTI</b>
sottotitolo	Riti di passaggio in alta Val dei Mòcheni
testo e regia	Renato Morelli
fotografia	Claudio Andreatta, Sandro Boni, Giorgio Salomon, Giorgio Runggaldier
montaggio	Antonio Utzeri
anno	1986
durata	59'
formato	pellicola 16 mm. negativo colore, sonoro magnetico separato
produzione	RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento
selezioni	Regards sur les sociétés européennes, Budapest, 1987 Musica dei popoli, Firenze, 1987 Cinema antropologico e religione, Loreto, 1986 Royal Anthropological Institute Filmfestival, Manchester, 1990
premio	ARGE ALP, 34° Filmfestival Internazionale Città di Trento, 1986
referimenti	1983-84, Palù, Val dei Mòcheni: un anno dei tre <i>coscritti</i> , classe 1966. Ciclo della <i>Stéla</i> e del carnevale dei <i>Bèce</i>

titolo **IL PINO DI GRAUNO**  
testo e regia Renato Morelli  
fotografia Claudio Andreatta, Antonio De Castel Terlago  
montaggio Walter Bellagente  
anno 1987  
durata 15'  
formato pellicola 16 mm. negativo colore, sonoro magnetico separato  
produzione RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento  
premio Città di Trapani, IV Settimana del film antropologico, Palermo, 1987  
riferimenti 1981, Grauno, Val di Cembra: carnevale dell'albero

titolo **LA DANZA DEGLI ORI**  
sottotitolo Il carnevale tradizionale di Ponte Caffaro  
regia Renato Morelli  
consulenza scientifica Placida Staro  
fotografia Claudio Andreatta, Giorgio Salomon  
montaggio Antonio Utzeri  
anno 1988  
durata 55'  
formato pellicola 16 mm. negativo colore, sonoro magnetico separato  
produzione RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento  
selezioni 7 Bilan du film ethnographique, Parigi, Musee de l'Homme, 1988  
Filmfestival, Trento, 1988  
International Congress of Anthropological Sciences, Zagabria, 1988  
Volkskultur und Rundfunk, Salzburg, 1989  
Teatro Cinema, Blenio (Zurigo), 1989  
Royal Anthropological Institute Filmfestival, Manchester, 1990  
premio Miglior film in pellicola, VI Rassegna di documentari etnografici e antropologici. Nuoro, 1992  
riferimenti 1986, Ponte Caffaro: aspetti antropologici, etnomusicologici ed etnocoreutici del carnevale caffarese

titolo **TRATO MARZO**  
testo e regia Renato Morelli  
fotografia Claudio Andreatta, Sandro Boni, Fulvio Dal Ri, Giorgio Salomon  
montaggio Antonio Utzeri  
anno 1988  
durata 70'  
formato Pellicola 16 mm. negativo colore, sonoro magnetico separato  
produzione RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento  
selezioni Filmfestival Trento 1989  
Materiali di antropologia visiva (MAV), Roma, 1989  
riferimenti 1986-87: *Tratomarzo* in funzione a Grumes, Castel Tesino, Cinte Tesino, Daone, Pinzolo

titolo **BANDERÀL**  
sottotitolo Riti di passaggio a Carano in Val di Fiemme  
regia Renato Morelli  
fotografia Sandro Boni, Luciano Tramarini  
montaggio Rolando Eccher  
anno 2001  
formato video betacam SP  
durata 29'  
produzione RAI Radio Televisione Italiana, sede di Trento  
selezioni Filmfestival Trento 2001  
Filmfestival Lessinia 2001  
riferimenti 2000, Carano, Val di Fiemme: ciclo rituale del *Banderàl*



Figura 1. Val dei Mòcheni, 1912, *Gruppo di coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 2. Fierozzo, Val dei Mòcheni, 1908, *Gruppo di Coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 3. Fierozzo, Val dei Mòcheni, 1921, *Gruppo di Coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 4. Palù, Val dei Mòcheni, 1917, *Gruppo di Coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 5. Palù, Val dei Mòcheni, 1982, *Gruppo di Coscritti*. Foto Morelli



Figura 6. Roveda, Val dei Mòcheni, 1922, *Gruppo di Coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 7. Sant'Orsola, Val dei Mòcheni, 1922, *Gruppo di Coscritti*. Foto Archivio Morelli



Figura 8. Carano, Val di Fiemme, 2001, *Banderàl*. Foto Morelli



Figura 9. Carano, Val di Fiemme, 2001, *Banderàl*, *Matazini*. Foto Morelli



Figura 10. Palù, Val dei Mòcheni, 1982, *Fiore Stefani* prepara il *Krontz*. Foto Morelli



Figura 11. Palù, Val dei Mòcheni, 1982, *Fiore Stefani prepara il Krontz*. Foto Morelli




Figura 12. Palù, Val dei Mòcheni, 1982, *Coscritto con il Krontz*. Foto Morelli



Figura 13. Palù, Val dei Mòcheni, 1982, *Semina augurale del Bècio e della Bècia*. Foto Morelli



Figura 14. Grauno, Val di Cembra, 1981, *Particolare di un cappello di Coscrito*. Foto Morelli



Figura 15. Grauno, Val di Cembra, 1981, *I Coscritti alzano il pino di carnevale*. Foto Morelli



Figura 16. Ponte Caffaro, Val del Chiese, 2001, *Particolare di un cappello da Balari*. Foto Morelli



Figura 17. Bagolino, 2001, *Sunadùr*. Foto Morelli



Figura 18. Val Rendena, Pinzolo, 1986, *Tratomarzo*. Foto Morelli



Figura 19. Grumes, Val di Cembra, 1986, *Tratomarzo con i Coscritti*. Foto Morelli

ARCHIVI DEL TRENTINO: FONTI, STRUMENTI DI RICERCA E STUDI

1. *Accademia roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX)*, a cura di Marcello Bonazza, 1999
2. *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, a cura di Marcello Bonazza e Rodolfo Taiani, 1999
3. *Hans von Voltolini, Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di Emanuele Curzel, 1999
4. *Archivi del Trentino: problemi e prospettive. Atti del convegno: Trento, 18 – 19 aprile 1997*
5. *L'informatizzazione degli archivi storici e l'integrazione con altre banche dati culturali. Atti della giornata di studio: Trento, 14 dicembre 1998*, a cura di Livio Cristofolini e Carlo Curtolo, 2001
6. *Regola feudale di Predazzo. Inventario dell'archivio (1388-1997)*, a cura di Rodolfo Taiani, 2002
7. *Gli archivi delle scuole elementari trentine. Censimento descrittivo*, a cura di Roberta G. Arcaini, 2003
8. *Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. Inventario dell'archivio (1882-1981)*, a cura di Marina Pasini e Annalisa Pinamonti, 2003
9. *Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145-1284)*, a cura di Cristina Belloni, 2004
10. *La costruzione degli archivi. Linee di pianificazione e tecniche costruttive. Atti della giornata di studio: Trento, 7 dicembre 2001*, a cura di Livio Cristofolini e Carlo Curtolo, 2006
11. *Famiglia Rosmini e Casa rosminiana di Rovereto. Inventario dell'archivio (1505-1952, con documenti dal XIII secolo)*, a cura di Marcello Bonazza, 2007
12. *Documenti trentini nel Tiroler Landesarchiv di Innsbruck (1285-1310)*, a cura di Cristina Belloni, 2004
13. *I fondi Comitato Diocesano per l'azione cattolica (1898-1924) e Azione Cattolica Italiana-sezione Diocesana di Trento (1924-1969) dell'Archivio Diocesano di Trento. Inventario*, a cura di Giuseppe Chironi, 2010
14. *Judith Boschi, Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica (secoli XV-XX)*, 2011

15. *Strumenti di ricerca per gli archivi fra editoria tradizionale, digitale e in rete*, a cura di Francesca Cavazzana Romanelli, Stefania Franzoi, Domenica Porcaro Massafra, 2012
16. *Impresa di costruzioni Pierino Bonvecchio. Inventario dell'archivio aziendale (1937- 2004) e testimonianze orali (2012)*, a cura di Roberto Marini, con un saggio introduttivo di Andrea Leonardi, 2013
17. Mauro Nequirito, *Diritti contesi ai margini dell'Impero. Un contrasto secentesco per il governo delle selve nel Tesino (Trentino orientale)*, 2015
18. *Giovanni Gozzer a 100 anni dalla nascita. Atti del Seminario di studi: Trento, 3 dicembre 2015*, a cura di Quinto Antonelli e Roberta G. Arcaini, 2016
19. *Le scuole elementari "F. Crispi" e "R. Sanzio" di Trento. Inventari degli archivi storici e aggregati ("F. Crispi" 1872-1975; "R. Sanzio" 1927-1975)*, a cura di Francesca Benini et al., 2017
20. Alessandro Cont, *La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie sovrane tedesche e stati italiani (1688-1763)*, prefazione di Elisabeth Garms-Cornides, 2018
21. *I beni storici-aeronautici nel contesto del patrimonio culturale. Inquadramento giuridico e approcci di tutela*, a cura di Neva Capra, 2019
22. *Catasti. Inventario (1579-1896)*, a cura di Nicola Zini, 2019
23. *Oblio, tempo, cultura ed etica: saggi e riflessioni dai convegni ANAI 2015-2018*, a cura di Anna Guastalla e Annamaria Lazzeri, 2019
24. *Archivi militari tra Ottocento e Novecento. Ricognizioni e acquisizioni. Atti del convegno Rovereto, 12 maggio 2016*, a cura di Nicola Fontana e Anna Pisetti, 2019
25. Matteo Borchia, *Le reti della diplomazia. Arte, antiquaria e politica nella corrispondenza di Alessandro Albani*, 2019
26. Alessandro Cont, *Le marquis de Cavalcabò. Un grande avventuriero nell'Europa del Settecento. Preface by Elena Smilianskaia, Réflexions de Jean Boutier*, 2021
27. *Meminisse iuvabit. Studi in onore di Pasquale Chistè*, a cura di Lydia Flöss e Stefania Franzoi, 2022

Finito di stampare  
nel mese di novembre 2022  
dalla Litografia Effe e Erre - Trento